

Aprile
2026



[My Business]

**Contratto di Assicurazione dedicato alle Attività Commerciali di
Impresa**

Tale prodotto è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori-Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. è parte del Gruppo Talanx

talánx.



INDICAZIONI DI LETTURA DEL CONTRATTO

Abc

Alcune frasi sono scritte in grassetto ed evidenziate in grigio per richiamare l'attenzione sulle clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato: **Queste parti devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.**

Abc

Le parole definite nell'art. 1 (Definizioni) vengono utilizzate nel testo del contratto con lettera maiuscola.



AREA CLIENTI HDI

Dopo la sottoscrizione del contratto, registrati alla tua area riservata tramite il sito www.hdiassicurazioni.it, sezione "Area Clienti" per **consultare e gestire i tuoi contratti** (per esempio: consultare le coperture assicurative che hai con HDI, lo stato dei pagamenti, le prossime scadenze e molto altro ancora).

Per tenerti aggiornato sulle attività che puoi eseguire nell'Area Clienti, ti suggeriamo di consultarla regolarmente.



App My HDI

Accedi all'Area Clienti anche tramite l'**app gratuita My HDI** scaricabile da Apple App Store e Google Play.



CONTATTI UTILI

HDI ASSICURAZIONI

SERVIZIO SINISTRI

(Lun. - Ven. 8:00 - 18:00)

HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Sinistri

Piazza Guglielmo Marconi, 25
00144 Roma

Telefono (numero verde):

800.23.31.20

Fax:

800.60.61.61

Posta elettronica:

sinistri@hdia.it

Posta elettronica certificata:

sinistri@pec.hdia.it oppure
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it

RECLAMI

posta elettronica:

reclami@hdia.it

PARTNER ASSISTENZA

Europ Assistance Italia S.p.A. (24 ore - 7 giorni su 7)

800.066.318 (numero verde)

PARTNER TUTELA LEGALE

La gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR).

I sinistri devono essere comunque denunciati attraverso il servizio Sinistri di HDI Assicurazioni S.p.A. (Vedere sopra).

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AZIENDA P.I.A.®

BELFOR Italia

Numero Verde (attivo 24 ore su 24):

800.820.189

STRUTTURA E CARATTERISTICHE GENERALI DEL PRODOTTO

My Business è un contratto multigaranzia costituito dalla sezione Assistenza, sempre prestata e non vendibile separatamente, più 5 sezioni che possono essere attivate per personalizzare la copertura assicurativa in base alle esigenze del cliente:



- Sezioni sempre incluse, non prestabili singolarmente
- Sezioni opzionali, prestabili singolarmente
- Sezioni opzionali, non prestabili singolarmente

Ulteriore personalizzazione è possibile con le garanzie facoltative e con le garanzie specifiche prestate solo per alcune tipologie di attività, in ragione della loro peculiarità.



GARANZIA PRINCIPALE (sempre inclusa - almeno una - se selezionata la relativa sezione)



GARANZIA PRINCIPALE ALTERNATIVA (selezionabile in alternativa ad altra garanzia principale)



GARANZIA OPZIONALE (abbinabile alla garanzia principale con pagamento di un Premio aggiuntivo e valida se indicata in Scheda di Polizza)

SEZIONI	ELENCO GARANZIE	GARANZIE PRINCIPALI	GARANZIE OPZIONALI	GARANZIE DA ABBINARE OBBLIGATORIAMENTE
 SEZIONE INCENDIO (Pacchetto BASE)	Incendio Fabbricato (alternativa a Rischio Locativo)			Obbligatoria se non è presente Incendio Contenuto
	Rischio Locativo (alternativa a Incendio Fabbricato)			
	Incendio Contenuto			Obbligatoria se non è presente Incendio Fabbricato (o Rischio Locativo)
	Ricorso terzi da Incendio			Incendio Fabbricato oppure Incendio Contenuto
	Eventi sociopolitici, terrorismo, atti vandalici e dolosi			Incendio Fabbricato oppure Incendio Contenuto
	Eventi atmosferici (incluso sovraccarico neve)			Incendio Fabbricato oppure Incendio Contenuto
	Fenomeno elettrico			Incendio Fabbricato oppure Incendio Contenuto
	Lastre			
	Acqua e liquidi			
	Ricerca e riparazione della rottura			Incendio Fabbricato + Acqua e liquidi
	Merci in refrigerazione			Facoltative, abbinabili a Incendio Contenuto
	Macchinario, attrezzatura e merci trasportate			
	Fustelle farmaceutiche (riservata alla voce attività "Farmacie e Parafarmacie")			
	Allegato Vitivinicolo (VT) (solo se l'attività è un'azienda vitivinicola o un liquorificio)			

 SEZIONE INCENDIO (Pacchetto PLUS) Pacchetto alternativo al Pacchetto Base che comprende quanto operante nel Pacchetto Base	Danni ad impianti ed apparecchiature elettroniche			Obbligatoria, da abbinare con Incendio Contenuto
	Guasti cagionati dai ladri			Obbligatoria, da abbinare con Incendio Fabbricato
	Danni indiretti: Maggiori costi documentati (Alternativa a Diaria da interruzione di attività)			Obbligatoria, se non è presente la partita Maggiori costi documentati da abbinare con Incendio Fabbricato oppure Incendio Contenuto
	Danni indiretti: Diaria da interruzione di attività (Alternativa a Maggiori costi documentati)			Obbligatoria, se non è presente la partita Diaria da interruzione di attività da abbinare con Incendio Fabbricato oppure Incendio Contenuto
 SEZIONE FURTO	Furto Contenuto			Obbligatoria
	Portavalori			Furto del contenuto
	Macchinario, attrezzatura e merci trasportate			
	Merci in distributori automatici o vetrinette esterne			
	Fustelle farmaceutiche (riservata alla voce attività "Farmacie e Parafarmacie")			
 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	Responsabilità Civile verso Terzi			Obbligatoria
	Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)			Obbligatoria
	Malattie professionali (attivabile solo su alcune attività con la compilazione di un questionario)			Resp. Civile verso Terzi e Resp. Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
	Garanzia limitata alla sola proprietà dei Fabbricati			Responsabilità Civile verso Terzi
	Danni a Cose di terzi movimentate (attivabile solo su alcune attività)			
	Danni da inquinamento accidentale (non attivabile se prestata la sezione Danni all'Ambiente)			
	Smicro di preparati farmaceutici (attivabile solo su alcune attività)			
	RC Postuma (attivabile solo su alcune attività)			
 SEZIONE DANNI ALL'AMBIENTE	Danni all'ambiente			Obbligatoria (non prevede garanzie facoltative)
 SEZIONE ASSISTENZA	Assistenza Impresa			Obbligatoria (sempre prestata)
	Assistenza Digitale Sicuro			Da abbinare a Assistenza Impresa
 SEZIONE TUTELA LEGALE	Opzione Light (delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi, pacchetto sicurezza, circolazione stradale, rapporti di lavoro, consulenza telefonica)			Obbligatoria (alternativa all'Opzione Premium)
	Opzione Premium (quanto previsto per Opzione Light + vertenze con fornitori, danni subiti, diritti di proprietà/ locazione, vertenze, ...)			Obbligatoria (alternativa all'Opzione Light)

MY BUSINESS

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

1. DEFINIZIONI	6
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	14
2.1 - Contraenti	14
2.2 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio	14
2.3 - Durata e proroga dell'Assicurazione	14
2.4 - Assicurazione connessa ad un contratto di mutuo/finanziamento	14
2.5 - Recesso in caso di Sinistro	15
2.6 - Modifiche dell'Assicurazione	15
2.7 - Altre Assicurazioni	15
2.8 - Dichiarazioni sui Rischi assicurati	15
2.9 - Aggravamento del Rischio	15
2.10 - Diminuzione del Rischio	15
2.11 - Oneri fiscali	15
2.12 - Rinvio alle norme di legge	15
2.13 - Foro competente	15
2.14 - Adeguamento automatico annuale - Indicizzazione	15
2.15 - Assicurazione per conto altrui	16
2.16 - Ispezione delle Cose assicurate	16
2.17 - Recesso da contratti conclusi a distanza	16
2.18 - Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)	16
3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	17
4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO	18
4.1 - Condizioni di operatività	18
4.2 - Pacchetti d'Offerta	18
4.3 - Oggetto dell'Assicurazione	18
4.4 - Garanzie facoltative in entrambi i pacchetti Base e Plus	24
4.5 - Garanzie facoltative e specifiche per tipologia di attività nei pacchetti Base e Plus	24
4.6 - Cose escluse dall'Assicurazione	25
4.7 - Esclusioni	25
4.8 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie	25
5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO	28
5.1 - Condizioni di operatività	28
5.2 - Oggetto dell'Assicurazione	28
5.3 - Estensioni di garanzia sempre operanti	29
5.4 - Cose escluse dall'Assicurazione	30
5.5 - Esclusioni	30
5.6 - Garanzie facoltative	31
5.7 - Franchigia di sezione	32
5.8 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie	32
6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	34
6.1 - Condizioni di operatività	34
6.2 - Oggetto dell'Assicurazione	34
6.3 - Estensioni di garanzia sempre operanti	36
6.4 - Esclusioni	37
6.5 - Garanzie facoltative	38
6.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie	40
7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE DANNI ALL'AMBIENTE	42
7.1 - Condizioni di operatività	42
7.2 - Oggetto dell'Assicurazione	42
7.3 - Spese indennizzabili	43
7.4 - Danno da Cambiamenti Climatici e Eventi Naturali Estremi	43
7.5 - Obbligo di denuncia - necessità di intervento della Pubblica Amministrazione	44
7.6 - Denuncia cumulativa	44
7.7 - Comunicazioni per cessione, interruzione o procedura concorsuale dell'Attività	44
7.8 - Ispezioni tecniche e documentazione	44
7.9 - Delimitazioni dei Rischi Assicurati	44
7.10 - Sanzioni e penali	44
7.11 - Esclusione dal novero dei terzi	44
7.12 - Regime Temporale - Loss Occurrence	45

7.13 - Limiti di indennizzo	45
7.14 - Scoperto	45
7.15 - Estensione territoriale	45
7.16 - Servizi a disposizione dell'Assicurato	45
8. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA	46
8.1 - Garanzia Assistenza Impresa	46
8.2 - Garanzia Assistenza Digitale Sicuro	47
8.3 - Estensione territoriale	48
8.4 - Esclusioni (valide per tutte le Prestazioni)	48
8.5 - Limitazioni delle garanzie	49
9. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE	50
9.1 - Oggetto dell'Assicurazione - Spese coperte dalla Polizza	50
9.2 - Assicurati	50
9.3 - Ambito di operatività delle garanzie	50
9.4 - Garanzie prestate - Opzione Light	50
9.5 - Garanzie prestate - Opzione Premium	51
9.6 - Spese non coperte dalla Polizza	53
9.7 - Esclusioni	54
9.8 - Limiti di copertura	55
9.9 - Operatività delle garanzie in presenza di Polizza di responsabilità civile	55
9.10 - Estensione territoriale (dove operano le garanzie)	55
9.11 - Validità delle garanzie (quando sono coperti i sinistri)	55
10. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI	56
10.1 - Norme valide per tutte le sezioni assicurate	56
10.2 - Norme valide per le sezioni Incendio e Furto	56
10.3 - Norme valide per la sezione Responsabilità Civile	61
10.4 - Norme valide per la sezione Danni all'ambiente	62
10.5 - Norme valide per la sezione Assistenza	63
10.6 - Norme valide per la sezione Tutela Legale	64

1. DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, valido ai fini dell'interpretazione del contratto ed agli effetti delle garanzie prestate:

Addetti: le persone fisiche che rendono la propria prestazione lavorativa nell'ambito dell'Attività Dichiarata sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti ed i corsisti. Sono considerati Addetti anche i soci, i titolari e i familiari coadiuvanti che svolgono la propria attività sulla base di un rapporto di lavoro subordinato e che sono quindi soggetti agli adempimenti INAIL previsti dalle vigenti normative.

Non rientrano in questa definizione gli appaltatori, i subappaltatori, i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del Codice Civile e i loro dipendenti, nonché i lavoratori autonomi non parasubordinati. Nella garanzia "Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)" gli Addetti sono definiti come "Prestatori di Lavoro".

Affittacamere: struttura ricettiva, che può essere gestita da privati sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale e che fornisce alloggio ed eventuali servizi complementari all'interno di camere ubicate anche in più appartamenti dello stesso Fabbricato, con numero posti letto non superiore a 12 per ciascuna Ubicazione assicurata, secondo i criteri e i requisiti minimi stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regionali vigenti.

Agenti Inquinanti (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): sostanze, preparati, organismi o microrganismi in grado di causare un deterioramento delle Risorse Naturali e costituire un rischio per la salute umana e l'ambiente.

Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici. Non si considera Allagamento la presenza di acqua causata da esondazioni, tracimazione e fuoriuscita di fiumi, canali, laghi e bacini d'acqua dai loro usuali argini o invasi.

Alluvione e Inondazione: fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Apparato digitale (definizione valida solo per la sezione Assistenza): apparecchi di rete fissa o mobile quali notebook, PC desktop, stampanti, fax, scanner, router, POS, tablet, smartphone.

Aria (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): miscela di gas che compone l'atmosfera terrestre.

Assicurato: soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione, così come definito come definito dall'art. 1882 del Codice Civile.

Assistenza digitale (definizione valida solo per la sezione Assistenza): attività che ha come scopo il ripristino o la riconfigurazione dell'operatività dell'Apparato Digitale a causa di guasto o malfunzionamento che ne pregiudica l'utilizzo.

Attività Dichiarata: l'attività d'impresa svolta nell'Ubicazione assicurata e dichiarata nella Scheda di Polizza.

Attività Presso Terzi (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): l'Attività Dichiarata svolta presso terzi e al di fuori di eventuali Siti Assicurati.

Banca: banca appartenente al Gruppo Sella.

Bed & Breakfast: struttura ricettiva ad organizzazione e conduzione familiare, che può essere gestita da privati sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale e che fornisce alloggio e prima colazione, con numero posti letto non superiore a 12. L'attività è svolta all'interno dei locali dell'abitazione che costituisce la dimora abituale dell'Assicurato, utilizzando parti della stessa e spazi familiari condivisi, secondo i criteri e i requisiti minimi stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regionali vigenti.

Beni dell'Assicurato (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato necessari per lo svolgimento dell'Attività Dichiarata assicurata, compresi fabbricati, macchinari e Merci.

Boiler (definizione valida solo per la sezione Assistenza): accumulatore di massimo da 200 lt, con resistenza elettrica massimo 2.000 Watt oppure a combustione gas metano massimo 10.000 Kcal/h.

Caldia (definizione valida solo per la sezione Assistenza): Impianto di Riscaldamento del tipo autonomo murale a gas da massimo 30.000 Kcal/h.

Cambiamenti Climatici (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): l'alterazione del clima attribuibile direttamente ad attività umane, tali da alterare la composizione dell'atmosfera planetaria e che si sommi alla naturale variabilità climatica osservata su intervalli di tempo analoghi.

Centro Commerciale: insediamento commerciale classificato, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs 114/98 e successive modifiche o integrazioni, come media o grande struttura di vendita, costituito da uno o più fabbricati collegati funzionalmente da percorsi privati pedonali o veicolari ricavati in area a destinazione d'uso commerciale al dettaglio e pertanto non facenti parte di vie o piazze pubbliche.

Claims Made (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): il regime temporale di una garanzia che vincola l'operatività della garanzia stessa al pervenire all'Assicurato di un reclamo o pretesa durante la vigenza della copertura.

Condizioni Originarie (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima

che si sia verificato il Danno all'ambiente.

Contenuto: si compone dei seguenti beni inerenti all'Attività Dichiarata:

- **Cose Particolari:** archivi, documenti, registri, nastri, disegni, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, cliché, schede, dischi, pietre litografiche, Lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili, nonché supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche.
- **Gioielli e Preziosi:** oggetti d'oro, platino, palladio, argento o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle. Orologi, anche in metallo o altri materiali.
- **Macchinario e Attrezzatura:** macchine, apparecchi anche elettronici, attrezzi, utensili e relativi ricambi; sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali nonché ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'Attività Dichiarata assicurata; basamenti, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto (esclusi ascensori, scale mobili, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.); macchine operatrici e carrelli (anche se iscritti al P.R.A.), insegne e cartelloni pubblicitari; mobilio, arredamento, rivestimenti diversi da quelli previsti nella definizione di Fabbricato, soffittature e soppalchi; vasche, cisterne, serbatoi e silos anche non in muratura; impianti, comprese le relative parti murarie, o arredi di pertinenza dell'Attività Dichiarata diversi da quelli compresi nella definizione di Fabbricato. Sono incluse le opere di abbellimento, di sistemazione e di utilità – anche se non installate dal conduttore e non di sua proprietà – purché non sia assicurato il fabbricato.
- **Merci:** materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo; imballaggi e supporti; stampati e materiale pubblicitario; scarti e residui di lavorazione. Sono parificati alle Merci:
 - Esplosivi, Infiammabili e Merci Speciali (come da relative definizioni) nei quantitativi tollerati;
 - Impianti ed Apparecchiature Elettroniche, anche ad uso mobile, quando siano oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione;
 - cose mobili di proprietà di terzi in lavorazione, in riparazione o in deposito, compresi i veicoli di terzi iscritti al P.R.A. e, per le sole attività di riparazione, assistenza e commercializzazione di veicoli, anche quelli non ancora immatricolati.Nel valore delle Merci si intendono comprese le eventuali imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.
- **Merci Speciali:** celluloidi (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merci).
- **Oggetti Pregiati:** pellicce, tappeti, quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti d'antiquariato, collezioni, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi.
- **Supporto Dati:** il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione delle informazioni elaborabili da apparecchiature elettroniche.
- **Valori e Denaro:** denaro contante, valori bollati privi di rilevanza filatelica, titoli di Stato, obbligazioni di enti pubblici o privati, azioni societarie, cambiali, assegni bancari, circolari o postali, libretti di risparmio e simili strumenti incorporanti un diritto di credito.

Contraente: soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di Assicurazione.

Convivente More Uxorio: persona che, in base a un rapporto personale duraturo e continuativo con l'Assicurato, adeguatamente documentato e socialmente noto, convive stabilmente con l'Assicurato ed ha in comune con esso la residenza anagrafica, o il domicilio abituale o lo stato di famiglia.

Cose: gli oggetti materiali e, limitatamente all'Assicurazione di Responsabilità civile, anche gli animali.

Costituzione di parte civile (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato.

Costo di Rimpiazzo: la spesa necessaria, considerata al momento del Sinistro, per rimpiazzare le Cose distrutte e/o danneggiate con altrettante Cose, uguali o equivalenti per rendimento economico.

Danno all'Ambiente (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): il deterioramento delle Risorse Naturali da cui si origina notifica o ordinanza da parte degli enti preposti o da cui insorge l'obbligo di autodenuncia ai sensi dell'art. 304, con riferimento alla Parte quarta Titolo V e alla Parte sesta del D. Lgs. 152/2006.

Decisione passata in giudicato (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere.

Dipendenze e/o Pertinenze: magazzini, depositi, cantine, locali ed edifici minori che completano, anche se separati, l'edificio principale.

Esecuzione forzata (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): l'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni).

Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi indicati nell'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.

Estorsione: azione finalizzata, mediante violenza o minaccia, a costringere qualcuno a fare o ad omettere qualche cosa, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Eventi Atmosferici Eccezionali (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): si intendono grandine, tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta,

vento e cose da essi trasportate, quando detti fenomeni siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze.

Evento Naturale Estremo (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): evento determinato da fattori naturali non antropici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sisma, Alluvione, frana, maremoto, Eventi Atmosferici Eccezionali, e in genere gli eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale.

Fabbricato: la costruzione edile o il complesso di costruzioni edili in cui si svolge l'Attività Dichiarata (o che contiene i locali in cui si svolge l'Attività Dichiarata), inclusi i piazzali, i lastricati e le strade interne. Sono comprese le opere di fondazione ed interrato, gli impianti ed installazioni a servizio dei fabbricati che siano considerati immobili per natura e destinazione quali: impianti idrici, elettrici, di allarme, di segnalazione, di video sorveglianza e termici, Pannelli Solari Termici e/o Fotovoltaici, ascensori, scale mobili e montascale, Infissi, Serramenti, recinzioni, cancelli, tettoie e pensiline, antenne, insegne, coibentazioni e rivestimenti di pareti e pavimenti, tende parasole esterne rigidamente fissate. È compresa anche l'eventuale quota delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune.

Fase Giudiziale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la fase della Vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase Stragiudiziale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la fase della Vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le Parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Fatto Illecito (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): l'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

Fatturato: L'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi dell'Art. 20 del D.P.R. 20/12/1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione.

Fornitore Pronto Intervento (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): BELFOR Italia S.r.l., sede legale in Milano, C.so di Porta Vittoria 18 e sede amministrativa in Cardano al Campo (VA), Via Giovanni XXIII 181.

Franchigia: importo prestabilito in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Furto: reato, previsto dall'art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

<https://hdbancasellapmi-digitalesicuro.myidentityprotectiononline.com> (definizione valida solo per la sezione Assistenza): la piattaforma informatica sulla quale è possibile registrare i dati personali che si desidera tenere monitorati sul web.

Impermeabilizzazione (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): trattamento diretto a conferire impermeabilità a un materiale o a una struttura attraverso l'applicazione di uno strato di materiale impermeabile atto a impedire la percolazione di sostanze di vario tipo e in particolare di Agenti Inquinanti.

Impianto di Allarme Collegato a Linee Telefoniche: apparato elettronico costituito almeno dai seguenti elementi:

- centralina di comando autoprotetta;
- rilevatori o sensori volumetrici e/o perimetrali;
- sirena di segnalazione acustica esterna al Fabbricato;
- sistema di registrazione e adeguata memoria per la verifica dell'attivazione e disattivazione del dispositivo;
- alimentazione di emergenza autonoma, in grado di sopperire ad interruzione della pubblica energia elettrica per un periodo non inferiore a 12 ore consecutive;
- dispositivo dotato di allerta telefonica automaticamente attivata verso almeno una utenza privata e contemporaneamente, od in immediata successione, verso un Istituto di Vigilanza o Forze dell'Ordine.

L'impianto deve essere dotato di certificazione di corretta installazione ad opera di azienda specializzata e della documentazione attestante la regolare manutenzione secondo i tempi e le modalità previste dal costruttore e/o dall'installatore.

Impianto di Allarme Generico: apparato elettronico costituito almeno dai seguenti elementi:

- centralina di comando autoprotetta;
- rilevatori o sensori volumetrici e/o perimetrali;
- sirena di segnalazione acustica esterna al Fabbricato;
- sistema di registrazione e adeguata memoria per la verifica dell'attivazione e disattivazione del dispositivo;
- alimentazione di emergenza autonoma, in grado di sopperire ad interruzione della pubblica energia elettrica per un periodo non inferiore a 12 ore consecutive.

L'impianto deve essere dotato di certificazione di corretta installazione ad opera di azienda specializzata e della documentazione attestante la regolare manutenzione secondo i tempi e le modalità previste dal costruttore e/o dall'installatore.

Impianto di condizionamento (definizione valida solo per la sezione Assistenza): l'impianto con unità frigorifera max 10 Kw con canalizzazione d'aria o con circuiti ad acqua per fan coil oppure con pompe di calore sistema a split con max 5 unità esterne e max 8 unità interne da max 12.000 BTU cad.

Impianti ed Apparecchiature Elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati; personal computers e minielaboratori, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; sistemi cad, cam, cae; sistemi di gestione posta; fono-audio visivi; fax, telex, fotocopiatrici; impianti telefonici; impianti citofonici; impianti d'allarme e di telecontrollo; impianti di erogazione di energia elettrica e di

stabilizzazione; macchine da scrivere e da calcolo; casse, bilance elettroniche e registratori di cassa; e quanto di similare inerente all'Attività Dichiarata assicurata esclusi: elaboratori di processo e sistemi automatici di controllo e regolazione di impianti di produzione; apparecchiature di controllo e misurazione di dati elettrici fisici e chimici di sostanze e materiali; impianti ed apparecchiature per la diagnosi, la terapia e la medicina in genere; impianti per studi radio televisivi.

Sono esclusi gli Impianti e apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione.

Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna dei fluidi rispetto alla pressione atmosferica.

Incendio: combustione con fiamma al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili: materiali, sostanze o prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova del Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o al Contraente in caso di Sinistro.

Infiammabili: le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili Esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V e successive modifiche e/o integrazioni.

Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di aperture, porte e finestre, destinati ad incorporare i Serramenti.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili con espressa esclusione degli eventi dovuti a cause virulente, infettive e/o parassitarie.

Intermediario: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Interrato (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): elemento – serbatoio, vasca o tubazione – il cui accesso ad una o più pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile parte della superficie esterna.

Interventi di Emergenza (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): si intendono le misure urgenti e temporanee prese per reagire a un evento che ha determinato una Minaccia imminente di Danno all'Ambiente, al fine di impedirne o minimizzarne le possibili conseguenze; tali misure comprendono la messa in sicurezza d'emergenza.

Interventi di Ripristino (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): si intende l'insieme degli interventi di:

- Ripristino Primario e Riquilibrificazione Ambientale su Terreno, Acque, Specie e Habitat Naturali Protetti;
- Ripristino Compensativo e complementare su Acque, Specie e Habitat Naturali Protetti.

Lastre: lucernari, Lastre di cristallo, specchi, mezzo cristallo ed altri materiali trasparenti, anche con iscrizioni o motivi decorativi, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili componenti d'arredo.

Limite di Indennizzo: importo che opera entro la Somma Assicurata e che rappresenta il massimo esborso da parte della Società in caso di Sinistro.

Loss Occurrence (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): il regime di efficacia temporale di una garanzia in virtù del quale la garanzia stessa opera per i fatti accaduti durante la vigenza del contratto.

Luci: aperture, con o senza vetro, nei Mezzi di Chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale.

Malattia: ogni alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate.

Media network (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): tecnologie e pratiche online utilizzate per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio.

Mezzi di Chiusura

- **Normali:** elementi dotati di almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - robusti Serramenti di legno, di materia plastica rigida, Vetro Antisfondamento, metallo o simili materiali, purché chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
 - inferriate validamente ancorate o fissate al muro, all'interno delle quali sono ammesse Luci purché di ampiezza tale da rendere impraticabile l'accesso senza effrazione delle relative strutture.
- **Rafforzati:** elementi dotati di almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - Serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza Luci di sorta, purché chiusi

- con serrature di sicurezza, catenacci o lucchetti di sicurezza, di adeguata robustezza e manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro e con Luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente inferiore a 50 per 18 cm. e, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie inferiore a 400 cmq.

Mezzi di Custodia: contenitori quali cassaforti, armadi di sicurezza o corazzati, corpi di contenimento interamente in acciaio o leghe metalliche aventi le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti di adeguato spessore e dotati di congegni di chiusura atti a contrastare attacchi per mezzo di tradizionali strumenti manuali o meccanici;
- battenti dotati di protezione delle cerniere;
- movimento di chiusura tramite serratura di sicurezza o combinazione numerica atte a movimentare catenacci multipli ad espansione.

I Mezzi di Custodia devono avere peso non inferiore a kg. 150 oppure, se cassaforti a muro, devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio integrato nel corpo della cassaforte, atto ad impedire l'asportazione senza demolizione del muro stesso.

Minaccia Imminente (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): si intende il pericolo concreto e attuale che stia per verificarsi uno specifico Danno all'Ambiente.

Pacchetto d'Offerta: insieme delle garanzie scelte dal Contraente ed espressamente richiamato in Scheda di Polizza.

Pacchetto sicurezza (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): normative in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Sicurezza alimentare, Tutela dell'ambiente, Protezione dei dati personali, Responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti.

Pannelli Solari Termici e/o Fotovoltaici: impianto costituito da Pannelli Solari Termici e/o Pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di acqua calda sanitaria o energia elettrica, compresi eventuali inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato. L'impianto deve essere progettato ed installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato, dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le norme tempo per tempo vigenti che ne certifichino la resistenza ai Fenomeni atmosferici anche di forte intensità.

Parti: il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.

Partita: insieme dei beni assicurati con un unico capitale o Somma Assicurata.

Perdita Temporanea (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): i danni derivanti dalla temporanea indisponibilità, totale o parziale, di Acque, Specie e Habitat Naturali Protetti e/o dei Servizi da queste svolti come previsti dalla Parte VI del D. Lgs. 152/2006.

Periodo di Assicurazione: nel caso in cui il contratto preveda una durata annuale o poliennale, questo si intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della Polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per le annualità successive, come il periodo tra due scadenze successive di Polizza; nel caso in cui il contratto sia stipulato per una durata inferiore all'anno, il periodo coincide con la durata stessa.

Periodo di Vigenza della Polizza (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): il periodo di operatività della Polizza decorrente dalla data di inizio della copertura fino a quello della sua cessazione per come risultante dalla Scheda di Polizza.

Perimetro Aziendale: vedi "Ubicazione".

Perito (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): l'esperto incaricato da una delle Parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Polizza: insieme dei documenti che comprovano il contratto di Assicurazione, unitamente alla Scheda di Polizza e alle presenti condizioni di Assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo della prestazione assicurativa.

Prescrizione (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): l'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Prestazione (definizione valida solo per la sezione Assistenza): l'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa per un Sinistro previsto dal Servizio Assistenza.

Primo Rischio Assoluto: forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della Somma Assicurata, senza applicazione della Regola Proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

Principio di Precauzione (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): il principio sancito dal Trattato CE in base al quale gli obblighi previsti dalla normativa ambientale si attuano anche in caso di pericolo, anche solo potenziale, per la salute umana e per l'ambiente.

Prove di Tenuta (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): prove non distruttive e non a pressione effettuate sugli elementi Interrati, eseguite a cura di professionisti/società specializzate in accordo a metodologie internazionalmente riconosciute ed in grado di riconoscere perdite superiori a 0.5 l/h.

Rapina: reato, previsto dall'articolo 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

Reato (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): i reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Recesso: dichiarazione unilaterale di una delle Parti che fa venir meno il vincolo contrattuale nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Regola Proporzionale: criterio secondo il quale la Società, in caso di Sinistro, riduce proporzionalmente l'Indennizzo quando il valore delle Cose assicurate dichiarato in Polizza risulti inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, come previsto all'art. 1907 del Codice Civile.

Responsabilità Contrattuale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità Extracontrattuale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la responsabilità civile in capo al soggetto che, commettendo un Fatto Illecito, doloso o colposo, provoca ad altri un danno ingiusto.

Rigurgito: riflusso di liquidi all'interno di condutture in senso contrario al flusso ed alla destinazione naturale.

Ripristino Compensativo (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): relativamente alle Acque e alle Specie e Habitat Naturali Protetti, ogni intervento imposto dagli enti per compensare, la Perdita Temporanea di risorse e/o servizi naturali, dalla data del verificarsi del danno fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo.

Ripristino Complementare (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): relativamente alle Acque e alle Specie e Habitat naturali protetti, ogni intervento imposto dagli enti per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati.

Ripristino Primario (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): ogni intervento eseguito in forza di un obbligo normativo ed in conformità alle disposizioni in tema di materia ambientale, volto, a seguito di un Danno all'Ambiente:

- alle Acque, alle Specie e agli Habitat naturali protetti, al ritorno alle Condizioni Originarie;
- al Terreno, all'eliminazione, alla riduzione, al confinamento temporaneo o definitivo degli Agenti Inquinanti, in modo che non costituiscano più Minaccia per la salute umana e per l'ambiente, tali interventi comprendono anche la bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente.

Riqualficazione Ambientale (definizione valida solo per la sezione Danni All'ambiente): ogni intervento eseguito in forza di un obbligo normativo ed in conformità alle disposizioni in tema di materia ambientale, a completamento del Ripristino Primario, volto a restituire all'area la sua fruibilità.

Rischi Assicurati (definizione valida solo per la sezione Danni All'ambiente): quei Siti o Attività Presso Terzi per le quali è fornita copertura così come indicati nella Scheda di Polizza.

Rischio (definizione valida solo per la sezione Assistenza): la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Rischio cyber (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): violazione di legge o di contratto commessa con strumenti informatici o telematici che impedisce l'accesso, blocca, danneggia, distrugge sistemi o strumenti informatici o cattura o divulga i dati in essi contenuti.

Rischio Locativo: responsabilità civile che grava sull'Assicurato / Contraente ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati ai locali o ai Fabbricati tenuti in locazione dall'Assicurato.

Risorse Naturali (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): le Risorse Naturali comprendono:

- 1) le Specie e gli Habitat naturali protetti;
- 2) le Acque;
- 3) il Terreno;
- 4) l'aria.

Rivalsa: l'azione esercitata dalla Società per il recupero di somme pagate a titolo di indennizzo o di risarcimento a terzi danneggiati.

Sanzione Amministrativa (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo.

Scasso: forzatura o rottura di serrature o dei Mezzi di Chiusura dei locali tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.

Scheda di Polizza: documento che disciplina la copertura assicurativa dove sono riportati gli elementi essenziali del contratto quali i dati anagrafici, le Cose assicurate, le garanzie prestate, la durata ed i Premi dovuti e che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale. Può essere corredata da uno o più allegati.

Scippo: Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: parte di danno, espressa in percentuale, a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non determinata da Esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete, cioè l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione, non sono considerati Scoppio.

Serramenti: strutture mobili esterne od interne quali porte, finestre, serrande, saracinesche, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinati a chiudere aperture praticate in pareti, tetti e soffitti.

Servizi delle Risorse Naturali (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): le funzioni svolte da una Risorsa naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Sinistro (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): l'evento dal quale deriva il Danno all'Ambiente o la sua Minaccia Imminente.

Sinistro (definizione valida solo per la sezione Assistenza): il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la Prestazione/garanzia assicurativa.

Società: l'impresa assicuratrice, ossia HDI Assicurazioni S.p.A.

Società di gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela Legale: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Via del Commercio, 9 – 37135 Verona.

Società organizzatrice ed erogatrice delle Prestazioni di Assistenza: Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI).

Solaio: complesso di elementi costituenti la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

Somma Assicurata: importo che corrisponde al massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate.

Sostanze Pericolose (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): sostanze classificate come pericolose in base al Regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008) e successive modifiche ed integrazioni tempo per tempo vigenti.

Specie e Habitat Naturali Protetti (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): le specie e gli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Spese (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): le spese effettivamente sostenute.

Spese di Giustizia (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.

Spese di Soccombenza (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): le spese che il giudice con la sentenza che definisce il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Struttura Organizzativa (definizione valida solo per la sezione Assistenza): la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle condizioni di assicurazione.

Terreno (definizione valida solo per la sezione Danni all'ambiente): la parte insatura del suolo, ovvero quella non a contatto con le Acque sotterranee.

Terrorismo: qualsiasi atto - incluso ma non limitato all'uso della forza, della violenza e/o alla loro minaccia - commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, che agiscano da sole o per conto di o in connessione con una qualsiasi organizzazione o governo impegnati per scopi politici, religiosi, ideologici o con motivi di tipo etnico, che abbia il fine o l'effetto di influenzare qualsiasi governo e/o di mettere in pericolo il pubblico o una qualsiasi parte del pubblico.

Tetto: complesso di elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli e gli elementi destinati alla raccolta e smaltimenti di acqua piovana e di trattenimento della neve.

Tipologia Costruttiva: può essere di:

- **Tipo A: Interamente Incombustibile:** corpo principale e relative Dipendenze e/o Pertinenze costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne, Solai, armatura e manto di copertura del Tetto, finestrature e lucernari in materiali Incombustibili. Eventuali pareti esterne realizzate in vetro strutturale sono considerate Incombustibili;
- **Tipo B: Parzialmente combustibile:** corpo principale e relative Dipendenze e/o Pertinenze costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili. Solai, armatura del Tetto, finestrature e lucernari comunque costruiti. Eventuali pareti esterne realizzate in vetro strutturale sono considerate Incombustibili.

Transazione: accordo con il quale le parti, in virtù di reciproche concessioni, pongono fine o prevengono una lite tra loro insorta.

Ubicazione: il luogo o area perimetrata, il cui indirizzo è indicato nella Scheda di Polizza o sui relativi allegati, sottoposta al controllo dell'Assicurato e nel quale si svolge l'Attività Dichiarata. Nella sezione Danni all'Ambiente, se operante, l'Ubicazione è definita come "Sito Assicurato".

Valore a Nuovo: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando: per il Fabbricato le spese necessarie per ricostruirlo integralmente a nuovo, escludendo solo il valore dell'area; per le altre Cose assicurate le spese necessarie per rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore allo Stato d'Uso: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Valore di Ricostruzione: la spesa necessaria, considerata al momento del Sinistro, per la riparazione o l'integrale ricostruzione del Fabbicato e delle Dipendenze distrutte e/o danneggiate, con analoghe caratteristiche costruttive, escluso il solo valore dell'area.

Valore Intero: forma di Assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore dei beni assicurati superiore alla Somma Assicurata, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (Regola Proporzionale).

Vertenza (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): una controversia pendente tra Contraente/ Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

Vetro Antisfondamento o Stratificato: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro tra loro accoppiati rigidamente, con interposto uno strato materiale plastico, per l'intera superficie, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

2.1 - Contraenti

Possono essere Contraenti i titolari di un rapporto di conto corrente con la Banca.

2.2 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I Premi devono essere pagati mediante:

- ordini di bonifico o disposizione di addebito su conto corrente aperto presso la Banca e in favore della Società, oppure della Banca stessa, espressamente nella sua qualità di Intermediario, riportando nelle causali nome e cognome del Contraente;
- transazione di acquisto in favore della Società, oppure della Banca stessa, espressamente nella sua qualità di Intermediario, con carta di credito emessa dalla Banca, senza oneri a carico del Contraente.

L'Assicurazione viene prestata a fronte del pagamento di un Premio unico anticipato in caso di Polizza connessa ad un contratto di mutuo o, negli altri casi, a fronte del pagamento di un Premio che può essere frazionato annualmente, semestralmente o mensilmente.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive alla prima, **l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza** e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze. **Decorsi 6 mesi dalla scadenza senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento l'Assicurazione è risolta di diritto.**

L'eventuale frazionamento del Premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero Premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico ed indivisibile.

2.3 - Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione può avere una durata annuale o poliennale.

2.3.1. Durata e proroga dell'Assicurazione – durata annuale

L'Assicurazione cessa alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza ed è stipulata con tacito rinnovo. Pertanto, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

2.3.2. Durata e proroga dell'Assicurazione – durata poliennale

In alternativa a quanto previsto all'art. "2.3.1 Durata e proroga dell'Assicurazione – durata annuale", l'Assicurazione può avere una durata poliennale pari ad almeno due anni e con limite massimo di 5 anni.

L'Assicurazione cessa alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, ed è stipulata con tacito rinnovo. Pertanto, in mancanza di disdetta inviata da una delle parti mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

2.3.3. Recesso in caso di durata poliennale

In caso di durata poliennale, la Società può riconoscere uno sconto sul Premio, **che viene indicato in Scheda di Polizza.**

In tal caso, a fronte dello sconto ricevuto, **al Contraente non è riconosciuta la facoltà di recesso prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza,** in base a quanto previsto dall'Art. 1899 del Codice civile.

2.4 - Assicurazione connessa ad un contratto di mutuo/finanziamento

2.4.1. Durata e proroga dell'Assicurazione

In caso di Polizza connessa ad un contratto di mutuo/finanziamento, **la durata dell'Assicurazione coincide con la durata del mutuo con il limite massimo di 15 anni.** In tal caso, l'Assicurazione cessa alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza senza necessità di disdetta.

2.4.2. Ripensamento

Il Contraente può recedere dall'Assicurazione **entro 60 giorni dalla sottoscrizione, ovvero, se successiva, dalla data di efficacia, tranne nel caso in cui siano stati denunciati sinistri.**

Il Contraente, per esercitare il diritto, deve inviare alla Società, entro il termine previsto, la comunicazione di ripensamento a mezzo raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nella pagina di presentazione.

Per verificare il rispetto del termine dei 60 giorni fa fede il timbro postale di invio della raccomandata o la data di invio della PEC.

L'Assicurazione cessa il giorno in cui la Società riceve la comunicazione. Entro 30 giorni da tale data la Società restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto **al netto della parte relativa al periodo in cui l'Assicurazione ha avuto effetto e al netto delle imposte,** senza applicazione di penali.

2.4.3. Recesso alla ricorrenza annua

Il Contraente può recedere dall'Assicurazione ad ogni ricorrenza annua **con preavviso di 30 giorni** rispetto alla scadenza della singola annualità, **tranne nel caso in cui siano stati denunciati sinistri.**

Per verificare il rispetto del termine dei 30 giorni fa fede il timbro postale di invio della raccomandata o la data di invio della PEC.

L'Assicurazione cessa il giorno della ricorrenza annua successiva a quello di ricezione della comunicazione di recesso. Entro 30 giorni dalla ricorrenza annua la Società restituisce al Contraente la parte di premio pagato e non goduto relativamente al periodo compreso tra la data di ricezione della comunicazione di recesso e quella di scadenza originaria dell'Assicurazione, **al netto delle imposte e di Euro 10,00 per le spese amministrative.**

2.4.4. Surroga, rinegoziazione o estinzione anticipata del mutuo

In caso di estinzione anticipata del mutuo o di sua rinegoziazione o surroga, il Contraente ha facoltà di:

- mantenere attiva la garanzia per la durata originariamente stabilita;
- richiedere il rimborso del Premio unico corrisposto, relativamente al periodo che intercorre tra la data di ricezione della richiesta di rimborso del Premio e quella di scadenza originaria dell'Assicurazione.

Il Contraente, per esercitare il diritto, deve inviare alla Società la comunicazione di ripensamento a mezzo raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nella pagina di presentazione.

L'Assicurazione cessa il giorno di ricezione della richiesta di rimborso del Premio e la Società restituisce la parte di Premio pagata e non goduta per il periodo compreso tra tale data e quella di scadenza originaria dell'Assicurazione, **al netto delle imposte e di Euro 10,00 per le spese amministrative.**

2.5 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti hanno diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tutti i casi la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al Periodo di Assicurazione non trascorso.

L'eventuale pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di Recesso di cui al presente articolo.

2.6 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.

2.7 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per gli stessi Rischi.

2.8 - Dichiarazioni sui Rischi assicurati

Il Contraente deve dare alla Società tutte le informazioni che questa richiede per valutare il Rischio. La Società presta l'Assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente Polizza sulla base delle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2.9 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

2.10 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

2.11 - Oneri fiscali

Sono sempre a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.

2.12 - Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana che disciplina tutto quanto qui non espressamente previsto.

2.13 - Foro competente

Per le controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente, Assicurato o avente diritto.

2.14 - Adeguamento automatico annuale – Indicizzazione

L'Assicurazione è soggetta ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le regole seguenti.

Le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi sono collegati all'Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- ad ogni scadenza annuale si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo adeguamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento decorre dalla data di scadenza annuale dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, ciascuna delle Parti avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento; in tal caso le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Non sono soggetti ad adeguamento i Limiti di Indennizzo, le Franchigie, i minimi e massimi di Scoperto ed i Valori espressi in percentuale, nonché l'intera Sezione "7 – NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE DANNI ALL'AMBIENTE" e tutte le Prestazioni della Sezione "8 – NORME CHE REGOLANO

2.15 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile "Assicurazioni per conto altrui o per conto di chi spetta".

2.16 - Ispezione delle Cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

2.17 - Recesso da contratti conclusi a distanza

In caso di vendita a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di Recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale. In tal caso, la Società rimborsa la quota di Premio – al netto dell'imposta – per il Periodo di Assicurazione non goduto.

Il diritto di Recesso non potrà essere esercitato laddove sia stato denunciato un Sinistro oggetto di copertura. Il Contraente, per esercitare il diritto, deve inviare alla Società, entro il termine previsto, la comunicazione di ripensamento a mezzo raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nella pagina di presentazione.

2.18 - Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)

Nonostante quanto previsto dalle altre disposizioni della presente Assicurazione, la copertura assicurativa è concessa solo ed esclusivamente nella misura e fintanto che non sia in contrasto con sanzioni economiche, commerciali o finanziarie o embarghi adottati dall'Unione Europea o dalla Repubblica Italiana. Conseguentemente, la Società non presta alcuna copertura assicurativa, non riconosce alcun pagamento e non fornisce alcuna prestazione e/o beneficio correlati alla presente Assicurazione a favore di qualsiasi Assicurato o di terzi, qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività dell'Assicurato, violi una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile vigente in materia di sanzioni economiche e commerciali.

3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

(dichiarazioni del Contraente valide per tutte le Sezioni e sulla cui base è prestata la copertura assicurativa)

In merito agli aspetti di seguito elencati, l'Assicurazione - per ciascuna Ubicazione assicurata - è prestata in base a quanto dichiarato dal Contraente e riportato nella Scheda di Polizza.

In particolare, **l'Attività esercitata deve:**

- coincidere con l'Attività Dichiarata in Scheda di Polizza;
- essere quella cui sono destinati i Fabbricati, e se assicurato, il Contenuto presente presso l'Ubicazione assicurata.
- occupare fino ad un massimo di 25 (venticinque) Addetti, salvo il caso in cui il Contraente non dichiari che il Fabbricato sia vuoto/inoccupato.

Premesso che il dato relativo al numero degli Addetti, come risulta dalla Scheda di Polizza, viene acquisito dalla Società sulla base delle dichiarazioni del Contraente, si prende atto tra le Parti che - per eventuali differenze tra il numero dichiarato e quello effettivamente riscontrabile - troveranno applicazione le disposizioni contenute negli art. 1892, 1893, 1898 del Codice civile, **fermo restando quanto stabilito dall'art. "10.3.3. Assicurazione parziale" e "10.6.6. Assicurazione parziale" delle "Norme che regolano i Sinistri" specificatamente valide per la Sezione di Responsabilità Civile e per quella di Tutela Legale.**

Sono inoltre valide per tutte le Sezioni le seguenti condizioni:

Trasloco

Nel caso in cui l'Attività Dichiarata venga trasferita presso altra Ubicazione, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare il nuovo indirizzo in forma scritta alla Società ai recapiti indicati nella Pagina di Presentazione. In tale evenienza, durante il periodo del trasloco e comunque non oltre i quindici giorni successivi a quello della comunicazione di trasferimento, l'Assicurazione sarà operante sia per il vecchio indirizzo, sia per quello nuovo. **Questo a condizione che la nuova Ubicazione sia situata nel territorio della Repubblica Italiana, in quello dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.**

Trascorsi quindici giorni dalla comunicazione, l'Assicurazione sarà operante solamente per la nuova Ubicazione, fermo quanto disposto dall'art. "2.9 - Aggravamento del Rischio" e fatto salvo l'obbligo del Contraente di richiedere alla Società la sostituzione della Polizza per aggiornarne le caratteristiche e le condizioni. Durante il periodo in cui la copertura assicurativa è prestata per entrambi gli indirizzi, le Somme assicurate, i Massimali e gli eventuali Limiti di Indennizzo rappresentano, per ogni effetto, la massima esposizione della Società, anche nel caso di Sinistro che interessi entrambe le Ubicazioni.

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO

(la Sezione Incendio è operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

4.1 - Condizioni di operatività

(specifiche solo per la Sezione Incendio)

In merito agli aspetti di seguito elencati, l'Assicurazione - per ciascuna Ubicazione assicurata - è prestata in base a quanto dichiarato dal Contraente e riportato nella Scheda di Polizza.

In particolare:

a) **Il Fabbricato, incluse eventuali Dipendenze e Pertinenze, che risulti assicurato o che contenga le Cose assicurate, deve:**

- non essere in corso di costruzione, di ricostruzione o in stato di abbandono, ma anzi in normali condizioni di statica e manutenzione;
- risultare conforme ad una delle seguenti tipologie costruttive, meglio descritte in dettaglio nelle Definizioni:
 - a) **Tipo A**, ossia interamente in materiale Incombustibile;
 - b) **Tipo B**, ossia parzialmente in materiale combustibile.

A prescindere dalla Tipologia Costruttiva, sia essa di tipo A o di tipo B, non hanno comunque influenza nella valutazione del rischio:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di Fabbricato, **la cui area coperta non superi 1/4 dell'area coperta complessiva del Fabbricato di cui fa parte;**
- i materiali combustibili presenti nelle pareti esterne, diverse dalle finestre, **se la superficie da essi occupata non supera 1/5 di quella totale delle pareti esterne;**
- le coibentazioni, le soffittature ed i rivestimenti in genere, anche se in materiali combustibili;
- i soppalchi in materiali combustibili, **se la loro superficie non eccede 1/4 di quella dei locali in cui si trovano;**
- i gazebo, le tettoie esterne combustibili, le strutture pressostatiche, le costruzioni in legno o plastica o aventi pareti - fisse o mobili - in telo, **se la superficie da essi occupata non supera 1/4 della superficie coperta complessiva dei Fabbricati.**

Nell'ambito delle Ubicazioni indicate sulla Scheda di Polizza, e ferma la somma complessivamente assicurata, possono essere eseguite nuove costruzioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti ai Fabbricati, **(purché non superino complessivamente 1/4 dell'area coperta),** ed al Macchinario per esigenze strettamente connesse all'attività esercitata. L'Assicurazione si intende operante in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione e delle parti di macchine, sia in opera che a piè d'opera, nell'area dello stabilimento.

Ai fini della presente Sezione, il Contraente o l'Assicurato è esonerato dal darne formale comunicazione alla Società, **sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche dei Fabbricati e/o modificata la natura dell'Attività Dichiarata.**

Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito agli artt. "2.8 – Dichiarazioni sui Rischi assicurati" e "2.9 – Aggravamento del Rischio" delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale e agli artt. "10.2.2. Determinazione del danno", "10.2.4. Assicurazione parziale, deroga alla regola proporzionale, compensazione tra Partite assicurate" delle "Norme che regolano i Sinistri".

b) ferma la necessaria coincidenza dell'attività esercitata con l'Attività Dichiarata in Scheda di Polizza,

a) il Contenuto, se assicurato, può prevedere:

- fino ad un massimo di 500 kg di Infiammabili, così come descritti nelle Definizioni. Non si considerano Infiammabili le Merci ed i prodotti finiti propri dell'Attività Dichiarata in Scheda di Polizza. Sono ininfluenti anche gli Infiammabili esistenti in serbatoi completamente interrati ed i carburanti nei serbatoi dei veicoli;
- fino ad un massimo di 1kg di Esplosivi, così come descritti nelle Definizioni;
- fino ad un massimo 500 kg di Merci Speciali, così come descritte nelle Definizioni. **Non si considerano Merci Speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito proprio dell'attività esercitata e dichiarata in Scheda di Polizza;**
- Merci riferite ad un'attività diversa dall'Attività Dichiarata, **per un valore non superiore al 10% di quello complessivo e comunque ad Euro 10.000,00. Entro tale limite non è operante l'eventuale esclusione prevista nella descrizione dell'Attività Dichiarata nella Scheda di Polizza;**

b) non si considerano aggravamento, ai fini della valutazione del rischio:

- l'esistenza di ulteriori reparti adibiti a lavorazioni complementari, sussidiarie o accessorie (ad eccezione delle operazioni di verniciatura con utilizzo di Infiammabili), **purché la loro superficie complessiva sia inferiore ad 1/4 di quella totale coperta;**
- le operazioni di misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento e imballaggio, cernita, calibratura e pulitura; manutenzione e riparazione del Macchinario e dell'Attrezzatura; conservazione, trattamento e disinfezione delle Merci.

4.2 - Pacchetti d'Offerta

(la copertura è il Pacchetto d'Offerta esplicitamente richiamato nella Scheda di Polizza)

La Sezione Incendio prevede due differenti Pacchetti d'Offerta, alternativi fra loro, così composti:

- Pacchetto **Base**, comprensivo delle garanzie: Incendio, Rischio locativo (**alternativa al Fabbricato**), Ricorso terzi da Incendio, Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi, Eventi atmosferici, Acqua e liquidi, Ricerca e riparazione della rottura, Fenomeno elettrico, Lastre.
- Pacchetto **Plus**, comprensivo delle garanzie di cui al Pacchetto Base e, in aggiunta, delle garanzie: Danni ad apparecchiature elettroniche, Guasti cagionati dai ladri, Diaria da interruzione di attività (**alternativa ai Maggiori costi documentati**), Maggiori costi documentati (**alternativa alla Diaria da interruzione di attività**).

I Pacchetti Base e Plus possono essere integrati, **con pagamento del relativo Premio,** dalle garanzie facoltative **Merci in refrigerazione, Macchinario, Attrezzatura e Merci trasportate, Aumento periodico merci, Fustelle farmaceutiche.**

4.3 - Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

In riferimento all'Attività Dichiarata in Scheda di Polizza, si intendono assicurati – **a seconda delle opzioni prescelte** – i beni descritti nelle Definizioni alle voci Fabbricato e Contenuto (o entrambi). Quando assicurato il Contenuto, se una Cosa fosse di dubbia attribuzione rispetto alle Definizioni, essa

risulta convenzionalmente attribuita alla voce descritta come: "Macchinario e Attrezzatura".

Detti beni devono trovarsi nell'ambito dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, che deve essere sita nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino.

4.3.1. Incendio (valido per i Pacchetti d'Offerta Base, Plus, come indicato in Scheda di Polizza)

Fatte salve le esclusioni previste dalle singole estensioni di garanzia, il Contenuto assicurato, **ad eccezione di "Valori e Denaro", "Gioielli e Preziosi", "Oggetti Pregiati" e "Cose Particolari"**, può trovarsi anche negli spazi all'aperto, purché nell'ambito dell'Ubicazione descritta in Scheda di Polizza.

La Società indennizza entro le Somme Assicurate ed i Massimali indicati nella Scheda di Polizza, nei Limiti, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dall'art. "4.8 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie", i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi, ancorché originati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o dei suoi Addetti:

1. Incendio;
2. Fulmine;
3. Esplosione, Implosione, Scoppio, non causati da ordigni esplosivi;
4. onda sonora provocata da aeromobili che superano il muro del suono;
5. caduta di aeromobili, meteoriti, satelliti artificiali e altri oggetti orbitanti, parti di essi o cose che essi trasportano;
6. urto di veicoli stradali e natanti, mezzi di sollevamento o trasporto, in quanto non di proprietà o in uso al Contraente/Assicurato o ai suoi Addetti;
7. caduta di ascensori, montacarichi e simili per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni;
8. fumo, gas e vapori fuoriusciti a seguito di rottura accidentale degli impianti di condizionamento e riscaldamento. **Per gli impianti di pertinenza del Fabbricato il danno è indennizzabile a condizione che gli stessi siano collegati ad appropriati camini mediante condutture conformi alle norme in vigore;**
9. fumo, gas e vapori che si siano sviluppati in seguito a eventi previsti ai punti precedenti.

È compreso anche l'Indennizzo per i guasti ai beni assicurati causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dal Contraente o dall'Assicurato, dai soccorritori o da qualunque persona, allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze.

Inoltre, **in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa, a Primo Rischio Assoluto ed entro i Limiti previsti all'art. "4.8 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie":**

- 1) le spese sostenute per:
 - a) demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina ed idonea discarica autorizzata i residui del Sinistro, **esclusi quelli radioattivi di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro;**
 - b) corrispondere, **nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria**, gli onorari del perito scelto e nominato conformemente a quanto disposto dalle "Norme che regolano i Sinistri", nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico del Contraente/Assicurato a seguito della nomina del terzo perito;
 - c) corrispondere, **nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria**, gli onorari dei progettisti e dei consulenti scelti per la riprogettazione, la ricostruzione ed il ripristino dei beni danneggiati;
- 2) nel caso in cui risulti assicurato il Fabbricato, la Società rimborsa altresì:
 - d) i canoni di affitto effettivamente non percepiti per il Fabbricato locato a terzi e dichiarato inagibile, per il solo tempo strettamente necessario al suo ripristino e comunque **entro e non oltre il limite di 12 mesi dall'evento dannoso e purché il Fabbricato risulti danneggiato;**
 - e) i costi e gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia che dovessero gravare sul Contraente/Assicurato, o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica per la ricostruzione od il ripristino del Fabbricato danneggiato, per effetto delle disposizioni, incluse le norme antisismiche, vigenti alla data di stipula della Polizza. Costi ed oneri dovuti a disposizioni entrate in vigore successivamente alla stipula della Polizza, saranno rimborsati **nei limiti di quanto il Contraente/Assicurato sarebbe tenuto a pagare in base alla normativa vigente alla data di stipula della Polizza;**
- 3) nel caso in cui risulti assicurato il Contenuto, la Società:
 - f) rimborsa inoltre le spese sostenute per la rimozione, il trasporto, il deposito temporaneo presso terzi ed il ricollocamento del Contenuto posto all'interno dei locali, **quando tali spese si rendano necessarie ad eseguire le riparazioni del Fabbricato o del Contenuto danneggiati, oppure quando le Autorità abbiano dichiarato l'indisponibilità o l'inagibilità dei locali;**
 - g) a parziale deroga dell'art. "4.3 – Oggetto dell'Assicurazione", primo capoverso, indennizza i danni materiali e diretti al Macchinario, all'Attrezzatura o alle Merci, **in conseguenza di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione**, quando gli stessi si trovino **temporaneamente** presso terzi - inclusa l'abitazione del Contraente o dell'Assicurato - per deposito, lavorazione, esposizione, mostre o fiere, inclusi eventi dimostrativi o promozionali.
La presente estensione di garanzia:
 - è operante **purché i beni assicurati non siano posti all'aperto;**
 - **vale limitatamente al territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;**In caso di Sinistro, il valore dei beni temporaneamente presso terzi non verrà considerato ai fini dell'applicazione degli artt. "10.2.4. Assicurazione parziale, deroga alla regola proporzionale, compensazione tra Partite assicurate" e "10 - Norme che regolano i Sinistri".

4.3.2. Rischio Locativo (valido per i Pacchetti d'Offerta Base, Plus, come indicato in Scheda di Polizza)

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, **e nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza**, risponde dei danni materiali e diretti al Fabbricato tenuto in locazione o in comodato dall'Assicurato stesso ed indicato in Scheda di Polizza, comprese eventuali Dipendenze e/o Pertinenze, causati da Incendio o da altro evento garantito dalla presente Polizza, anche se causato con colpa grave.

Qualora la Somma Assicurata dichiarata in Polizza risultasse inferiore al Valore di Ricostruzione del Fabbricato al momento del Sinistro, si procederà all'applicazione di quanto previsto all'art. "10.2.4. Assicurazione parziale, deroga alla regola proporzionale, compensazione tra Partite assicurate".

4.3.3. Ricorso terzi da Incendio (valido per i Pacchetti d'Offerta Base, Plus, come indicato in Scheda di Polizza)

La Società tiene indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del Massimale convenuto in Polizza**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per danni materiali e diretti alle Cose di terzi - inclusi i locatari - causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, e conseguente sviluppo di gas, fumo e vapori, **a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione**. L'Assicurazione comprende, **entro il limite del 10% del Massimale indicato in Scheda di Polizza**, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività professionali, industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi di terzi, **purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi della presente estensione**.

Sono sempre esclusi i danni:

- a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo:
 - i veicoli degli Addetti dell'Assicurato, **escluso quanto in essi contenuto, parcheggiati all'interno dell'Ubicazione o in spazi ad essa adiacenti**;
 - i mezzi di trasporto, durante le operazioni di carico e scarico, **o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni di carico e scarico**, nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura, conseguenti a contaminazione od inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- a persone ed animali vivi.

Non sono considerati terzi:

- quando il Contraente/Assicurato è una persona fisica: il coniuge, il partner dell'unione civile, il Convivente More Uxor, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato ed ogni altro soggetto convivente loro legato da vincoli di parentela, affinità, adozione;
- quando il Contraente/Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società o gli enti che, rispetto al Contraente/Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni tempo per tempo vigenti, nonché gli amministratori ed il legale rappresentante delle medesime e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al primo punto.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle azioni civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Ai fini della piena operatività della copertura assicurativa, l'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità, se non con il consenso della Società.

La Società tiene a proprio carico le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **nei limiti di 1/4 del Massimale stabilito in Polizza**. Nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore a detto Massimale, le spese sono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La presente garanzia si intende prestata a Primo Rischio Assoluto.

4.3.4. Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi (valido per i Pacchetti d'Offerta Base, Plus, come indicato in Scheda di Polizza)

La Società indennizza, **nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dall'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**, i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi sociopolitici quali tumulti popolari, scioperi o sommosse, nonché quelli causati da atti dolosi (anche se di persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge), compresi quelli vandalici, e da atti di Terrorismo e sabotaggio.

Sono altresì compresi i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà dell'Ubicazione assicurata; **qualora l'occupazione non militare si protraggesse per oltre cinque giorni consecutivi, vengono indennizzati i soli danni di Incendio, Esplosione e Scoppio**.

Si intendono comunque esclusi:

- i danni di Furto, Rapina, Estorsione, frode e truffa, malversazione e Scippo – sia consumati che tentati – appropriazione indebita, infedeltà, ammanchi, perdite riscontrate in sede di inventario, sottrazioni, smarrimenti, saccheggi;
- i guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina, consumati o tentati;
- i danni da inquinamento o contaminazione da materiale chimico o biologico;
- i danni da imbrattamento e deturpamento di vetrine, saracinesche, espositori e muri esterni all'Ubicazione assicurata;
- i danni da alterazione di Merci o prodotti in genere, conseguenti alla sospensione del lavoro.
- dispersione di liquidi ed altri prodotti contenuti in serbatoi, silos, vasche, cisterne e contenitori.

La garanzia è estesa ai danni alle Cose amovibili o inamovibili che, **nell'ambito dell'Ubicazione descritta nella Scheda di Polizza o degli spazi ad essa adiacenti ed in cui si svolge l'Attività Dichiarata assicurata, si trovino all'aperto, purché essi siano ideati per essere collocati all'aperto e siano destinati ad un uso esterno**.

4.3.5. Eventi atmosferici (valido per i Pacchetti d'Offerta Base, Plus, come indicato in Scheda di Polizza)

La Società indennizza, **nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dall'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**, i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da o derivati da:

a) Eventi atmosferici, ossia:

- a.1) uragani, bufere, cicloni, tempeste, trombe d'aria, vento e Cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia e neve, **quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non**;
- a.2) bagnamenti all'interno dei locali, **purché causati da pioggia, neve o grandine penetrate attraverso rotture, brecce, lesioni del Tetto, delle pareti, dei soffitti e dei Serramenti causate dalla violenza degli eventi sopra indicati**.

Si intendono comunque esclusi i danni causati da:

1. intasamento, trabocco, rottura o Rigurgito di gronde, pluviali o sistemi di scarico;
2. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;

3. formazione di ruscelli, accumulo e scorrimento esterno di acqua, anche piovana, sempre che - relativamente al punto a.2) - l'acqua non sia penetrata all'interno del Fabbricato indicato in polizza attraverso rotture, brecce, lesioni del Tetto, delle pareti, dei soffitti e dei Serramenti causate dalla violenza degli eventi sopra indicati;
 4. gelo;
nonché quelli subiti da:
 5. strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, serre, costruzioni in legno o plastica, gazebo, strutture aventi pareti o copertura in telo o tessuto e tutto il relativo Contenuto, tende esterne frangisole non rigidamente e stabilmente fissate al Fabbricato;
 6. Contenuto all'aperto o sotto tettoie, pensiline, porticati o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti, ad eccezione di Macchinari ed Attrezzature inamovibili che siano ideati per essere collocati all'aperto e destinati ad un uso esterno;
 7. recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e comignoli e simili installazioni esterne, insegne od antenne e simili installazioni esterne;
 8. Lastre e manufatti in cemento amianto o comunque contenenti amianto;
 9. Pannelli Solari, Termici e/o Fotovoltaici se non installati sul Tetto o saldamente ancorati a terra, oppure aventi data di collaudo superiore a 15 anni.
- b) **Sovraccarico di neve**, ossia:
- crollo totale o parziale del Tetto dovuto a rottura delle strutture portanti provocata da sovraccarico di neve, compresi i conseguenti danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei locali ed al Contenuto.
- La garanzia è operante solo se il Fabbricato al cui interno si trova l'Attività Dichiarata risulta conforme alle norme relative ai carichi e sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del Tetto.**

Si intendono comunque esclusi i danni causati da valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad esse conseguenti, nonché i danni subiti da:

- Fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione ed al relativo Contenuto, **a meno che dette opere siano ininfluenti ai fini della presente garanzia;**
- strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, serre, costruzioni in legno, metallo o plastica, gazebo, tettoie e pensiline, strutture aventi pareti o copertura in telo o tessuto e relativo Contenuto;
- Lastre e manufatti in cemento amianto o comunque contenenti cemento amianto.

4.3.6. Acqua e liquidi (valido per i Pacchetti d'Offerta Base, Plus, come indicato in Scheda di Polizza)

La Società indennizza, **nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dall'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**, i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da spargimento di acqua o fuoriuscita di liquidi in conseguenza di:

- a) **Acqua condotta**, ossia:
- rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento, comprese le tubature interrate, **al servizio del Fabbricato o del Macchinario.**
- b) **Trabocchi, Rigurgiti ed occlusioni**, ossia:
- traboccamento di gronde, pluviali ed altri elementi atti a raccogliere l'acqua piovana, **purché causato da un eccezionale accumulo di acqua, con esclusione dei danni dovuti a riduzione di portata da qualunque motivo occasionata o a mancata/carente manutenzione;**
 - Occlusioni verificatesi in pluviali e grondaie del Fabbricato, **esclusivamente se provocate da grandine, neve o ghiaccio;**
 - Rigurgiti di fognature purché non si tratti di fognature pubbliche e **purché il Rigurgito non sia causato da incapacità delle fognature di smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla portata massima.**
- c) **Gelo**, ossia:
- rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento al servizio del Fabbricato o del Macchinario originate da gelo, **ad eccezione di quelli:**
 - ad impianti e condutture, incluse le grondaie, installati all'esterno del Fabbricato, anche se protetti da armadi o nicchie;
 - ad impianti e condutture interrati;
 - avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica o, per i locali sprovvisti in origine di impianti di riscaldamento, oltre le 48 ore dall'assenza di attività lavorativa. In caso di sospensione per festività dell'Attività Dichiarata, il termine è elevato a 96 ore.
- d) **Rotture accidentali di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia** (c.d. sprinkler), incluse le relative alimentazioni, **ad eccezione di quelle verificatesi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia degli impianti sia dei locali protetti dagli impianti stessi.**
- e) **Rottura accidentale di serbatoi, silos, cisterne, vasche e simili contenitori**, nonché delle valvole, dei rubinetti e dei raccordi ad essi collegati. Se assicurata la Partita Contenuto, sono compresi altresì i danni materiali e diretti di dispersione del liquido, **a patto che esso costituisca Merce inerente all'Attività Dichiarata.**

Sono comunque esclusi i danni:

- derivanti da o conseguenti ad imperizia o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole o rubinetti anche se conseguenti a rottura degli stessi;
- verificatesi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, riparazioni, prove e collaudi;
- di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- di fuoriuscita di materiale fuso;
- causati da imperfetta tenuta dei contenitori o da carenza di manutenzione.

Per tutte le garanzie di cui alla presente clausola "Acqua e liquidi", **sono comunque sempre esclusi:**

- a) **i danni causati da:**

- umidità, stillicidio ed infiltrazioni;
- corrosione, usura o vetustà;
- ruscelli ed accumuli esterni di acqua piovana o liquidi;
- rotture ad impianti non al servizio del Fabbricato o del Macchinario assicurato;

b) i danni subiti da:

- Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo, quando le stesse per tipologia, dimensione o peso possano essere riposte su pallets, scaffalature, mensole e/o ripiani.

Sono infine sempre escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

4.3.7. Ricerca e riparazione della rottura (valido per i Pacchetti d'Offerta Base, Plus, come indicato in Scheda di Polizza)

La presente garanzia è prestata **solo nel caso di rottura che abbia interessato un impianto o una condotta di pertinenza o al servizio del Fabbricato o del Macchinario assicurati, entro la Somma Assicurata indicata nella Scheda di Polizza e nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dall'art. "4.8 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".**

a) Liquidi

Solamente a seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della garanzia "Acqua e liquidi", la Società rimborsa, le spese necessariamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per:

- ricercare la rottura, riparare o sostituire le parti di condutture ed i relativi raccordi collocate nei muri, nei pavimenti o interrate, che abbiano dato origine allo spargimento di acqua o liquidi, **purché facenti parte del Fabbricato in cui si esercita l'Attività Dichiarata;**
- demolire e ripristinare le sole parti dei locali in cui si esercita l'attività, ai fini di cui sopra.

Gli impianti e le condutture dovranno essere adibiti ad adduzione o scarico dell'acqua o di altri fluidi, inclusi i sistemi a circuito chiuso o fluido fluente, oppure alla raccolta ed allo smaltimento di acqua piovana.

b) Gas

A seguito di dispersione di gas dagli impianti al servizio del Fabbricato **purché accertata da un tecnico specializzato o dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa**, è compreso il rimborso delle spese sostenute per:

- ricercare la rottura, riparare o sostituire le parti di impianti e condutture, **eccetto quelle interrate, ed i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;**
- demolire e ripristinare le sole parti del Fabbricato ai fini di cui sopra.

Sono comunque escluse le spese derivanti dal maggior consumo causato dallo spargimento di acqua o dalla dispersione di gas, nonché quelle sostenute per adeguare gli impianti erogatori del gas alle normative tempo per tempo vigenti.

4.3.8. Fenomeno elettrico (valido per i Pacchetti d'Offerta Base, Plus, come indicato in Scheda di Polizza)

La Società indennizza, **a Primo Rischio Assoluto, entro la Somma Assicurata indicata nella Scheda di Polizza e nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dall'art. "4.8 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**, i danni materiali e diretti ad apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici dovuti a fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del Fulmine.

Agli effetti della presente garanzia, sono esclusi i danni:

- dei quali debbano rispondere per legge o per contratto il fornitore od il produttore;
- dovuti ad usura, vetustà, logoramento, manomissione, uso improprio o carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- a tubi e valvole elettronici, a lampade ed altre fonti di luce, a resistenze scoperte e fusibili, batterie ed accumulatori;
- dovuti a perdita di dati e relativi supporti, programmi, software e licenze d'uso;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle Cose assicurate.

4.3.9. Lastre (valido per i Pacchetti d'Offerta Base, Plus, come indicato in Scheda di Polizza)

La Società rimborsa, **a Primo Rischio Assoluto entro la Somma Assicurata indicata nella Scheda di Polizza e nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dall'art. "4.8 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**, le spese sostenute per la sostituzione di Lastre distrutte, rotte o danneggiate accidentalmente in modo tale da comprometterne la funzionalità e purché tali Lastre facciano parte del Fabbricato, del Macchinario o dell'Attrezzatura.

Sono incluse le spese necessarie per la rimozione, il trasporto e l'eventuale posa in opera di Lastre nuove, **uguali od equivalenti per caratteristiche.**

Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti al Contenuto, **se assicurato**, provocati dalla rottura delle Lastre stesse.

Agli effetti della presente garanzia, sono esclusi i danni:

- determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione, mancata o carente manutenzione, nonché subiti da Lastre che, alla data di entrata in vigore della presente Polizza, non fossero integre ed esenti da difetti;
- derivanti da operazioni di trasloco;
- derivanti da lavori, anche di rimozione, eseguiti sulle Lastre o sui relativi supporti (incluso il mobilio su cui sono collocate), sostegni, intelaiature, cornici o Serramenti;
- causati alle Lastre da Eventi atmosferici o da eventi sociopolitici e da atti vandalici o dolosi;
- derivanti da crollo di Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del Fabbricato, restauro o lavori edilizi del Fabbricato o lavori stradali nelle immediate vicinanze.

Non sono inoltre rimborsabili le spese sostenute a seguito di rigature, screpolature, scheggiature, danni di natura estetica, nonché quelle sostenute per la sostituzione di lampade a incandescenza, di tubi a fluorescenza intercambiabili o di lettere bruciate appartenenti alle insegne luminose.

4.3.10. Danni ad Impianti ed Apparecchiature Elettroniche (valido per il Pacchetto d'Offerta Plus, come indicato in Scheda di Polizza)

La Società indennizza, **fino a concorrenza della Somma Assicurata indicata nella Scheda di Polizza, nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dall'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**, i danni materiali e diretti agli Impianti ed Apparecchiature Elettroniche, per effetto di:

- imperizia, imprudenza, negligenza, errata manipolazione.

Sono esclusi i danni:

- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o locatore dei beni assicurati;
- da usura, deterioramento, carenza di manutenzione;
- alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.

La presente garanzia si intende prestata a Primo Rischio Assoluto.

4.3.11. Guasti cagionati da ladri (valido per il Pacchetto d'Offerta Plus, come indicato in Scheda di Polizza)

La Società indennizza, **a Primo Rischio Assoluto nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dall'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**, i guasti cagionati dai ladri al Fabbricato e agli infissi in occasione di Furto o rapina consumati o tentati.

4.3.12. Diaria da interruzione di attività (valido per il Pacchetto d'Offerta Plus, come indicato in Scheda di Polizza, in alternativa alla garanzia Maggiori costi documentati)

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "4.7 – Esclusioni" punto 14), in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, che – **se assicurate** - colpisca le partite "Fabbricato", "Contenuto", "Aumento periodico Merci", la Società indennizza all'Assicurato, **nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dall'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**, le perdite che possono derivargli da interruzioni dell'Attività Dichiarata.

La Società indennizza all'Assicurato l'importo della diaria per ogni giorno di inattività totale **limitatamente ai primi novanta (90) giorni consecutivi successivi al Sinistro.**

La Società indennizza all'Assicurato l'importo della diaria per ogni giorno di inattività totale a partire dal quarto giorno successivo a quello del Sinistro e per un massimo di novanta (90) giorni consecutivi.

Ferme restando le esclusioni previste all'art. "4.7 – Esclusioni", sono escluse le perdite o le spese conseguenti a:

- 1) cessazione definitiva dell'Attività Dichiarata, ancorché derivante da Sinistro indennizzabile;
- 2) Sinistro che comporti prolungamento od estensione dell'inattività provocato da:
 - a) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - b) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo di Macchinari e Attrezzature o degli impianti danneggiati o distrutti.

La Diaria da interruzione di attività non è dovuta per danni indennizzabili ai sensi delle garanzie "4.3.6. Acqua e Liquidi", "4.3.7. Ricerca e riparazione della rottura", "4.3.8. Fenomeno Elettrico", "4.3.9. Lastre" e "4.4.1. Merci in refrigerazione", anche se esse sono state acquistate.

La presente garanzia non è operante qualora fosse attivata la garanzia 4.3.13. "Maggiori costi documentati".

4.3.13. Maggiori costi documentati (valido per il Pacchetto d'Offerta Plus, come indicato in Scheda di Polizza, in alternativa alla garanzia Diaria da interruzione di attività)

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "4.7 – Esclusioni" punto 14), in caso di interruzione o sospensione totale o parziale dell'Attività Dichiarata, causata da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società indennizza, **a Primo Rischio Assoluto e fino a concorrenza della Somma Assicurata indicata sulla Scheda di Polizza**, le spese straordinarie necessarie per la ripresa ed il proseguimento dell'Attività Dichiarata, **a condizione che tali spese siano debitamente documentate e sempreché siano sostenute durante il periodo di Indennizzo e riguardino a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- l'uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo del personale;
- le lavorazioni presso terzi, la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'Attività Dichiarata o il ricovero delle Cose non danneggiate, compresi i relativi costi di trasferimento.

Per periodo d'Indennizzo si intende il tempo strettamente necessario per la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo delle Cose assicurate danneggiate o distrutte, **la cui durata massima non potrà eccedere i 30 (trenta) giorni consecutivi dal verificarsi del Sinistro. Non sono pertanto indennizzabili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo d'Indennizzo.**

L'Indennizzo è limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute in modalità straordinaria e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'Attività Dichiarata che sarebbero state comunque sostenute dall'Assicurato in assenza di Sinistro.

La Società non risponde dei maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- Sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente;
- cessazione definitiva dell'Attività Dichiarata, dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

La presente garanzia non è operante qualora fosse attivata la garanzia 4.3.12. "Diaria da interruzione di attività".

4.4 - Garanzie facoltative in entrambi i pacchetti Base e Plus (valide solo se richiamate nella Scheda di Polizza)

4.4.1. Merci in refrigerazione

La Società indennizza, a **Primo Rischio Assoluto e fino a concorrenza della Somma Assicurata alla specifica Partita, nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dall'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**, i danni materiali e diretti alle Merci in refrigerazione a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorigeno;

purché conseguenti:

- a) a danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione;
- b) all'accidentale verificarsi di un guasto o rottura nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia ha effetto a condizione che:

- A) in caso di banchi o armadi frigoriferi:
 - esista contratto di manutenzione preventiva degli impianti di produzione e distribuzione del freddo, se previsto dal costruttore o dall'installatore;
- B) in caso di celle frigorifere:
 - esista contratto di manutenzione preventiva degli impianti di produzione e distribuzione del freddo;
 - esistano dispositivi di controllo, attivi al momento del Sinistro, che consentano al Contraente/Assicurato di rilevare il mancato o anormale mantenimento della temperatura;
 - in caso di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo, il Contraente/Assicurato ne dia avviso alla Società, con il mezzo ritenuto più idoneo, entro 6 ore dall'avvenuta rilevazione;
 - la mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non minore di 12 ore;
 - la mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo abbia avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento delle Merci assicurate tale da impedirne lo smercio come da certificazione dell'Autorità Sanitaria o di altra organizzazione idonea.

La presente garanzia non si applica alle Merci presso terzi indennizzabili ai sensi dell'art. "4.3.1. – Incendio" punto C) lettera g) Macchinario, Attrezzatura e Merci temporaneamente presso ubicazioni diverse da quelle indicate in Polizza.

4.4.2. Macchinario, Attrezzatura e Merci trasportate

La Società indennizza **nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dall'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**, i danni materiali e diretti al Macchinario, all'Attrezzatura e alle Merci durante il trasporto su veicoli di proprietà o a noleggio del Contraente/Assicurato e condotti dallo stesso o da suoi Addetti, per effetto di Incendio o Esplosione non causati da ordigni esplosivi.

La presente garanzia cessa nel momento in cui i beni sono stati scaricati dai veicoli; è operante solo nei limiti del territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino ed esclusivamente:

- **se i beni trasportati sono inerenti all'Attività Dichiarata e non sono altrimenti assicurati;**
- **se il veicolo utilizzato è idoneo ed autorizzato al trasporto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.**

Sono comunque esclusi i danni:

- a Valori, Denaro, Gioielli e Preziosi;
- a veicoli iscritti o da iscrivere al PRA o ad analoghi registri, anche se oggetto dell'Attività Dichiarata;
- a Merci già danneggiate;
- a Merci Infiammabili o Esplosivi;
- a carburanti;
- ad animali vivi;
- a prodotti farmaceutici, tabacchi, sangue ed emoderivati;
- a Merci soggette a trasporto a mezzo di veicoli isotermini/coibentati/frigoriferi o in condizioni di trasporto eccezionale;
- verificatisi in occasione di conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure non abilitato alla guida.

La presente garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e non è valida quando l'Attività Dichiarata consiste in trasporti e logistica (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: corrieri, spedizionieri, recapiti espressi, autotrasportatori, servizi di logistica, imprese di facchinaggio, traslocatori).

4.4.3. Aumento periodico Merci

Con esclusivo riferimento alle Merci, **e per i soli mesi espressamente indicati**, la Somma Assicurata per il Contenuto si intende aumentata di un ulteriore importo. **L'importo dell'aumento ed i mesi in cui esso è previsto sono quelli indicati nella Scheda di Polizza.**

4.5 - Garanzie facoltative e specifiche per tipologia di attività nei pacchetti Base e Plus (valide solo se richiamate nella Scheda di Polizza)

4.5.1. Fustelle farmaceutiche

Quando l'Attività dichiarata è quella di una Farmacia e Parafarmacia, la Società, **a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione**, indennizza, **a Primo Rischio Assoluto e fino a concorrenza della specifica Somma Assicurata indicata sulla Scheda di Polizza e nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dall'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**, anche i danni alle fustelle farmaceutiche. Ai fini della determinazione del danno, di cui alle "Norme che regolano i Sinistri", le fustelle farmaceutiche si considerano Valori.

4.6 - Cose escluse dall'Assicurazione (beni che non assicuriamo)

Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:

- terreni, boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati, animali vivi (questi ultimi salvo quando non siano considerati oggetto dell'Attività Dichiarata in Scheda di Polizza e limitatamente ai danni da Incendio);
- aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscriverne al PRA o ad analoghi registri, a meno che tali beni non costituiscano oggetto dell'Attività Dichiarata in Scheda di Polizza. Sono tuttavia assicurati, anche se iscritti al PRA, i veicoli identificati all'art. 58 del Codice della strada, comma 2 lettera c) e successive modifiche e integrazioni (macchine operatrici, carrelli);
- beni mobili o immobili in leasing, se assicurati da altre polizze;
- merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale, qualora garantite da specifica polizza trasporti;
- linee di trasmissione e distribuzione esterne all'Ubicazione assicurata.

In caso di attività Bed and Breakfast o Affittacamere sono da intendersi sempre esclusi i danni a Gioielli e Preziosi, Oggetti Pregiati, Valori e Denaro di proprietà degli ospiti custoditi fuori dai Mezzi di Custodia, nonché a veicoli e natanti.

4.7 - Esclusioni (eventi che non assicuriamo)

Sono sempre esclusi i danni ai beni assicurati causati da:

- comportamento doloso del Contraente/Assicurato, del coniuge, del Convivente More Uxor o partner dell'unione civile, dei figli, di qualsiasi parente o affine convivente, ovvero – trattandosi di società - dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- Esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fusione, fissione, macchine acceleratrici di particelle atomiche), nonché da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- muffe, contaminazione da sostanze radioattive, contaminazione ambientale, inquinamento in genere dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati o altre informazioni (anche da/a siti web, cloud informatici o simili); operazioni di installazione e/o modifica di programmi; attacco o infezione di virus informatici e malware in genere; accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, Addetti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- smagnetizzazione, errata registrazione, perdita, alterazione, cancellazione o distruzione di dati, programmi o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
- ordinanze o disposizioni di Autorità, Leggi che regolino la costruzione, la ricostruzione, la demolizione o il cambio di uso o destinazione di fabbricati, attrezzature ed apparecchiature, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "4.3 – Oggetto dell'Assicurazione";
- guerra dichiarata e non, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione o invasione militare;
- nazionalizzazione, confisca, serrata, sequestro e/o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, anche locale, di diritto o di fatto;
- bradisismo, terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, variazione della falda freatica, maremoto, marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad essi conseguenti, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno;
- smarrimento o da Furto delle Cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- scoppio al Macchinario e Attrezzatura od all'impianto se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo quelli determinati da azione del fulmine;
- Danno all'Ambiente o sua Minaccia imminente, nonché l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento per come tutti definiti dalla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Sono inoltre sempre esclusi:

- i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento od uso dei beni assicurati, di reddito commerciale od industriale, sospensione del lavoro, maggiori costi sostenuti e/o perdite di profitto e qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "4.3 – Oggetto dell'Assicurazione".

4.8 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

A seguire si riepilogano i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per la Sezione Incendio.

In caso di più Ubicazioni assicurate, i Limiti di Indennizzo si intendono tutti riferiti alla singola Ubicazione.

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Oggetti pregiati, Gioielli e Preziosi	€ 15.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Valori e Denaro	€ 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Merci riferite ad un'attività diversa da quella dichiarata	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Effetti personali degli Addetti e dei clienti	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Cose particolari	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 25.000,00 per Sinistro e Periodo di	==

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
	Assicurazione	
Demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui	10% dell'Indennizzo con il massimo di € 50.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Onorari del perito	5% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Onorari dei progettisti e dei consulenti per riprogettazione, ricostruzione, ripristino	5% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Canoni di affitto	10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Costi ed oneri di urbanizzazione e concessione edilizia	5% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Rimozione, trasporto, deposito temporaneo e ricollocamento	10% dell'Indennizzo con il massimo di € 50.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Macchinario, Attrezzatura e Merci temporaneamente presso ubicazioni diverse	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 25.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi	80% della Somma Assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto, incluso l'eventuale aumento periodico di Merci, per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi		
Cose amovibili o inamovibili all'aperto	15% della Somma Assicurata per il Contenuto, incluso l'eventuale aumento periodico di Merci, con il massimo di € 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Terrorismo e Sabotaggio	30% della Somma Assicurata per Fabbricato e Contenuto, incluso l'eventuale aumento periodico di Merci, con il massimo di € 5.000.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00
Eventi atmosferici	50% della Somma Assicurata per Fabbricato e Contenuto, incluso l'eventuale aumento periodico di Merci, per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Eventi atmosferici		
Danni a tettoie, porticati, pensiline, fabbricati aperti o incompleti, tende frangisole rigidamente e stabilmente fissate al Fabbricato	€ 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Grandine su lucernari, vetro, lastre di cemento, laterizi, metallo, plastica rigida	€ 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Danni a pannelli solari, termici, fotovoltaici	€ 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Sovraccarico neve	50% della Somma Assicurata per Fabbricato e Contenuto, incluso l'eventuale aumento periodico di Merci, per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Acqua e liquidi		
Acqua Condotta	€ 100.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Franchigia € 500,00
Trabocchi, rigurgiti, occlusioni	€ 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Franchigia € 500,00
Gelo	€ 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Franchigia € 500,00
Guasto o rottura accidentale di impianti fissi di estinzione	€ 100.000,00, per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00
Rottura accidentale di serbatoi, silos, cisterne, vasche	€ 100.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Franchigia € 500,00
Dispersione di liquidi	€ 25.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Franchigia € 500,00
Ricerca e riparazione della rottura		
Ricerca e riparazione della rottura	Vedere Allegato GA (o PB) alla Scheda di Polizza	Franchigia € 500,00
Tubi interrati	50% della Somma Assicurata per Ricerca e riparazione della rottura, per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Franchigia € 500,00
Fenomeno elettrico		
Fenomeno elettrico	Vedere Allegato GA (o PB) alla Scheda di Polizza	Franchigia € 500,00

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Danni a pannelli solari, termici, fotovoltaici	50% della Somma Assicurata per Fenomeno elettrico, con il massimo di € 7.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Franchigia € 500,00
Lastre	Vedere Allegato GA (o PB) alla Scheda di Polizza	Franchigia € 250,00
Danni ad impianti ed apparecchiature elettroniche	Vedere Allegato GA (o PB) alla Scheda di Polizza	Franchigia € 500,00
Guasti cagionati dai ladri	€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Franchigia € 500,00
Diaria da interruzione di attività	€ 150,00 al giorno per un massimo di 90 giorni consecutivi per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Franchigia temporale di 3 gg
Maggiori costi documentati	Vedere Allegato GA (o PB) alla Scheda di Polizza	==
Merci in refrigerazione	Vedere Allegato GA (o PB) alla Scheda di Polizza	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00
Macchinario, Attrezzatura e Merci trasportate	5% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Fustelle farmaceutiche	Vedere Allegato GA (o PB) alla Scheda di Polizza	Franchigia € 500,00
Differenziale storico artistico	20% della Somma Assicurata per il Fabbricato, con il massimo di € 250.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO

(la Sezione Furto è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

5.1 - Condizioni di operatività (specifiche solo per la Sezione Furto)

Premesso che:

- A) i locali costituenti il Fabbricato, o la parte di esso che contiene le Cose assicurate, devono essere costruiti in calcestruzzo, cemento armato, laterizi, muratura, vetrocemento armato, Vetro Antisfondamento o Stratificato, pannelli e/o strutture in acciaio o lega metallica fissi o stabilmente ancorati al terreno, oppure in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia;
- B) quando la linea di gronda del Tetto del Fabbricato che contiene le Cose assicurate o i locali che le custodiscono è situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, il Tetto deve essere costruito alternativamente:
- in cemento armato, laterizio armato o vetrocemento armato, senza lucernari o Luci di sorta che consentano l'introduzione all'interno del Fabbricato;
 - con materiali comunemente impiegati nell'edilizia, ma con sottostanti Solai aventi caratteristiche costruttive come descritte al punto precedente,

la garanzia, in merito ai punti sotto indicati e per ciascuna Ubicazione contenente le Cose assicurate, è prestata in base a quanto dichiarato dal Contraente e riportato in Scheda di Polizza.

In particolare:

- a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, quali corde, scale o simili, deve risultare difesa per tutta la sua estensione da Mezzi di Chiusura di tipo Normale o di tipo Rafforzato, così come descritti nelle Definizioni e secondo quanto indicato sulla Scheda di Polizza.

Qualora – come da dichiarazione risultante dalla Scheda di Polizza – i locali contenenti le Cose assicurate siano ubicati all'interno di un Centro Commerciale e comunichino esclusivamente con i locali interni di quest'ultimo, i Mezzi di Chiusura possono essere difformi rispetto alle precedenti prescrizioni, purché risultino conformi quelle del Centro Commerciale.

In caso di attività esercitata all'interno di un chiosco, l'Assicurazione è prestata a condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia, che le Cose assicurate siano poste sottotetto ad una struttura costruita in muratura, metallo o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati in edilizia, che le pareti perimetrali siano chiuse da Serramenti di materiale metallico rigido, che il tetto sia privo di lucernari o Luci che consentano l'introduzione all'interno della struttura.

In caso di Furto perpetrato attraverso Mezzi di Chiusura non conformi a quelli dichiarati dal Contraente e riportati nella Scheda di Polizza, la Società corrisponde all'Assicurato l'importo liquidato a termini di Polizza previa applicazione degli Scoperti indicati all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

Sono invece del tutto esclusi i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i Mezzi di Chiusura.

- b) i locali contenenti le Cose assicurate possono essere protetti da Impianto di Allarme Generico oppure da Impianto di Allarme Collegato a Linee Telefoniche.

Qualora il Contraente dichiari l'esistenza di un Impianto di allarme e tale dichiarazione risulti dalla Scheda di Polizza, l'eventuale inoperatività, il mancato funzionamento o la mancata attivazione dell'impianto stesso, così come l'inosservanza delle prescrizioni di installazione o di manutenzione, comportano l'applicazione degli Scoperti previsti all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

5.2 - Oggetto dell'Assicurazione (cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

In riferimento all'Attività Dichiarata dal Contraente in Scheda di Polizza, si intendono assicurate le Cose descritte nelle Definizioni alla voce Contenuto, poste all'interno dei locali dell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, che deve essere sita nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino.

Si intendono comprese eventuali Cose poste all'interno di Dipendenze e/o Pertinenze, anche se costituenti corpi di Fabbricato separati rispetto all'edificio principale, purché situate nell'Ubicazione o a distanza non superiore a mt. 200 da esso e purché aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura di caratteristiche non inferiori a quelli previsti per l'edificio principale stesso.

Ciò premesso, la Società indennizza nella forma a Primo Rischio Assoluto ed entro le Somme assicurate indicate nella Scheda di Polizza, nei Limiti, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dagli artt. "5.7 – Franchigia di Sezione" e "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie", i danni materiali e diretti al Contenuto assicurato, anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi:

- a) Furto, tentato o consumato, all'interno dei locali contenenti le Cose assicurate, a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali stessi:
- 1) con Scasso, effrazione o rimozione delle difese esterne o dei mezzi di protezione e chiusura dei locali;
 - 2) praticando aperture nei Tetti, nelle pareti, nei Solai;
 - 3) senza Scasso, ossia mediante scalata o per via diversa da quella ordinaria, facendo uso di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali corde, scale o simili) attraverso aperture verso l'esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria dall'esterno;
 - 4) con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
 - 5) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o Scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o

- microprocessore non originali, **purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare i tentativi di apertura e gli orari di accesso ai locali;**
- 6) con uso di chiavi vere, transponder, tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore originali, **che siano state smarrite o sottratte al Contraente/Assicurato, ai suoi Addetti o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate. La garanzia opera dalla data di smarrimento o sottrazione delle chiavi, risultante dalla denuncia alla Pubblica Autorità competente, fino alle ore 24 del terzo giorno feriale successivo alla data di smarrimento indicata nella denuncia;**
- 7) clandestinamente, ossia introducendosi all'interno locali all'insaputa del Contraente/Assicurato o dei suoi Addetti, **a condizione che la refurtiva venga asportata successivamente a locali chiusi;**
- 8) in occasione di Eventi Atmosferici che abbiano provocato aperture o brecce nei locali o ne abbiano danneggiato i Mezzi di Chiusura consentendo, in tal modo, l'introduzione dell'autore del Furto al loro interno;
- 9) mediante concorso nel reato di Addetti, **a condizione che:**
- l'autore del Furto nello svolgimento delle sue mansioni come Addetto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali e degli altri sistemi di chiusura elencati ai punti 5) e 6), né delle chiavi di apertura di particolari mezzi di difesa interni e/o dei Mezzi di Custodia indicati nelle Definizioni;
 - l'autore del Furto nello svolgimento delle sue mansioni come Addetto non sia incaricato della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali dove sono contenute le Cose assicurate;
 - il Furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali l'Addetto adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.
- b) Rapina o Estorsione, tentata o consumata, avvenuta nell'Ubicazione assicurata, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno della stessa e siano costrette a recarsi al suo interno. **Sono esclusi gli eventi estorsivi avvenuti in conseguenza di minacce, azioni intimidatorie, persecutorie ovvero i danni per finalità di ritorsione avvenuti non contestualmente all'impossessamento delle Cose assicurate;**
- c) Furto, tentato o consumato, senza introduzione nei locali contenenti le Cose assicurate:
- attraverso le maglie di saracinesche o di inferriate e le Luci di Serramenti, ove ammesse, **purché esso sia avvenuto con rottura del vetro retrostante;**
 - durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, **esclusivamente fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine fisse e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette da solo vetro fisso ed il Furto avvenga con rottura dello stesso;**
 - durante l'orario di apertura al pubblico, con rottura delle vetrine protette soltanto da vetro ed in presenza di Addetti all'interno dei locali, **con esclusione di Valori, Denaro, Gioielli e Preziosi;**
- d) Atti vandalici commessi durante il Furto e la Rapina o nel tentativo di commetterli.

Nel caso in cui, per l'asportazione delle Cose assicurate, gli autori del Sinistro dovessero utilizzare veicoli che si trovano nei locali dell'Ubicazione o nelle Dipendenze e/o Pertinenze, oppure all'aperto nell'area di esclusiva pertinenza dell'Attività Dichiarata, **la garanzia verrà prestata previa detrazione dello Scoperto indicato all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie".**

Inoltre, in caso di Sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione, la Società rimborsa, **entro i Limiti previsti all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie",** le spese documentate e necessariamente sostenute per:

- cure mediche a seguito di Infortunio subito dai suoi Addetti, in occasione di Rapina o Estorsione, anche tentata;
- il riacquisto o il rifacimento materiale di Cose Particolari sottratte all'Assicurato o a suoi Addetti o danneggiate a seguito di Furto o Rapina, **escluso qualsiasi riferimento a Valori di carattere storico, artistico, scientifico o affettivo e purché tali spese siano state sostenute entro 12 mesi dall'evento che ha generato il danno indennizzabile;**
- corrispondere, **nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria,** gli onorari del perito scelto e nominato conformemente a quanto disposto dalle "Norme che regolano i Sinistri", nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico del Contraente/Assicurato **a seguito della nomina del terzo perito;**
- corrispondere, **nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria,** gli onorari dei progettisti e dei consulenti scelti per la riprogettazione, la ricostruzione ed il ripristino dei beni danneggiati.

5.3 - Estensioni di garanzia sempre operanti

5.3.1. Valori e Denaro all'interno di Mezzi di Custodia

La Società indennizza, **a Primo Rischio Assoluto ed entro i Limiti previsti all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie",** i danni di Furto Rapina, Estorsione, tentati o consumati, a Valori e Denaro riposti nei Mezzi di Custodia all'interno dell'Ubicazione Dichiarata nella Scheda di Polizza.

In caso di Furto, la garanzia opera **a condizione che l'autore del reato si sia introdotto nei locali dell'Ubicazione Dichiarata nella Scheda di Polizza in uno dei modi previsti dall'art. "5.2 – Oggetto dell'Assicurazione" ed abbia successivamente prelevato i beni mediante:**

- **violazione dei Mezzi di Custodia mediante rottura, Scasso, uso di grimaldelli o simili;**
- **asportazione totale dei Mezzi di Custodia.**

5.3.2. Valori e Denaro fuori dai Mezzi di Custodia

La Società indennizza, **a Primo Rischio Assoluto ed entro i Limiti previsti all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie",** i danni di Furto, Rapina, Estorsione, tentati o consumati, a Valori e Denaro ovunque posti all'interno dei locali dell'Ubicazione Dichiarata nella Scheda di Polizza.

In caso di Furto, **la garanzia opera a condizione che:**

- **l'autore del reato si sia introdotto nei locali assicurati in uno dei modi previsti dall'art. "5.2 – Oggetto dell'Assicurazione";**
- **Valori e Denaro siano almeno chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi metallici, registratori di cassa, distributori automatici o macchine dotate di gettoniera a serratura.**

5.3.3. Macchinario, Attrezzatura e Merci temporaneamente presso Ubicazioni diverse da quelle indicate in Polizza

La Società, a parziale deroga dell'art. "5.2 – Oggetto dell'Assicurazione", primo capoverso, **indennizza a Primo Rischio Assoluto ed entro i Limiti previsti all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**, i danni materiali e diretti al Macchinario, all'Attrezzatura o alle Merci, in conseguenza di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione, art. "5.2 – Oggetto dell'Assicurazione" lettere a) e b), **quando gli stessi si trovino temporaneamente presso terzi – inclusa l'abitazione dell'Assicurato – per deposito, lavorazione, esposizione, mostre o fiere, inclusi eventi dimostrativi o promozionali.**

La presente estensione di garanzia vale limitatamente al territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino ed è operante purché:

- i beni assicurati non siano posti all'aperto;
- le caratteristiche costruttive ed i Mezzi di Chiusura dei locali siano conformi a quelli dichiarati ed indicati nella Scheda di Polizza per l'Ubicazione assicurata.

5.3.4. Macchinario, Attrezzatura e Merci all'aperto

La Società, a parziale deroga dell'art. "5.5 – Esclusioni" punto 12), **indennizza a Primo Rischio Assoluto ed entro i Limiti e con gli Scoperti e le Franchigie previsti all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie"**, i danni di Furto, tentato o consumato, a Macchinario, Attrezzatura e Merci, anche quando posti all'aperto o sotto tettoie, pensiline, porticati o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti.

La presente estensione di garanzia è operante a condizione che:

- il Furto sia stato perpetrato secondo una delle modalità previste dall'art. "5.2 – Oggetto dell'Assicurazione", sotto la lettera a) ai punti da 1) a 8);
- le Cose assicurate si trovino all'interno dell'Ubicazione assicurata e che quest'ultima, per la sua intera estensione, sia illuminato durante le ore notturne e sempre protetta da:
 - recinzioni di altezza complessiva non inferiore a mt. 1,80 e costituite da inferriate saldamente ancorate al suolo, oppure da muretto in cemento o laterizi, anche sormontato da inferriate, i cui accessi siano protetti da cancelli o porte metalliche chiuse con serrature o lucchetti antisfondamento ed antistrappo, oppure con altri idonei congegni di bloccaggio, anche elettronici. Nelle recinzioni sono ammesse Luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno senza effrazione delle strutture;
 - Impianto di Allarme Collegato a Linee Telefoniche. In mancanza, è necessaria la presenza di un sistema di video sorveglianza a circuito chiuso con registrazione delle immagini e relativa conservazione per le successive 72 ore.

Nel caso l'Attività Dichiarata abbia ad oggetto veicoli iscritti o da iscrivere al P.R.A., la presente estensione vale anche per il Furto di tali veicoli a condizione che essi siano chiusi a chiave e che le chiavi di avviamento degli stessi siano custodite dentro Mezzi di Custodia posti all'interno dei locali. Sono parificati ai danni di Furto quelli causati ai veicoli dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo a seguito del Furto. Il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o delle singole parti dei veicoli assicurati è compreso nell'Assicurazione **solo se avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi. Sono comunque esclusi dall'Assicurazione gli oggetti contenuti nei veicoli (es: bagagli, indumenti, ecc.).**

5.4 - Cose escluse dall'Assicurazione

(beni che non assicuriamo)

Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:

- a) Cose mobili non attinenti all'Attività Dichiarata in Scheda di Polizza, salvo quanto previsto dall'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie" e fermo l'art. "2.9 – Aggravamento del Rischio";
- b) aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al PRA o ad analoghi registri, a meno che tali beni non costituiscano oggetto dell'Attività Dichiarata in Scheda di Polizza. Sono tuttavia assicurati, anche se iscritti al PRA, i veicoli identificati all'art. 58 del Codice della strada, comma 2 lettera c) e successive modifiche e integrazioni (macchine operatrici, carrelli);
- c) beni in leasing, se assicurati da altre polizze;
- d) piante e animali vivi (questi ultimi salvo quando non siano considerati oggetto dell'Attività Dichiarata in Scheda di Polizza);
- e) Merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di Pertinenza del Fabbricato, qualora garantite da specifica Polizza trasporti;
- f) Impianti ed Apparecchiature Elettroniche, se assicurate con altra polizza Elettronica.

In caso di attività Bed & Breakfast o Affittacamere sono da intendersi sempre esclusi i danni a Gioielli e Preziosi, Oggetti Pregiati, Valori e Denaro di proprietà degli ospiti custoditi fuori dai Mezzi di Custodia, nonché ai veicoli e natanti.

5.5 - Esclusioni

(eventi che non assicuriamo)

Sono sempre esclusi i danni ai beni assicurati:

- **causati da o derivati da:**
 - 1) comportamento doloso o gravemente colposo del Contraente o dell'Assicurato, ovvero – trattandosi di società - dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
 - 2) comportamento doloso o gravemente colposo di:
 - persone legate da vincoli di parentela o di affinità con i soggetti di cui al precedente punto 1), anche se non conviventi;
 - persone che abitano con i soggetti di cui al precedente punto 1) o che occupano i locali del Fabbricato contenenti le Cose assicurate, oppure locali con questi comunicanti a mezzo di uno o più vani di transito non protetti da Serramenti chiusi;
 - persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, salvo quanto previsto all'art. "5.2 – Oggetto dell'Assicurazione" lett. a) punto 9);
 - incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali del Fabbricato che le contengono;
- **verificatisi in conseguenza di:**
 - 3) emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fusione, fissione, macchine acceleratrici di particelle atomiche), nonché produzione, detenzione ed uso di sostanze

- radioattive;
- 4) Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio, **anche se provocati dall'autore del Sinistro;**
 - 5) bradisismo, terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamenti, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, variazione della falda freatica, maremoto, marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad essi conseguenti, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno;
 - 6) guerra dichiarata e non, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione o invasione militare;
 - 7) Eventi sociopolitici quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, Terrorismo e sabotaggio;
 - 8) nazionalizzazione, confisca, serrata, sequestro e/o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, anche locale, di diritto o di fatto;
 - 9) ammanchi, smarrimenti, sparizioni riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo;
 - 10) truffa o Furto con destrezza, **salvo quanto previsto alla garanzia facoltativa di cui all'art. "5.6.1. Portavalori", se operante.**

Sono inoltre sempre esclusi i danni:

- 11) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno, **se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi;** relativamente ai Valori e Denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- 12) alle Cose poste all'aperto, **anche se in aree recintate, ad eccezione delle deroghe previste nelle singole estensioni di garanzia o nelle garanzie facoltative eventualmente richiamate ed operanti;**
- 13) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento od uso dei beni assicurati, di reddito commerciale od industriale, sospensione del lavoro, maggiori costi sostenuti e/o perdite di profitto e qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- 14) Danno all'Ambiente o sua Minaccia imminente, nonché l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento per come tutti definiti dalla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

5.6 - Garanzie facoltative

(valide ed operanti solo se richiamate nella Scheda di Polizza)

5.6.1. Portavalori

La Società indennizza a Primo Rischio Assoluto e fino a concorrenza della Somma Assicurata alla relativa Partita, i danni materiali e diretti in conseguenza di Furto, Rapina o Scippo di Valori e Denaro commesso nei confronti dell'Assicurato, di suoi familiari o Addetti incaricati, mentre trasportano detti Valori e Denaro al di fuori dell'Ubicazione assicurata per trasferirli al domicilio dell'Assicurato, alle banche, a fornitori o clienti e viceversa.

Limitatamente al Furto, la garanzia è operante esclusivamente nei casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso il Denaro ed i Valori e l'impossessamento sia avvenuto in seguito a:

- Infortunio od improvviso maleore dell'Addetto incaricato del trasporto dei Valori e del Denaro;
- azione compiuta con destrezza.

Nella Somma Assicurata, **ed entro i Limiti previsti all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie",** sono comprese le spese sanitarie documentate per Infortunio subito, in occasione di Rapina o Scippo, dall'Assicurato, da suoi familiari o da suoi Addetti incaricati.

La presente garanzia facoltativa:

- **si intende prestata da 2 ore prima dell'apertura dell'Attività Dichiarata fino a 2 ore dopo la chiusura della stessa;**
- **non opera se l'Addetto incaricato, al momento del Sinistro, risulta avere età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni;**
- **è valida limitatamente al territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.**

Alla presente garanzia **non si applica la franchigia di sezione, qualora presente in Polizza. Resta fermo quanto previsto all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".**

5.6.2. Macchinario, Attrezzatura e Merci trasportate

La Società, a parziale deroga dell'art. "5.2 – Oggetto dell'Assicurazione", primo capoverso, **indennizza a Primo Rischio Assoluto ed entro i Limiti e con gli Scoperti e le Franchigie previsti all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie",** i danni materiali e diretti al Macchinario, all'Attrezzatura o alle Merci avvenuti durante il trasporto su veicoli di proprietà o a noleggio del Contraente/Assicurato e condotti dallo stesso o da suoi Addetti.

Ai sensi della presente garanzia, **sono coperti esclusivamente i danni di:**

- Furto conseguente a sottrazione dell'intero veicolo perpetrata con rottura, Scasso o effrazione del veicolo stesso. La garanzia opera **a condizione che il Contraente/Assicurato, a seguito del Sinistro, sia in grado di fornire alla Società le chiavi originali di chiusura e di avvio del veicolo sottratto;**
- Rapina o Estorsione.

La copertura vale per l'intera durata del trasporto e **cessa nel momento in cui le Cose assicurate vengono scaricate dai veicoli. Nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo a condizione che non sia telonato e che sia chiuso a chiave con i cristalli completamente alzati e le portiere bloccate.**

La presente garanzia è operante solo nei limiti del territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino ed esclusivamente:

- **se le Cose trasportate sono inerenti all'Attività Dichiarata e non sono altrimenti assicurate;**
- **se il veicolo utilizzato è idoneo ed autorizzato al trasporto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.**

Sono comunque esclusi i danni:

- a Valori e Denaro, Gioielli e Preziosi;
- a veicoli iscritti o da iscrivere al PRA o ad analoghi registri, anche se oggetto dell'Attività Dichiarata;
- a Merci già danneggiate;
- a Merci Infiammabili o Esplosivi;
- a carburanti;
- ad animali vivi;
- a prodotti farmaceutici, tabacchi, sangue ed emoderivati;

- a Merci soggette a trasporto a mezzo di veicoli isotermeici/coibentati/frigoriferi o in condizioni di trasporto eccezionale;
- verificatisi in occasione di conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure non abilitato alla guida.

La presente garanzia non è valida per Contraenti/Assicurati la cui attività consista in trasporti e logistica (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: corrieri, spedizionieri, recapiti espressi, autotrasportatori, servizi di logistica, imprese di facchinaggio, traslocatori).

5.6.3. Merci in distributori automatici o vetrinette esterne

La Società indennizza, a Primo Rischio Assoluto ed entro i Limiti di Indennizzo e con gli Scoperti e le Franchigie previsti all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie", i danni di Furto, tentato o consumato, a:

- Merci dentro distributori automatici o accettatori esterni, anche non comunicanti con i locali in cui viene svolta l'attività, purché all'interno dell'Ubicazione assicurata e saldamenti fissati al suolo.
- Merci esposte in vetrinette esterne, anche amovibili, sempreché esse siano solidamente fissate a non oltre 20 mt dai locali del Fabbricato contenenti le Cose assicurate e che siano chiuse a chiave o con lucchetti.

La presente garanzia opera esclusivamente in caso di rottura, Scasso, effrazione mediante uso di grimaldelli o arnesi simili, asportazione totale della vetrinetta e, nel caso delle Merci esposte in vetrinette amovibili, esclusivamente durante l'orario di apertura al pubblico ed in presenza di Addetti all'attività, oppure durante i periodi di chiusura diurna tra le ore 8.00 e le ore 20.00.

5.6.4. Fustelle farmaceutiche

Quando l'attività esercitata è quella di una "Farmacia e Parafarmacia", la Società indennizza, a Primo Rischio Assoluto e fino a concorrenza della specifica Somma Assicurata indicata sulla Scheda di Polizza, ed entro i Limiti di Indennizzo e con gli Scoperti e le Franchigie previsti all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie", anche i danni di Furto, Rapina o Estorsione di fustelle farmaceutiche.

Ai fini della determinazione del danno, di cui alle "Norme che regolano i Sinistri", le fustelle farmaceutiche si considerano Valori.

5.7 - Franchigia di sezione

La Franchigia di sezione è operante solo se risulta richiamata nell'allegato GA o PB alla Scheda di Polizza.

In questo caso, tutti i Sinistri indennizzabili saranno pagati previa detrazione dell'importo della Franchigia di sezione indicata nell'allegato stesso.

In caso di Sinistro che preveda uno Scoperto, l'importo della Franchigia di sezione sarà considerato come minimo dello Scoperto.

Le Franchigie ed i minimi di Scoperto previsti dalla tabella che segue, all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie", restano validi solo se superiori alla Franchigia di sezione.

La Franchigia di sezione, anche quando richiamata ed operante, non si applica comunque alla garanzia facoltativa "5.6.1. Portavalori", per la quale resta valido quanto previsto all'art. "5.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

5.8 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

Fermo quanto sancito dall'articolo precedente in merito alla Franchigia di sezione, a seguire si riepilogano i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per la Sezione Furto.

In caso di più Ubicazioni assicurate, i Limiti di Indennizzo si intendono tutti riferiti alla singola Ubicazione.

In caso di concomitanza di più Scoperti, lo Scoperto massimo applicabile sarà pari al 30%.

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Oggetti pregiati, Gioielli e Preziosi	€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Franchigia € 500,00
Effetti personali degli Addetti e dei clienti	€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Franchigia € 500,00
Merici riferite ad un'attività diversa da quella dichiarata	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Atti vandalici al Contenuto assicurato	==	Franchigia € 500,00
Asportazione mediante veicoli che si trovano nei locali dell'ubicazione, nelle eventuali strutture accessorie, oppure all'aperto nell'area di esclusiva pertinenza dell'Attività dichiarata	==	Scoperto 20%
Cure mediche a seguito di infortunio	€ 2.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Franchigia € 500,00
Riacquisto o rifacimento materiale di Cose particolari	€ 2.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Onorari del perito	5% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Onorari dei progettisti e dei consulenti per riprogettazione, ricostruzione, ripristino	5% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Valori e Denaro all'interno di Mezzi di custodia	20% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Valori e Denaro fuori dai Mezzi di custodia	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 2.500,00 per Sinistro e Periodo di	Scoperto 10%

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
	Assicurazione	
Macchinario, attrezzatura e merci temporaneamente presso ubicazioni diverse	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Macchinario, attrezzatura e merci all'aperto	5% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 20% con il minimo di € 250,00
Portavalori	Vedere Allegato GA (o PB) alla Scheda di Polizza	Scoperto 15% con il minimo di € 250,00
Macchinario, attrezzatura e merci trasportate	5% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 20% con il minimo di € 250,00
Merci in distributori automatici o vetrinette esterne	10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 1.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 20% con il minimo di € 250,00
Fustelle farmaceutiche	Vedere Allegato GA (o PB) alla Scheda di Polizza	Franchigia € 500,00
Autoveicoli all'aperto nel caso l'Attività Dichiarata abbia ad oggetto veicoli iscritti o da iscrivere al P.R.A.	20% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 20%
Furto attraverso Mezzi di Chiusura non conformi a quelli dichiarati come normali	==	Scoperto 20%
Furto attraverso Mezzi di Chiusura non conformi a quelli dichiarati come Rafforzati	==	Scoperto 25%
Inesistenza, mancato funzionamento, etc. dell'Impianto di Allarme Generico	==	Scoperto 20%
Inesistenza, mancato funzionamento, etc. dell'Impianto di Allarme Collegato	==	Scoperto 25%
Furto avvenuto all'interno di un chiosco	==	Scoperto 15% con il minimo di € 250,00

6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

(la Sezione Responsabilità Civile è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

6.1 - Condizioni di operatività

(specifiche per la Sezione di Responsabilità Civile)

6.1.1. Massimali e pluralità di Assicurati

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza dei Massimali indicati sulla Scheda di Polizza e nei relativi allegati, rispettivamente per la "Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" e per la "Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)", indipendentemente dal numero di Attività Dichiarate e di Ubicazioni assicurate. In particolare:

- gli importi indicati in prima posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie R.C.T. e R.C.O., la massima esposizione della Società per ogni Sinistro, indipendentemente dal numero di persone o Cose danneggiate;
- gli importi indicati in seconda posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie R.C.T. e R.C.O., la massima esposizione della Società per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
- l'importo indicato nella terza posizione per la Garanzia R.C.T. rappresenta la massima esposizione della Società per danni a Cose, anche se appartenenti a più persone.

I massimali previsti per la garanzia R.C.T. si cumulano con quelli previsti per la Garanzia R.C.O.

Qualora l'Assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Fermo quanto sopra, il Massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato indicato sulla Scheda di Polizza ed in via subordinata, per l'importo residuo, a copertura della Responsabilità Civile degli altri Assicurati. Nel caso di conflitto di interessi tra il Contraente/Assicurato e gli altri Assicurati le garanzie tutte di Polizza operano soltanto a favore del primo.

6.1.2. Estensione territoriale

L'Assicurazione di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) vale per i Sinistri verificatisi nel mondo intero con esclusione di U.S.A., Canada e Messico.

L'Assicurazione di Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) vale per i Sinistri verificatisi nel mondo intero.

Sono fatte salve eventuali deroghe o limitazioni espressamente previste negli articoli che seguono.

6.1.3. Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il partner dell'unione civile, il Convivente More Uxorio, i genitori, i figli – anche adottivi – dell'Assicurato, nonché ogni altro soggetto convivente ed a lui legato da vincoli di parentela o affinità;
- b) quando il Contraente/Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e tutti coloro che si trovino nei loro confronti in una delle posizioni di cui al punto precedente;
- c) quando il Contraente/Assicurato non è una persona fisica, le Società o enti che rispetto al Contraente/Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli amministratori ed il legale rappresentante delle stesse e tutti coloro che si trovino nei loro confronti in una delle posizioni di cui al primo punto;
- d) i Prestatori di Lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
- e) tutte le persone diverse da quelle di cui al punto d) che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il Contraente/Assicurato, subiscano il danno per fatti inerenti alla loro partecipazione, anche in forma occasionale, allo svolgimento dell'Attività Dichiarata con la presente Polizza. Rientrano in questa categoria anche i subappaltatori ed i relativi titolari e prestatori di opera, fatto salvo quanto espressamente derogato all'estensione di garanzia di cui all'art. "6.3.3. Cessione di lavori in subappalto".

Sono invece considerati terzi:

- i titolari e dipendenti di imprese di trasporto, di clienti e di fornitori che, occasionalmente, partecipano ad attività di carico e scarico nel contesto dell'Attività Dichiarata dal Contraente/Assicurato;
- i fornitori di beni o servizi ed i loro dipendenti, a condizione che il danno non derivi dalla partecipazione, anche se occasionale, allo svolgimento dell'Attività Dichiarata con la presente Polizza;
- i liberi professionisti e consulenti in genere, compresi i loro dipendenti, che frequentino l'azienda in ragione del loro incarico o comunque durante l'esercizio dell'attività svolta per conto e nell'interesse del Contraente/Assicurato.

6.2 - Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

6.2.1. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dei Massimali convenuti e nei Limiti, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dall'art. "6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie", di quanto egli sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- danni materiali a Cose;

in conseguenza di un Sinistro avvenuto per fatto accidentale verificatosi in relazione all'Attività Dichiarata nella Scheda di Polizza e nei relativi allegati.

La garanzia è valida anche per le azioni di Rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni tempo per tempo vigenti.

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile dell'Assicurato per fatto doloso delle persone, inclusi gli Addetti, di cui egli debba rispondere a norma di legge.

L'Assicurazione, inoltre, vale anche per le attività complementari ed accessorie a quella esercitata quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) **Proprietà e/o conduzione dei Fabbricati o dei locali che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'Attività Dichiarata, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino.** Sono comprese le relative Pertinenze e Dipendenze, nonché gli impianti fissi o stabilmente installati, dehors e gazebo, terrazzi e balconi, cortili, giardini, parchi, piante ed alberi ad alto fusto, parcheggi pertinenziali, viali e strade private non gravati da servitù pubblica né equiparabili a viali o strade ad uso pubblico, ascensori e montacarichi, antenne e parabole, recinzioni, cancelli, Pannelli Solari Termici e Fotovoltaici, attrezzature sportive e giochi per bambini, **purché fissi e stabilmente installati nell'Ubicazione assicurata, purché aventi carattere di accessoriarietà e complementarietà all'Attività Dichiarata.**

L'Assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile dell'Assicurato in relazione:

- alla manutenzione ordinaria dei Fabbricati o dei locali strumentali all'Attività Dichiarata e delle relative Dipendenze e/o Pertinenze;
- alla committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, come previsti dal D. Lgs. 81/2008 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni) ed eseguiti in conformità al decreto stesso, **purché inerenti a Fabbricati o locali strumentali all'Attività Dichiarata ed alle relative Pertinenze o Dipendenze.** La garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, **purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale;**
- allo spargimento di acqua **solo se conseguente:**
 - 1) **a rottura accidentale di condutture o tubazioni di esclusiva pertinenza dei Fabbricati o dei locali di proprietà dell'Assicurato;**
 - 2) **al Rigurgito di fognature private a servizio dei Fabbricati o locali strumentali all'Attività Dichiarata e di proprietà dell'Assicurato.**

La garanzia opera altresì per la responsabilità civile derivante all'Assicurato relativamente alla committenza delle opere di miglioria edile o di impiantistica **effettuate in qualità di conduttore non proprietario del Fabbricato.**

Qualora i Fabbricati dove si svolge l'Attività Dichiarata siano di proprietà di una società immobiliare collegata/consociata con il Contraente/Assicurato della presente Polizza, la società immobiliare viene considerata come Assicurato aggiunto per la sola responsabilità civile derivante dalla proprietà dei Fabbricati stessi e ferma restando l'esposizione massima della Società che non potrà mai essere superiore ai Massimali indicati nella Scheda di Polizza, anche in caso di corresponsabilità.

Qualora i locali facciano parte di un Fabbricato in condominio, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità relativa alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato, escluso comunque ogni obbligo solidale con i proprietari di altri locali o unità abitative. Qualora il condominio sia garantito con altra Assicurazione, la presente copertura s'intende operante a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai Massimali della Polizza condominiale e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza. Se analoga condizione è prevista nella Polizza condominiale, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

- b) **Proprietà e/o manutenzione di insegne, cartelloni pubblicitari, striscioni, ovunque installati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino, esclusi i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni;**
- c) **Esercizio di mense aziendali, bar, distributori automatici di cibi e bevande ed altri servizi di ristoro situati nell'Ubicazione assicurata. Limitatamente al caso di somministrazione di alimenti guasti o avariati, e ferma l'esclusione del vizio originario del prodotto, sono considerati terzi anche gli Addetti;**
- d) **Servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e punti di pronto soccorso situati nell'Ubicazione assicurata,** compresa la responsabilità personale dei sanitari addetti al servizio ma **esclusa la Responsabilità Civile professionale di questi ultimi;**
- e) **Eventi organizzati all'interno dell'Ubicazione assicurata** quali: visite guidate, corsi di formazione ed aggiornamento professionale, convegni, seminari, presentazioni e dimostrazioni dei prodotti e/o dei cicli di lavorazione;
- f) **Servizi di vigilanza nell'ambito situati nell'Ubicazione assicurata,** effettuato anche con guardiani armati, **purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per la detenzione e l'impiego di armi, e/o con cani da guardia;**
- g) **Servizi di pulizia e servizi antincendio situati nell'Ubicazione assicurata;**
- h) **Organizzazione di attività dopolavoristiche quali, a titolo esemplificativo, manifestazioni e gite aziendali, attività sportive e ricreative, ritrovi, gestione del CRAL aziendale;**
- i) **Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento o rimozione degli stands o simili strutture espositive. A parziale deroga dell'art. "6.1.2. Estensione territoriale", la presente garanzia vale per i Sinistri verificatisi nel mondo intero compresi U.S.A., Canada e Messico.**

Qualora una o più delle attività complementari ed accessorie di cui sopra sia affidata a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, la garanzia sarà operante per la sola Responsabilità Civile derivante a quest'ultimo nella sua qualità di committente.

Nel caso di attività di Bed & Breakfast o Affittacamere l'Assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati agli ospiti esclusivamente in occasione di:

- a) pulizia delle stanze;
- b) alloggio;
- c) somministrazione cibi e bevande limitatamente all'attività di Bed and Breakfast e alla sola prima colazione.

Se risulta attivata la sola garanzia di cui all'art. 6.5.1. "Garanzia limitata alla sola responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati", l'Assicurazione si limita ai danni agli ospiti derivanti dalla proprietà del Fabbricato assicurato ed al cui interno si svolge l'attività di Bed and Breakfast o Affittacamere.

Sono comunque esclusi i danni:

- derivanti dalla prestazione di servizi accessori diversi da quelli sopra indicati quali, a puro titolo esemplificativo, l'esercizio di palestre, piscine, impianti sportivi, l'organizzazione di gite, escursioni, attività ricreative in genere.

6.2.2. Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

Nei limiti dei Massimali indicati sulla Scheda di Polizza e sui relativi allegati, e nei Limiti, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dall'art. "6.6 – Limiti

di **Indennizzo, Scoperti e Franchigie**", la Società tiene indenne il Contraente/Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), per gli Infortuni sofferti dai Prestatori di Lavoro di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Restano comunque sempre escluse le malattie professionali.

La presente garanzia opera a condizione che il Contraente/Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL (per gli Addetti assoggettati a tale copertura) e delle altre disposizioni normative giuslavoristiche tempo per tempo vigenti, incluse quelle sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che il Contraente/Assicurato non sia in regola con gli obblighi suindicati quando ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge tempo per tempo vigenti in materia e detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave del Contraente/Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere (c.d. "Buona fede INAIL").

L'Assicurazione vale anche per le azioni di regresso e di surroga esperite **esclusivamente** dall'INAIL e/o dall'INPS.

Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti nell'attività sono equiparati ai Prestatori di Lavoro subordinato dipendenti dal Contraente/Assicurato.

La presente garanzia opera anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio dai Prestatori di Lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL o distaccati/somministrati da altre aziende, **a condizione che i suddetti Prestatori di Lavoro siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti**. L'Assicurazione vale anche per eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL ai sensi del Codice Civile.

6.3 - Estensioni di garanzia sempre operanti

Le seguenti estensioni di garanzia sono operanti fino alla concorrenza dei Massimali convenuti e nei Limiti, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dall'art "6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

6.3.1. Responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori di Lavoro per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, durante lo svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

Agli effetti di questa garanzia i Prestatori di Lavoro sono considerati terzi tra di loro, **limitatamente ai danni da essi subiti, escluse le Malattie professionali, per morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

In caso di corresponsabilità tra Prestatori di Lavoro, **il Massimale assicurato si intende unico per tutti gli Assicurati e rappresenta comunque la massima esposizione della Società.**

6.3.2. Impiego di veicoli

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato da:

- uso e circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, o ciclo furgoncini senza motore;
- proprietà ed uso di macchinari e attrezzature, anche semoventi, compresi i mezzi di sollevamento e trasporto di materiali e Merci (quali muletti, carrelli e/o simili) **purché gli stessi siano azionati o condotti da persona abilitata a norma delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e che abbia compiuto il sedicesimo anno di età. La garanzia non opera in relazione ai rischi oggetto di obbligo assicurativo ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore e natanti;**
- committenza, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati a terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti **che non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. o al R.I.D., ovvero a lui locati. La garanzia è operante a condizione che i mezzi sopra citati siano condotti da persona abilitata alla guida ai sensi della normativa tempo per tempo vigente e vale anche per i danni fisici cagionati alle persone trasportate, purché il veicolo sia a ciò abilitato ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.**

A parziale deroga dell'art. "6.1.2. Estensione territoriale" la presente estensione di garanzia è valida solo per i Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

6.3.3. Cessione di lavori in subappalto

(solo per lavori ceduti in subappalto per un Fatturato non superiore al 30%)

Nel caso in cui il Fatturato annuo derivante dai lavori ceduti in subappalto dall'Assicurato non superi la percentuale del 30% del totale, l'Assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato stesso per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori o dai prestatori di opere o di servizi (art. 2222 del Codice Civile), mentre eseguono le attività per conto dell'Assicurato stesso. **Questo a condizione che il contratto di subappalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge e fermo il diritto di Rivalsa della Società nei confronti dei responsabili.**

A parziale deroga dell'art. "6.1.3. Persone non considerate terzi", sono considerati terzi, per gli Infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i prestatori di opere o di servizi (art. 2222 del Codice Civile) ed i loro dipendenti, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale, escluse comunque le Malattie professionali.

La garanzia opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il subappaltatore che abbia cagionato il danno.

A parziale deroga dell'art. "6.1.2. Estensione territoriale", la presente garanzia vale solo per i Sinistri verificatisi nel territorio dell'Unione Europea.

Ove il Fatturato annuo derivante dai lavori ceduti in subappalto dovesse eccedere il 30% del totale, la presente estensione di garanzia non deve considerarsi operante.

A questo fine si considererà il Fatturato consuntivo relativo all'annualità di bilancio immediatamente precedente a quella in cui si è verificato il Sinistro.

6.3.4. Attività presso terzi

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti allo svolgimento presso terzi dell'Attività Dichiarata.

A tal fine si precisa che, relativamente ai danni a Cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori, rientrano in garanzia **esclusivamente**

quelle Cose che per volume o peso non possono essere rimosse senza particolare difficoltà in relazione alla tipologia di intervento.

La presente estensione di garanzia vale anche per i danni:

- a) a Cose altrui causati da Incendio, Esplosione e Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) ai locali di terzi dove viene svolta l'Attività Dichiarata.

6.3.5. Interruzione o sospensione di attività di terzi

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, ricettive, agricole, di servizi o professionali di terzi, così come definiti all'art. "6.1.3. Persone non considerate terzi", **purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.**

6.3.6. Somministrazione e vendita di prodotti (esclusi prodotti farmaceutici e galenici)

L'Assicurazione comprende i danni da smercio cagionati dai prodotti somministrati o venduti, **ad esclusione dei preparati galenici e dei prodotti farmaceutici. La garanzia opera entro 1 anno dalla consegna e comunque per Sinistri accaduti e denunciati durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione.**

Sono comunque esclusi i danni:

- riconducibili a modifiche attuate intenzionalmente dal venditore/distributore del prodotto;
- dovuti a difetto originario del prodotto.

Per i soli generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti all'interno dei locali ove si svolge l'Attività Dichiarata, la garanzia è estesa anche ai danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Per i prodotti alimentari, la garanzia è operante **a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme tempo per tempo vigenti in fatto di igiene.**

Per questa garanzia, il Massimale assicurato costituisce il Limite di Indennizzo per anno e Periodo di Assicurazione.

6.3.7. Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi comprende anche i danni a mezzi di trasporto di terzi sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Restano comunque esclusi:

- i danni alle Cose trasportate sui mezzi stessi;
- i danni da Furto e da Incendio;
- i danni conseguenti a mancato uso.

6.4 - Esclusioni

(eventi che non assicuriamo)

Dall'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e dall'Assicurazione di Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), sono esclusi:

1) **i danni causati da o dovuti a:**

- a) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- b) contaminazione ambientale di qualsiasi natura, inquinamento in genere dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad eccezione di quanto previsto all'art. "6.5.2. Danni da inquinamento accidentale", se operante;
- c) biotecnologia, nanotecnologia, ingegneria genetica, prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana, utilizzo di organismi geneticamente modificati o di prodotti che li contengono (OGM);
- d) guerra dichiarata e non, guerra civile;
- e) emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- f) amianto o qualsiasi sostanza, materiale, prodotto contenente amianto;
- g) detenzione od impiego di Esplosivi ed armi di qualsiasi tipo, ad eccezione di quanto previsto dall'art. "6.2.1 Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lettera f);
- h) proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o aree ad esse equiparate relativamente ai rischi oggetto di obbligo assicurativo ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
- i) veicoli a motore, macchinari, impianti e relative attrezzature che siano condotti o azionati da persone non abilitate a norma delle leggi o dei regolamenti tempo per tempo vigenti, o che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- j) proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di unità naviganti a motore, di aeromobili;
- k) operazioni e lavori effettuati su impianti o installazioni ubicate in mare, attività ed operazioni "offshore" e "rigs";
- l) attività e rischi aeronautici di qualsiasi tipo, nonché danni subiti da aeromobili;
- m) umidità, stitilicidio, infiltrazioni o insalubrità dei locali;
- n) Furto di beni o Cose, consumato o tentato;
- o) Smarrimento, errata consegna di beni o Cose;
- p) lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione ad eccezione di quanto previsto all'art. "6.2.1 Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lett. a);
- q) interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, ricettive, agricole, servizi o professionali, ad eccezione di quanto previsto all'art. "6.3.5. Interruzione o sospensione di attività di terzi";
- r) prodotti o Cose dopo la consegna a terzi o la loro messa in circolazione, vizio originario dei prodotti, ad eccezione di quanto previsto agli artt. "6.2.1 Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lett. c), "6.3.6. Somministrazione e vendita di prodotti (esclusi prodotti farmaceutici e galenici)" e "6.5.6. Smercio di preparati farmaceutici";
- s) opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, ad eccezione di quanto previsto all'art. "6.5.5. Responsabilità Civile Postuma";
- t) Malattie professionali da qualunque causa determinate, salvo quanto disciplinato nella garanzia facoltativa di cui all'art. "6.5.3. Malattie

- professionali”;
 - u) perdita, alterazione, distruzione o mancata disponibilità di dati, programmi di codifica o software, malfunzionamento di hardware, software e chips impressi. Uso e abuso di internet, di indirizzi mail, siti web e loro contenuti. Trasmissioni elettroniche di dati, virus informatici di ogni genere, nonché ogni interruzione di attività conseguente a tutto quanto precedentemente riportato, anche se generata da attacco o crimine informatico, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività di rete;
 - v) pagamenti a carattere sanzionatorio (multe, ammende, penali); danni punitivi di qualsiasi natura;
- 2) **i danni a:**
- w) condutture ed impianti sotterranei in genere, nonché quelli ad essi conseguenti;
 - x) Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, detenga o posseda a qualsiasi titolo e/o di cui debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
 - y) Cose movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate, salvo quanto previsto all'art. "6.5.4. Danni a Cose di terzi movimentate", se operante;
 - z) Cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, ad eccezione di quanto previsto all'art. "6.3.4. Attività presso terzi”;
 - aa) Cose sulle quali si eseguono i lavori, incluse le opere in costruzione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;
 - bb) a Cose da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno;
 - cc) all'Ambiente o sua Minaccia imminente, nonché l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento per come tutti definiti dalla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Si intendono inoltre esclusi i danni cagionati da dolo e colpa grave del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1900 del Codice Civile.

6.5 - Garanzie facoltative

(valide solo se richiamate nella Scheda di Polizza)

Le seguenti garanzie facoltative sono operanti fino alla concorrenza dei Massimali convenuti e nei Limiti, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dall'art. "6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie”.

6.5.1. Garanzia limitata alla sola responsabilità civile derivante dalla proprietà dei Fabbricati

In deroga all'art. "6.2.1 Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", si conviene tra le Parti che l'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) è limitata esclusivamente alla responsabilità civile derivante dalla proprietà dei Fabbricati indicati nella Scheda di Polizza, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino.

In caso di attivazione della limitazione di garanzia alla sola proprietà dei Fabbricati o dei locali, quindi, non si intendono valide le "estensioni sempre operanti", di cui all'art. "6.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti”.

Sono comunque comprese le relative Dipendenze e/o Pertinenze, nonché, dehors e gazebo, terrazzi e balconi, cortili, giardini, parchi, piante ed alberi ad alto fusto, parcheggi pertinenziali, viali e strade private non gravati da servitù pubblica né equiparabili a viali o strade ad uso pubblico, attrezzature sportive e giochi per bambini, **purché fissi e stabilmente installati nell'Ubicazione Dichiarata, purché aventi carattere di accessorietà e complementarietà all'Attività Dichiarata.**

L'Assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile dell'Assicurato, in qualità di proprietario del Fabbricato, in relazione:

- alla manutenzione ordinaria dei Fabbricati o dei locali strumentali all'Attività Dichiarata e delle relative Dipendenze e/o Pertinenze;
- alla committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, come previsti dal D. Lgs. 81/2008 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni) ed eseguiti in conformità al decreto stesso, **purché inerenti a Fabbricati o locali strumentali all'Attività Dichiarata ed alle relative Dipendenze e/o Pertinenze. La garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale;**
- allo spargimento di acqua **solo se conseguente:**
 - 1) **a rottura accidentale di condutture o tubazioni di esclusiva pertinenza dei Fabbricati o dei locali di proprietà dell'Assicurato;**
 - 2) **al Rigurgito di fognature private a servizio dei Fabbricati o locali strumentali all'Attività Dichiarata e di proprietà dell'Assicurato.**

Qualora i Fabbricati dove si svolge l'Attività Dichiarata siano di proprietà di una società che svolga attività immobiliare e che sia controllante, controllata o soggetta a comune controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, con il Contraente/Assicurato della presente Polizza, la società proprietaria del Fabbricato viene considerata come Assicurato aggiunto per la sola responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati stessi e ferma restando l'esposizione massima della Società che non potrà mai essere superiore ai Massimali indicati nella Scheda di Polizza, anche in caso di corresponsabilità.

Qualora i locali facciano parte di un Fabbricato in condominio, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità relativa alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato, escluso comunque ogni obbligo solidale con i proprietari di altri locali e/o di unità abitative. Qualora il condominio sia garantito con altra Assicurazione, la presente copertura s'intende operante a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai Massimali della Polizza condominiale e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza. Se analoga condizione è prevista nella Polizza condominiale, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Si prende atto tra le Parti che il Premio relativo alla presente garanzia è determinato in base al Valore di Ricostruzione del Fabbricato dichiarato dal Contraente/Assicurato ed indicato sulla Scheda di Polizza.

6.5.2. Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. "6.4 – Esclusioni" lett. b) e delle Condizioni di operatività alla clausola "Rischio ambientale", l'Assicurazione è estesa ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite esclusivamente a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi o condutture.

Restano comunque esclusi i danni:

- causati da un rilascio graduale nel tempo della sostanza inquinante, anche se derivante da una rottura accidentale di impianti, serbatoi o

condutture;

- causati da rifiuti speciali pericolosi di cui al D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.

6.5.3. Malattie professionali

A parziale deroga dell'art. "6.4 – Esclusioni" lett. t) e dell'art. "6.2.2. Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)", l'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle Malattie professionali **riconosciute dall'INAIL, o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale passato in giudicato.**

La presente garanzia facoltativa opera **a condizione che le Malattie insorgano e si manifestino in data successiva a quella di efficacia della presente Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi dei Prestatori di Lavoro dell'Assicurato o verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e fino alla data di cessazione dell'Assicurazione stessa o, se antecedente a quest'ultima, fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

Ai fini della presente garanzia facoltativa, **i Massimali per Sinistro e per persona assicurati alla garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) ed indicati nella Scheda di Polizza e nei relativi allegati rappresentano la massima esposizione della Società per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione od originati dal medesimo tipo di Malattia professionale. Restano fermi eventuali Limiti di Indennizzo previsti, se inferiori.**

Nell'eventualità in cui la presente Polizza sostituisca senza soluzione di continuità altra Polizza emessa dalla Società per il medesimo rischio, eventuali richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita ma denunciati nel corso di validità della presente Polizza, saranno soggette, in ogni caso, alle condizioni della Polizza sostituita.

La presente garanzia facoltativa non vale:

- a) per le Malattie professionali che si manifestino dopo 1 anno dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- b) per quei Prestatori di Lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- c) per i Prestatori di Lavoro non più in servizio al momento della sottoscrizione del presente contratto e per quelli non assunti a tempo indeterminato;
- d) per la silicosi e per le Malattie professionali conseguenti o dovute all'amianto ed a qualunque prodotto o materiale che contenga amianto;
- e) per i casi di contagio da virus HIV;
- f) per le Malattie professionali riconducibili o connesse a comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: discriminazioni razziali, sessuali o religiose, demansionamenti e molestie di varia natura finalizzati o meno a emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing" o "bossing");
- g) per la intenzionale violazione della normativa in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, tempo per tempo vigente, da parte del Contraente/Assicurato;
- h) per la intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere i fattori patogeni, da parte dei Rappresentanti legali dell'azienda, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata. La presente esclusione non si applica ai danni verificatisi successivamente al momento in cui vengano intrapresi idonei accorgimenti per porre rimedio alla situazione.

Inoltre, la presente garanzia facoltativa non opera nel caso emergano delle dichiarazioni non veritiere rese dal Contraente alla stipula dell'Assicurazione in ordine:

- all'assenza di richieste di risarcimento danni da lui conosciute;
- alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente Polizza;
- all'assenza, nei Fabbricati e nelle Ubicazioni e negli impianti, di processi produttivi non in regola con quanto stabilito dalle Leggi e dai regolamenti tempo per tempo vigenti.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, dei Fabbricati, delle Ubicazioni dei processi produttivi, ispezioni per le quali il Contraente/Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Fermo il disposto dell'art. "10.1.1. Obblighi" e "10. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI", **il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di denunciare tempestivamente alla Società l'insorgenza di una Malattia professionale rientrante nell'Assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.**

6.5.4. Danni a Cose di terzi movimentate

A parziale deroga dell'art. "6.4 – Esclusioni" lett. y) l'Assicurazione è estesa ai danni subiti dalle Cose di terzi rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate nell'ambito del Perimetro Aziendale o presso terzi.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- alle Cose trasportate;
- ai veicoli che sono oggetto specifico dell'attività svolta;
- subiti da veicoli o natanti durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale;
- inerenti i rischi oggetto di obbligo assicurativo ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

6.5.5. Responsabilità Civile Postuma

A parziale deroga dell'art. "6.4 – Esclusioni" lett. s), l'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, opere e Cose inerenti l'Attività Dichiarata, anche se non installati dall'Assicurato stesso, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti, dalle opere e dalle Cose stesse montate, installate o oggetto dei lavori di manutenzione,

riparazione o modifica, dopo l'ultimazione dei lavori e conseguenti ad errata o difettosa esecuzione dei lavori stessi.

L'Assicurazione è valida, **purché l'Assicurato sia in possesso - quando richiesta - dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 37 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.**

La garanzia è prestata per i lavori eseguiti ed i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e, comunque, **non oltre:**

- 10 anni dalla data di fine lavori per le attività di impiantistica cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale n. 37 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- 12 mesi dalla data di fine lavori per le attività non previste dal succitato Decreto.

In entrambi i casi la garanzia è operante per quei lavori **per i quali sussista dichiarazione di conformità o certificato di collaudo, oppure verbale di consegna o regolare fattura/ricevuta fiscale od altro documento equivalente, redatti anteriormente alla data del Sinistro e dalla quale risultino la data effettiva di ultimazione dell'intervento e le caratteristiche dello stesso.** Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a impianti, attrezzature o Cose installate, riparate od oggetto di manutenzione (limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori) e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione/riparazione degli stessi o che si renda necessaria per la ricerca dell'errore o del difetto;
- cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti usati nella lavorazione, da chiunque siano stati fabbricati;
- derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinati;
- cagionati da mancato od intempestivo intervento di manutenzione;
- da interruzioni o sospensioni di attività;
- relativi allo svolgimento di attività edili;
- relativi ad attività di riparazione e manutenzione su biciclette, motocicli, veicoli e natanti;
- da installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili, funivie, seggiovie e simili impianti di risalita;
- subiti da Mercì in refrigerazione, a causa di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo.

Nell'eventualità in cui la presente Polizza sostituisca senza soluzione di continuità altra polizza emessa dalla Società per il medesimo rischio, eventuali richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita ma denunciati nel corso di validità della presente Polizza, saranno soggette, in ogni caso, alle condizioni della polizza sostituita.

6.5.6. Smercio di preparati farmaceutici

A parziale deroga dell'art. "6.4 – Esclusioni" lett. r), quando l'Attività Dichiarata si riferisca ad una farmacia, l'Assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi dallo smercio dei prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. La garanzia opera entro 1 anno dalla consegna e comunque per Sinistri accaduti e denunciati durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione.**

Sono comunque esclusi i danni riconducibili a modifiche attuate intenzionalmente dall'Assicurato.

Per i prodotti galenici ed omeopatici di produzione propria, somministrati o venduti all'interno dei locali ove si svolge l'attività, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

La validità della presente garanzia facoltativa è subordinata al possesso da parte degli Addetti alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività.

Per questa garanzia, il Massimale assicurato costituisce il Limite di Indennizzo per Periodo di Assicurazione.

6.5.7. Attività stagionale

Oltre agli Addetti dichiarati e indicati sulla Scheda di Polizza e relativi allegati, l'Assicurato potrà avvalersi di ulteriori Addetti, a titolo stagionale, **entro il numero massimo di 10 (dieci) unità e per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, anche non continuativi, nell'arco di ogni Periodo di Assicurazione.**

Resta fermo che il numero complessivo di Addetti, anche considerando l'attività stagionale, **non può mai superare i 25 (venticinque).**

L'estensione opera sia ai fini della garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), sia ai fini della garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.).

Qualora il numero dei Prestatori di Lavoro stagionali aumentasse rispetto al numero suindicato, **il Contraente si obbliga a richiedere l'immediata sostituzione della Polizza alla Società per l'adeguamento delle condizioni normative e tariffarie. Ove non ottemperi a detto impegno, in caso di Sinistro, la Società applicherà il disposto di cui all'art. "10.3.3. Assicurazione parziale".**

6.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

I Limiti di Indennizzo indicati nella seguente tabella sono una parte del Massimale di riferimento e rappresentano la massima obbligazione della Società, per ogni Sinistro e, quando previsto, per ogni Periodo di Assicurazione.

EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)	Vedere Allegato GA (o PB) alla Scheda di Polizza	Franchigia € 2.500,00
Danni a Cose di terzi da spargimento d'acqua o Rigurgito di fognature private	==	Franchigia € 500,00
Servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati o con cani da guardia	==	Franchigia € 250,00

EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Committenza auto ai sensi del 2049 c.c.	€ 100.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Franchigia € 250,00
Attività presso terzi	€ 50.000,00 solo per i danni alle Cose, per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00, per tutti i danni alle Cose
Interruzione o sospensione di attività di terzi	€ 100.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00
Danni a mezzi sotto carico e scarico	€ 100.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Franchigia € 250,00
Danni da inquinamento accidentale	€ 150.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00 per tutti i danni alle Cose
Malattie professionali	50% del Massimale per Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.), con il massimo di € 750.000,00, per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Danni a Cose di terzi movimentate	€ 2.500,00 per Sinistro con il massimo di € 5.000,00 per Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00
Responsabilità Civile Postuma	€ 200.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 per tutti i danni alle Cose

7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE DANNI ALL'AMBIENTE

(la Sezione Danni all'Ambiente è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

7.1 - Condizioni di operatività

In merito a quanto di seguito riportato, la presente sezione Danni all'ambiente - per ciascuna Ubicazione assicurata - **è prestata in base a quanto dichiarato dal Contraente e riportato nella Scheda di Polizza.**

7.1.1. Natura determinante del consenso delle dichiarazioni rese

Il Contraente e la Società concordano che le dichiarazioni di seguito rese dal Contraente all'art. "7.1.2. Dichiarazioni del Contraente" costituiscono il presupposto sul quale si forma il consenso contrattuale e che quindi le stesse sono determinanti per la volontà a contrarre della Società. Pertanto, in caso di dichiarazioni non veritiere o incomplete o reticenti troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

In caso di pluralità di Assicurati o di diversità fra Contraente ed Assicurato, ai fini della presente copertura e di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, **il Contraente garantisce che le dichiarazioni di cui all'art. "7.1.2. Dichiarazioni del Contraente" sono rese anche in nome e per conto dell'Assicurato e risultano veritiere e complete.**

7.1.2. Dichiarazioni del Contraente

Fermo quanto previsto dall'art. "7.1.1. Natura determinante del consenso delle dichiarazioni rese", il Contraente dichiara, con riferimento a tutto il periodo temporale oggetto di copertura della presente Polizza, anche antecedente la sua stipula:

- di non essere a conoscenza di circostanze dalle quali potrebbe derivare un Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza;
- di rispettare tutte le norme, prescrizioni e regolamenti vigenti ed applicabili alla propria attività, dei propri dipendenti e/o collaboratori, degli eventuali terzi subappaltatori o ausiliari e del loro personale, che dichiara di conoscere, ivi incluse, a titolo di esempio non esaustivo, quelle relative alle autorizzazioni ambientali, alla tutela ambientale ed alla sicurezza sul lavoro.

Il Contraente dichiara inoltre di rispettare quanto segue:

PER TUTTI I RISCHI ASSICURATI

A) Manutenzione

L'Assicurato effettui la manutenzione ordinaria e straordinaria dei Macchinari e Attrezzature e dei dispositivi di sicurezza e controllo conformemente alle istruzioni fornite dal costruttore, assemblatore, installatore dei Macchinari e Attrezzature e dei dispositivi di sicurezza e controllo e/o secondo le migliori best practice applicabili;

B) Sostanze risultanti dal processo produttivo assicurato non normative

Qualora le produzioni e lavorazioni del processo industriale relativo all'attività descritta in Polizza producano anche come intermedi, semilavorati o scarti, sostanze non oggetto di normazione da parte della Legge o dell'Istituto Superiore della Sanità o di Enti locali con riferimento a limiti quantitativi di presenza delle stesse nelle matrici ambientali o negli scarichi, l'Assicurato dichiara, nel rispetto del Principio di Precauzione, di far riferimento ed attenersi alle prescrizioni ed ai limiti eventualmente previsti dalle linee guida, raccomandazioni e indicazioni - anche internazionali - di settore.

PER I SITI ASSICURATI

C) Elementi Interrato monoparete contenente Sostanze Pericolose

L'Assicurato, in presenza nei Siti Assicurati di elemento Interrato monoparete:

- 1) sottoponga il serbatoio, avvalendosi di professionista/società specializzata, a controllo di integrità strutturale ogni 10 anni, o al momento della rimessa in servizio in caso di inutilizzo per più di due anni, alle verifiche e/o interventi raccomandati a seguito dei controlli stessi per garantire la tenuta del serbatoio stesso. Il controllo di integrità comprende anche la misura dello spessore delle pareti del serbatoio e del sistema di protezione catodica;
- 2) alternativamente a quanto previsto dal precedente punto "1)", effettui regolarmente, avvalendosi di professionista/società specializzata, Prove di Tenuta ogni 5 anni per i serbatoi di età inferiore a 10 anni e ogni due anni per i serbatoi di età superiore ai 10 anni;

D) Rete Reflui

in presenza di rete reflui Interrata (esclusi reflui civili e acque meteoriche avviate a infiltrazione o scarico), effettui una video ispezione o controllo strutturale o test di tenuta ogni 10 anni avvalendosi di professionista/società specializzata;

E) Condotte di adduzione contenenti Sostanze Pericolose

In presenza di Condotte di adduzione nei Siti Assicurati contenenti Sostanze Pericolose:

- per le condotte Interrate adotti il metodo dell'incamicatura o del posizionamento in canalette impermeabili che recapitino eventuali perdite in appositi pozzetti impermeabili ed ispezionabili;
- per le condotte fuori terra e per le Interrate in alternativa al punto precedente, effettua verifiche di integrità strutturale ogni 10 anni avvalendosi di professionista/società specializzata.

F) Bacino di contenimento per serbatoio o vasca non Interrati contenenti Sostanze Pericolose

In presenza di serbatoio o vasca non Interrato contenenti Sostanze Pericolose, predisponga in un apposito bacino di contenimento che abbia le seguenti caratteristiche:

- 1) Impermeabilizzato (con verifica biennale della tenuta impermeabile);
- 2) privo di scarico (oppure con tubazione di scarico con valvola normalmente chiusa ed aperta solo in presenza di supervisione umana continua);
- 3) di dimensioni pari alla maggiore risultanza di uno dei seguenti criteri:
 - I. una capacità del 10% superiore al volume del serbatoio di dimensioni maggiori ivi contenuto;
 - II. una capacità pari ad 1/3 della sommatoria dei volumi dei serbatoi ivi presenti;
- 4) regolarmente e costantemente mantenuto pulito, cioè liberato da eventuali sostanze chimiche fuoriuscite dagli impianti contenuti.

7.2 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare in conseguenza di un Danno all'Ambiente o di una sua Minaccia Imminente - anche in virtù del Principio di Precauzione - secondo i termini e nei limiti di

seguito previsti:

A) Danno all'Ambiente Da Evento Futuro (Regime Loss Occurrence)

Il Danno all'Ambiente o la sua Minaccia Imminente – ai fini dell'indennizzabilità con la presente Polizza – devono rispettare tutte le seguenti condizioni, ovvero essere:

1. causati dai Rischi Assicurati indicati nella Scheda di Polizza;
2. originati da un evento verificatosi e manifestatosi durante il Periodo di Vigenza della Polizza e che sia conseguenza di comportamenti dell'Assicurato:
 - inconsapevoli ed involontariamente trasgressivi di leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative e/o giudiziarie o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dei Rischi Assicurati;
 - e comunque non in contrasto con gli artt. "7.1.1. Natura determinante del consenso delle dichiarazioni rese" e "7.1.2. Dichiarazioni del Contraente" della presente Polizza.

B) Danno all'Ambiente Da Evento Passato – Retroattività dieci anni (Regime Loss Occurrence)

Il Danno all'Ambiente o la sua Minaccia Imminente – ai fini dell'indennizzabilità con la presente Polizza – devono rispettare tutte le seguenti condizioni, ovvero essere:

1. causato dai Rischi assicurati indicati in Polizza;
2. originato da uno o più eventi verificatisi nei dieci anni precedenti la stipula della Polizza, sconosciuti all'Assicurato al momento della sottoscrizione della Polizza e manifestatisi durante la sua Vigenza e che siano conseguenza di comportamenti dell'Assicurato:
 - inconsapevoli ed involontariamente trasgressivi di leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative e/o giudiziarie o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dei Rischi assicurati,
 - e comunque non in contrasto con gli artt. "7.1.1. Natura determinante del consenso delle dichiarazioni rese" e "7.1.2. Dichiarazioni del Contraente" della presente Polizza.

Premesso che il punto A opera per il futuro e il punto B per i dieci anni precedenti la stipula, l'operatività dei due punti è indipendente l'una dall'altra e vincolata al rispetto delle dichiarazioni di cui all'art. "7.1.2. Dichiarazioni del Contraente" della presente Polizza come di seguito descritto:

- Il punto A sarà operante alla tassativa condizione che entro tre mesi dalla stipula l'Assicurato provveda ad attuare quanto previsto all'art. "7.1.2. Dichiarazioni del Contraente" della presente Polizza, qualora tali disposizioni non fossero già rispettate;
- il punto B sarà operante, entro un massimo di dieci anni precedenti la stipula della Polizza, a partire dal momento in cui l'Assicurato abbia ottemperato le disposizioni previste all'art. "7.1.2. Dichiarazioni del Contraente" della presente Polizza.

7.3 - Spese indennizzabili

Sono comprese in garanzia per entrambi i punti "A – Danno all'Ambiente da Evento Futuro (Regime Loss Occurrence)" e "B – Danno all'Ambiente da Evento Passato – Retroattività dieci anni (Regime Loss Occurrence)":

- a) le spese per Interventi di Emergenza ed Interventi di Ripristino come previsti dalla normativa vigente;
- b) quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un Sinistro risarcibile ai sensi di Polizza per:
 - morte e lesioni personali;
 - distruzione e deterioramento materiale di Cose che si trovino all'esterno dei Siti Assicurati o a tutte le Cose che subiscano un danno **in occasione di lavorazioni presso terzi;**
 - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni **che si trovino all'esterno del Sito Assicurato, nell'area interessata dal Danno all'Ambiente non in consegna o custodia all'Assicurato ovvero dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo.**

Con riferimento agli Interventi di Emergenza ed Interventi di Ripristino, le spese comprendono anche:

- analisi e monitoraggi;
- eventuali danni a Beni dell'Assicurato causati dagli interventi strettamente necessari per l'esecuzione delle analisi e monitoraggi di cui sopra;
- redazione di documenti richiesti dagli enti;
- Interventi strettamente necessari per bloccare la sorgente del Danno all'Ambiente o comunque la sua Minaccia Imminente, qualora la stessa sia ancora attiva. Tali interventi non comprendono la sostituzione di impianti o loro parti;
- progettazione ed esecuzione degli Interventi di Emergenza e degli Interventi di Ripristino.

Non costituiscono Interventi di Emergenza ed Interventi di Ripristino gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, i cui costi non sono quindi a carico della Società.

Il rimborso delle spese per Interventi di Emergenza ed Interventi di Ripristino **avverrà al definitivo compimento degli interventi previsti in virtù di autocertificazione agli enti preposti o comunicazione da parte degli stessi, come previsto dalla normativa vigente. La Società ha la facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle spese.** In caso di denuncia di Sinistro, la Società sostiene le spese per lo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria all'accertamento del danno finché ne ha interesse ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.

7.4 - Danno da Cambiamenti Climatici e Eventi Naturali Estremi

A seguito di Sinistro indennizzabile, la Polizza opera per:

a) Spese legali

Le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato per i danni di cui ai seguenti punti b) e c), come normato dall'art. "10.4.4. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali".

b) Cambiamenti Climatici

Per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare, a fronte di richieste di risarcimento di soggetti o enti privati, per danni determinati da Cambiamenti Climatici, manifestatisi durante il Periodo di Vigenza della Polizza e che siano anche solo parzialmente addebitabili a comportamenti dell'Assicurato

nel rispetto di quanto previsto dall'art. "7.2. Oggetto dell'Assicurazione". La presente garanzia è prestata a condizione che la gestione della lite venga affidata in capo alla Società nei termini previsti dall'art. "10.4.4. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali". La Società, pertanto, non risulta obbligata a tenere indenne l'Assicurato dalle Spese per la fattispecie prevista dalla presente garanzia, qualora non abbia consentito la gestione della lite da parte della Società e si sia difeso con legali o esperti la cui nomina non sia stata ratificata dalla Società medesima.

c) **Eventi Naturali Estremi**

Per i danni o le spese, a seguito di Sinistro indennizzabile, derivanti da fatti causati da Eventi Naturali Estremi. In caso vengano erogati fondi pubblici a titolo di finanziamento per gli Interventi di Emergenza e per gli Interventi di Ripristino del Danno all'Ambiente causato da un Evento Naturale Estremo e già saldate dalla Società all'Assicurato, tale somma sarà restituita alla Società per l'importo corrispondente a quanto finanziato.

7.5 - Obbligo di denuncia - necessità di intervento della Pubblica Amministrazione

Le garanzie prestate sono operanti a condizione che i fatti per cui si chiede l'Indennizzo siano stati denunciati entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge alle autorità competenti o siano stati oggetto di notifica o ordinanza a procedere dalle stesse.

7.6 - Denuncia cumulativa

Qualora l'autodenuncia dell'Assicurato o la notifica/ordinanza degli enti preposti riguardino più eventi accaduti in tempi diversi e/o relativi a differenti cause di Danno all'Ambiente o di sua Minaccia Imminente, **la garanzia opererà soltanto per le conseguenze degli eventi accaduti durante il Periodo di Vigenza della Polizza ed a condizione che gli eventi stessi siano riferibili ad attività rientranti nei Rischi Assicurati e siano rispettate le condizioni di operatività della garanzia della presente Sezione.**

7.7 - Comunicazioni per cessione, interruzione o procedura concorsuale dell'Attività

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata o PEC:

- a) se effettua attività propedeutiche all'interruzione dell'Attività Dichiarata. La comunicazione **deve essere inviata alla Società** entro 30 giorni dall'avvio delle stesse o, in caso di interruzione provvisoria o definitiva entro 5 giorni dall'interruzione;
- b) se uno o più dei Siti Attivi assicurati è oggetto di una cessione di proprietà. La comunicazione **deve essere inviata alla Società** entro 5 giorni dalla firma dell'Accordo Preliminare;
- c) se ha in corso una procedura concorsuale. La comunicazione **deve essere inviata alla Società** entro 5 giorni dall'avvio del procedimento.

L'eventuale inadempimento delle presenti disposizioni comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla presente Sezione.

Nel caso di cui alla precedente lettera c), la comunicazione alla Società potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato, e anche in tal caso **l'eventuale inadempimento comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.**

7.8 - Ispezioni tecniche e documentazione

La Società, direttamente o tramite propri incaricati, ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dei Rischi Assicurati, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le informazioni e la documentazione richiesta, ai fini della valutazione del rischio e della assicurabilità dello stesso.

La mancata disponibilità dell'Assicurato a fornire la collaborazione richiesta può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

7.9 - Delimitazioni dei Rischi Assicurati

Risultano estranei all'oggetto della copertura assicurativa e quindi non rientrano nelle garanzie prestate i danni:

- a) causati da beni prodotti dall'Assicurato dopo la loro consegna a terzi;
- b) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica, soggetti ad assicurazione obbligatoria;
- c) derivanti da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, cyber crime, scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti di terrorismo, atti vandalici e/o dolosi anche commessi da terzi, compresi furto e rapina;
- d) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) causati da - o connessi - in qualsiasi modo a amianto o a materiali contenenti amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri, a PFAS, a fibre ceramiche e a lane minerali;
- f) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- g) derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- h) derivanti dalle obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge;
- i) relativi a rimozione, sgombero e/o smaltimento di rifiuti, merci danneggiate e macerie derivanti da incendio, nonché i danni derivanti dal mancato, parziale e/o ritardato smaltimento degli stessi.

7.10 - Sanzioni e penali

L'Assicurazione non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura, incluso ogni tipo di penale contrattuale, inflitte all'Assicurato.

7.11 - Esclusione dal novero dei terzi

Non sono considerati terzi, né Assicurati, se non espressamente previsti in Polizza:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine o convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) gli Addetti che subiscano il danno in conseguenza ovvero in occasione della loro partecipazione materiale all'Attività Dichiarata;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile, ovvero le società facenti parte la stessa Associazione Temporanea d'Impresa ("ATI").

7.12 - Regime Temporale - Loss Occurrence

La garanzia opera per i Sinistri verificatisi durante il Periodo di Vigenza della Polizza alle condizioni specificate, salvi i termini di denuncia previsti dalla legge.

Nel caso di modifiche ai Rischi Assicurati e in particolare in caso d'inserimento di uno o più Siti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la copertura decorrerà dalla data di effetto della sostituzione di Polizza.

7.13 - Limiti di Indennizzo

Il Massimale indicato nella Scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona il Danno all'Ambiente.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Sezione di Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Vigenza della Polizza.

7.14 - Scoperto

Le garanzie previste nella presente Sezione sono prestate, per ogni Sinistro, con lo Scoperto del 10% dell'importo liquidabile, con un minimo pari all'5,00% del Massimale indicato nella Scheda di Polizza ed un massimo pari al 5,00% del Massimale indicato nella Scheda di Polizza.

7.15 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i Danni all'Ambiente verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nei territori dei Paesi Stati membri dell'Unione Europea e degli altri Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, nonché in Svizzera e Regno Unito.

7.16 - Servizi a disposizione dell'Assicurato

7.16.1. Servizio Prevenzione Danni All'Ambiente

Ai fini di una migliore gestione dei rischi di responsabilità ambientale, riduzione delle emissioni di gas serra e implementazione della Certificazione UNI Ambiente Protetto. L'Assicurato ha diritto a:

- **Training Rischi Ambientali**

Una giornata all'anno di formazione sulla gestione dei rischi ambientali erogata in collaborazione con Istituti Universitari ed esperti in materia e accesso a materiale formativo relativo a Risk Management, gestione dell'emergenza, normativa ambientale, gestione dei rapporti con i media.

Iscrizione ai corsi e consultazione materiale formativo al seguente link: <https://www.cineas.it/formazione/eventi/training-rischi-ambientali/>

Accedendo al link sopra riportato è possibile:

- a. consultare il programma dei prossimi corsi in calendario, i nominativi dei docenti, nonché iscriversi ai suddetti corsi erogati in collaborazione con CINEAS e Pool Ambiente;
- b. accedere al materiale formativo.

I corsi e il materiale formativo hanno l'obiettivo di supportare l'Assicurato per una migliore gestione dei rischi di responsabilità ambientale.

La partecipazione ai corsi dà diritto all'ottenimento dei crediti formativi riconosciuti da CERSA per le figure di HSE Manager e Responsabile Security.

Per ricevere maggiori informazioni sui corsi e crediti formativi è possibile scrivere alla seguente mail: info@cineas.it.

- **Strategia Climatica**

Accesso a una piattaforma dedicata ai Cambiamenti Climatici per supportare l'Assicurato in una riduzione delle proprie emissioni di gas serra e per una transizione verso la neutralità climatica.

- È possibile accedere alla piattaforma attraverso il seguente link: <https://strategiaclimatica.lifegate.it> **Consulenza Per La Certificazione Uni "Ambiente Protetto"**

Qualora l'Assicurato sia interessato ad implementare la Certificazione UNI "Ambiente Protetto" (PdR UNI 107:2021) potrà richiedere il supporto da parte di tecnici esperti forniti dalla Società per una consulenza nell'implementazione della Prassi scrivendo alla seguente mail: supportoambienteprotetto@poolambiente.it.

8. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA

(la sezione di Assistenza è sempre operante)

8.1 – Garanzia Assistenza Impresa

La Struttura Organizzativa, fornisce le Prestazioni di seguito descritte per un numero massimo di 3 (tre) volte per Periodo di Assicurazione, nell'Ubicazione indicata in Scheda di Polizza.

8.1.1. Prestazioni

1) Invio di un fabbro

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un fabbro per:

- Furto o tentato Furto;
- smarrimento o rottura delle chiavi;
- guasto della serratura;

che rendano impossibile l'accesso ai locali assicurati o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

La Società terrà a proprio carico i costi per l'uscita, la manodopera e il materiale necessario alla riparazione del danno **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.**

Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai Massimali resteranno a carico dell'Assicurato.

2) Invio di un idraulico

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un idraulico per:

- allagamento;
- infiltrazione;
- mancanza d'acqua;
- mancato scarico delle acque nere;

dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa invierà un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

La Società terrà a proprio carico i costi per l'uscita, la manodopera e il materiale necessario alla riparazione del danno **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.**

Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai Massimali resteranno a carico dell'Assicurato.

3) Invio di un elettricista

Se in tutti i locali assicurati manca la corrente elettrica per un guasto:

- agli interruttori di accensione;
- alle prese di corrente;
- agli impianti che distribuiscono la corrente all'interno dei locali assicurati;

la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

La Società terrà a proprio carico l'uscita, la manodopera dell'elettricista e il materiale necessario alla riparazione del danno **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.**

Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai Massimali resteranno a carico dell'Assicurato.

4) Invio di un termoidraulico

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un tecnico per un guasto:

- della Caldaia;
- dello scaldabagno;
- del Boiler;
- all'Impianto di Condizionamento dei locali assicurati;

la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione **esclusi sabato, domenica e festivi.**

La Società terrà a proprio carico i costi per l'uscita, la manodopera ed il materiale necessario alla riparazione del danno **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.**

Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai Massimali resteranno a carico dell'Assicurato.

5) Invio di un serrandista

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un serrandista per:

- smarrimento o rottura delle chiavi;
- guasto o Scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali assicurati;
- Furto o tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, che abbia compromesso la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza;

la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione, **esclusi sabato, domenica e festivi.**

La Società terrà a proprio carico i costi per l'uscita, la manodopera e il materiale necessario alla riparazione del danno **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.**

Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai Massimali resteranno a carico dell'Assicurato.

6) Invio di un vetraio

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un vetraio a seguito di rottura vetri esterni dei locali assicurati in seguito a Furto o tentato Furto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione, **esclusi sabato, domenica e festivi.**

La Società terrà a proprio carico i costi per l'uscita, la manodopera e il materiale necessario alla riparazione del danno **fino ad un massimo di Euro**

300,00 per Sinistro.

Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai Massimali resteranno a carico dell'Assicurato.

7) Fornitura temporanea di energia elettrica

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kW correlato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione.**

Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai massimali resteranno a carico dell'Assicurato.

8) Rientro anticipato

Qualora, gli Addetti dell'Assicurato si trovino in viaggio in Italia o all'estero per motivi di lavoro e in conseguenza di Furto, tentato Furto, Incendio, debba rientrare immediatamente presso il proprio esercizio, la Struttura Organizzativa fornirà agli Addetti dell'Assicurato, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata.

La Società terrà a proprio carico le relative spese, **fino ad un massimo complessivo per Sinistro di Euro 500,00** se il viaggio di rientro avverrà in Italia o dall'estero.

Successivamente l'Assicurato dovrà documentare, su richiesta della Struttura Organizzativa, le cause del Sinistro.

Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai Massimali resteranno a carico dell'Assicurato.

9) Invio di un sorvegliante

Se l'Assicurato necessitasse di un sorvegliante per i locali assicurati a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto che abbiano pregiudicato il funzionamento dei Mezzi di Chiusura atti a garantire la sicurezza, la Struttura Organizzativa provvederà a contattare una società di vigilanza che invierà un sorvegliante.

La Società terrà a proprio carico la spesa del sorvegliante **fino ad un massimo di 8 ore consecutive per Sinistro.**

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o fosse già stato contattato un Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura Organizzativa.

Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai Massimali resteranno a carico dell'Assicurato.

8.2 – Garanzia Assistenza Digitale Sicuro

(operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

Digitale Sicuro è il portale che protegge i dati personali dell'Assicurato sempre e ovunque, accessibile all'indirizzo "<https://hdibancasellapmi-digitalesicuro.myidentityprotectiononline.com>". L'Assicurato riceverà una mail per poter accedere ai servizi del portale e potrà navigare in internet, utilizzando il suo smartphone / tablet / pc, con la massima tranquillità. Utilizzando Digitale Sicuro potrà usufruire dei seguenti servizi accessori resi da Europ Assistance senza oneri a suo carico:

- **Monitoraggio dati online:** i dati che l'Assicurato inserirà nel portale nella sezione "I tuoi dati da monitorare" verranno ricercati in internet e nel darkweb. Nel caso venissero trovati, un sistema di avviso notificherà immediatamente all'Assicurato le informazioni rilevate con l'indicazione del livello di rischio e le azioni da intraprendere.
- **Protezione dei computer:** l'Assicurato potrà scaricare la suite Online Data Protection (di seguito "suite ODP") sui propri computer (fino ad un massimo di 5 PC). La suite ODP è costituita da tre software che proteggono i dati personali dell'Assicurato mentre utilizza il PC. In particolare i software installati proteggono dai malware (software dannosi), da eventuali intercettazioni dei tasti premuti sulla tastiera, da attacchi di phishing (truffe online) e da tentativi di ransom (richieste di riscatto per sbloccare l'accesso ai dati sul PC).
- **Protezione dei dispositivi mobili:** la 'Mobile Protection Suite' (di seguito "suite MPS") impedisce che app e strumenti pericolosi scattino fotografie dello schermo dello smartphone/tablet o che rilevino quello che viene scritto con la tastiera. La suite MPS può essere installata fino ad un massimo di 5 dispositivi.
- **Protezione delle email:** attivando il servizio, l'Assicurato ha la possibilità di verificare se uno qualsiasi dei suoi indirizzi e-mail (massimo 10 email) sia stato esposto in un data breach riconosciuto e, in tal caso, fornisce i dettagli sulle informazioni personali esposte, le informazioni sulla violazione dei dati e i suggerimenti sulle azioni da intraprendere.
- **Assistenza contro il Furto d'identità:** un Team di operatori specializzati della Struttura Organizzativa è disponibile telefonicamente da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi per:
 - i. supportare l'utente nell'utilizzo del portale Digitale Sicuro;
 - ii. fornire consulenza in caso di situazioni di rischio segnalate all'utente dalla piattaforma;
 - iii. dare informazioni sul corretto iter da seguire in caso di furto di identità, smarrimento o furto di documenti personali.

8.2.1. Prestazioni

1) Anticipo spese di prima necessità

La Struttura Organizzativa anticipa, **le spese fino ad un importo massimo di Euro 500,00 se il Sinistro è avvenuto in Italia ed Euro 1.000,00 se il Sinistro è avvenuto all'estero.**

È possibile avere un anticipo per le spese di prima necessità, in caso di Furto, Rapina, Scippo e se si hanno spese impreviste che non si possono pagare.

La Struttura Organizzativa garantisce l'Anticipo Spese di Prima Necessità se:

- il trasferimento del denaro rispetta le regole o i regolamenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
 - l'Assicurato dimostra di essere in grado di restituire la somma di denaro; **che dovrà essere rimborsata entro un mese dalla data dell'anticipo.**
- In caso contrario, oltre alla somma già anticipata dalla Struttura Organizzativa si dovranno pagare anche gli interessi secondo il tasso legale corrente.**

2) Interprete a disposizione all'estero

Nel caso di un Furto, una Rapina o uno Scippo all'estero e se ci sono difficoltà a comunicare con le autorità locali per poter fare la denuncia di quanto successo, perché non si conosce la lingua del posto, è possibile richiedere un interprete alla Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa invia sul posto un interprete **per un massimo di 8 ore lavorative.**

3) Consulenza legale telefonica in Italia

L'Assicurato può richiedere la consulenza con un legale se qualcuno:

- usa in modo improprio i suoi dati personali che riguardano la sua vita privata;
- usa in modo improprio la sua immagine;
- effettua il Furto della sua identità o una frode.

La Struttura Organizzativa metterà l'Assicurato in contatto con un legale.

È possibile telefonare per avere questa assistenza nei seguenti orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 18.

4) Supporto pulizia virus e malware per Apparato digitale ad uso proprio/privato in Italia

Nel caso l'Assicurato riceva un alert inviato dalla piattaforma "<https://hdibancasellapmi-digitalesicuro.myidentityprotectiononline.com>" potrebbe essere stato colpito da un virus informatico/malware.

In questo caso l'Assicurato può telefonare alla Struttura Organizzativa che lo metterà in contatto con un tecnico specializzato che interverrà per ripulire e riportare ad uno stato di sicurezza i suoi Apparati digitali.

La Società tiene a carico i relativi costi.

È possibile telefonare per avere questa assistenza nei seguenti orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 18.

5) Supporto Apparati digitali in Italia

L'Assicurato può richiedere l'assistenza digitale se si accorge che un suo Apparato digitale non funziona come dovrebbe per problemi legati a programmi/applicazioni/configurazioni di sistema.

In questo caso l'Assicurato può telefonare alla Struttura Organizzativa che lo metterà in contatto con un tecnico informatico specializzato.

Il tecnico opererà nel seguente modo:

- a) effettuerà una consulenza telefonica per risolvere il problema;
- b) se la consulenza non ha risolto il problema interverrà da remoto collegandosi all'Apparato digitale dell'Assicurato;
- c) se non può esserci il collegamento da remoto, il tecnico si recherà al domicilio dell'Assicurato per effettuare la riparazione.

La Società tiene a carico i costi per l'intervento e l'invio del tecnico.

La prestazione viene erogata esclusivamente per Apparati digitali ad uso proprio/privato e può essere fornita solo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 21.00.

8.3 – Estensione territoriale

La garanzia "Assistenza Impresa" è valida per i Fabbicati e l'Ubicazione indicati in Scheda di Polizza situati in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano.

La prestazione "Digitale Sicuro" viene erogata solo in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

8.4 – Esclusioni (valide per tutte le Prestazioni)

Non sono assicurati i Sinistri provocati o dipendenti da:

- 1) dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- 2) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- 3) Inondazioni, Allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- 4) atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- 5) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- 6) gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi di Incendio, Esplosione e Scoppio;
- 7) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole Prestazioni.

Per la Prestazione di cui all'art. "8.1.1. Prestazioni", punto 2) "Invio di un idraulico", sono esclusi i Sinistri:

- 8) dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- 9) dovuti all'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- 10) dovuti alla rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- 11) dovuti a negligenza dell'Assicurato.

Per la Prestazione di cui all'art. "8.1.1. Prestazioni", punto 3) "Invio di un elettricista", sono esclusi i Sinistri:

- 12) dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- 13) dovuti all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;
- 14) dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali assicurati a monte e a valle del contatore.

Per la Prestazione di cui all'art. "8.1.1. Prestazioni", punto 7) "Fornitura temporanea di energia elettrica", sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- 15) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- 16) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- 17) guasti del cavo di alimentazione dei locali assicurati a monte del contatore.

Per la Prestazione di cui all'art. "8.1.1. Prestazioni", punto 8) "Rientro anticipato", sono esclusi:

- 18) casi in cui l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate informazioni sui Sinistri che hanno dato luogo alla richiesta di rientro.

In merito alla Garanzia Assistenza Digitale Sicuro, tutte le prestazioni non sono dovute per i sinistri provocati o dipendenti da:

- 19) mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;
- 20) qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione di almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload, in tal caso l'assistenza digitale verrà erogata esclusivamente tramite la consulenza telefonica;
- 21) interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
- 22) dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
- 23) dispositivi che non permettono l'accesso da remoto sui quali potrà essere fornita solo consulenza telefonica;
- 24) malfunzionamento della rete;
- 25) sistemi e dispositivi di proprietà di un gestore terzo;
- 26) malfunzionamento causato da installazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
- 27) malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
- 28) danni accidentali, ovvero i danni direttamente provocati da cause esterne, quali cadute o urti, che pregiudichino il funzionamento dell'Apparato digitale.

Per la Prestazione di cui all'art. "8.2.1. Prestazioni", punto 1) "Anticipo spese di prima necessità", sono esclusi dalla Prestazione:

- 29) i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- 30) i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione.

8.5 – Limitazioni delle garanzie

La Società e Europe Assistance non sono responsabili dei danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza;
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Si precisa inoltre che l'operatività delle Prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

9. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

(la sezione di Tutela Legale è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

9.1 – Oggetto dell'Assicurazione - Spese coperte dalla Polizza

Se l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza, la Società, **nei limiti stabiliti dalla Scheda di Polizza** e attraverso la Società di gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela Legale (ARAG), copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della Vertenza;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela, **se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario; **la garanzia opera con il limite di Massimale di Euro 3.000 (tremila) per Sinistro;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato in un eventuale giudizio;
- spese di Esecuzione Forzata, **fino a due tentativi per Sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **se la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- liquidazione Spese di Giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio, salvo il diritto di sostituzione dello stesso, senza duplicazione di spese.

9.2 – Assicurati

Nell'ambito dell'Attività Dichiarata si intendono Assicurati:

- l'Assicurato;
- gli Addetti, compresi i lavoratori stagionali ai sensi dell'art. "6.5.7. Attività stagionale", **se operante**
- oltre ai soggetti descritti di seguito.

Per le società di persone:

- i soci;
- i familiari del titolare che collaborano nell'Attività Dichiarata;

Per le società di capitali:

- il legale rappresentante anche in qualità di amministratore unico;
- i soci lavoratori;

Per le ditte individuali e le imprese familiari:

- il titolare;
- i familiari del titolare che collaborano nell'Attività Dichiarata.

Nel caso di Vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore dell'Assicurato indicato in Scheda di Polizza.

9.3 – Ambito di operatività delle garanzie

Le garanzie operano per i Sinistri relativi all'Attività Dichiarata nella Scheda di Polizza, anche in relazione all'attività svolta dagli Assicurati e compresi i Sinistri connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nell'ambito dell'Attività Dichiarata.

Sono compresi anche i Sinistri relativi al Fabbricato adibito a sede legale e, se indicati nella Scheda di Polizza, i Fabbricati strumentali all'esercizio dell'Attività Dichiarata.

9.4 – Garanzie prestate - Opzione Light

(operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

Nel caso sulla Scheda di Polizza sia stata richiamata questa opzione sono operanti esclusivamente le seguenti garanzie.

9.4.1. Delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni inclusa la materia fiscale e amministrativa nonché i procedimenti connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nell'ambito dell'Attività Dichiarata.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'Attività Dichiarata.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

9.4.2. Delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, inclusa la materia fiscale e amministrativa nonché i procedimenti connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nell'ambito dell'Attività Dichiarata.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'Attività Dichiarata.

La garanzia opera se:

- l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
- il reato è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli Assicurati **nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.**

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da

doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.
L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.
La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

9.4.3. Pacchetto sicurezza

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, in materia di sicurezza alimentare e in materia di tutela dell'ambiente sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- per l'impugnazione di provvedimenti o Sanzioni Amministrative non pecuniarie e pecuniarie **se pari o superiori a Euro 250,00 (duecentocinquanta).**

In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- **in procedimenti penali per delitti dolosi, se:**
 - l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
 - il reato è derubricato da doloso a colposo;
 - il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
 - il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o
 - il reato si estingue per prescrizione. **La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;**
- a secondo rischio, **quindi dopo l'esaurimento del Massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato;**
- per l'impugnazione di provvedimenti o Sanzioni Amministrative non pecuniarie e pecuniarie **se pari o superiori a Euro 250,00 (duecentocinquanta);**
- per i reclami all'autorità competente.

In ciascuna delle precedenti materie, la garanzia copre le spese sostenute dagli Assicurati e dai soggetti diversi da quelli assicurati **solo per le attività svolte nell'Ambito dell'Attività Dichiarata.**

In materia di responsabilità amministrativa sono coperte le spese sostenute:

- dall'Assicurato in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrativi non pecuniarie e pecuniarie **se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta);**
- dai soggetti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 231/2001, anche se non dipendenti dall'Assicurato, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal d.lgs. 231/2001. **Per i delitti dolosi sono coperte le spese sostenute se:**
 - l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato,
 - il reato è derubricato da doloso a colposo,
 - il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato,
 - il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o,
 - il reato si estingue per prescrizione. **La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

In tutte le materie, la garanzia opera anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa presso l'Assicurato.

9.4.4. Circolazione

Sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, connessi ad incidente stradale compresi i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime;
- per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

connesse alla circolazione stradale di veicoli condotti dagli Assicurati, di proprietà degli stessi Assicurati oppure utilizzati in forza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, **se la circolazione avviene nell'ambito dell'Attività Dichiarata.**

La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; **con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.**

9.4.5. Rapporti di lavoro

Sono coperte le spese sostenute dall'Assicurato per le Vertenze di lavoro con gli Addetti iscritti nel libro unico del lavoro dell'azienda.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'Assicurato dichiarato in Scheda di Polizza.

9.4.6. ARAGTEL - Consulenza telefonica

Per tutte le prestazioni di Tutela Legale previste dalla Polizza è istituito un servizio di consulenza telefonica, al quale l'Assicurato - ai sensi della presente Sezione - può rivolgersi chiamando il numero verde 800.508.008.

Tramite il servizio di consulenza è possibile ottenere un orientamento sulla migliore modalità di gestione della controversia.

Il servizio "ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì ore 9-13 e 14-17, il venerdì ore 9-13) per:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all'autorità giudiziaria.

9.5 – Garanzie prestate - Opzione Premium

(operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

9.5.1. Delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni inclusa la materia fiscale e amministrativa nonché i procedimenti connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nell'ambito dell'Attività Dichiarata.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'Attività Dichiarata.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

9.5.2. Delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, inclusa la materia fiscale e amministrativa nonché i procedimenti connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nell'ambito dell'Attività Dichiarata.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'Attività Dichiarata.

La garanzia opera se:

- l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
- il reato è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli Assicurati **nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.**

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, **l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.**

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

9.5.3. Pacchetto sicurezza

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, in materia di sicurezza alimentare e in materia di tutela dell'ambiente sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- per l'impugnazione di provvedimenti o Sanzioni Amministrative non pecuniarie e pecuniarie **se pari o superiori a Euro 250,00 (duecentocinquanta).**

In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- **in procedimenti penali per delitti dolosi, se:**
 - l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
 - il reato è derubricato da doloso a colposo;
 - il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
 - il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o
 - il reato si estingue per prescrizione. **La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;**
- a secondo rischio, **quindi dopo l'esaurimento del Massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato;**
- per l'impugnazione di provvedimenti o Sanzioni Amministrative non pecuniarie e pecuniarie **se pari o superiori a Euro 250,00 (duecentocinquanta);**
- per i reclami all'autorità competente.

In ciascuna delle precedenti materie, la garanzia copre le spese sostenute dagli Assicurati e dai soggetti diversi da quelli assicurati **solo per le attività svolte su incarico dell'Assicurato nell'Ambito dell'Attività Dichiarata.**

In materia di responsabilità amministrativa sono coperte le spese sostenute:

- dall'Assicurato in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrativi non pecuniarie e pecuniarie **se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta);**
- dai soggetti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 231/2001, anche se non dipendenti dall'Assicurato, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal d.lgs. 231/2001. **Per i delitti dolosi sono coperte le spese sostenute se:**
 - l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato,
 - il reato è derubricato da doloso a colposo,
 - il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato,
 - il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o,
 - il reato si estingue per prescrizione. **La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

In tutte le materie, la garanzia opera anche per i Sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa dell'Assicurato.

9.5.4. Circolazione

Sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, connessi ad incidente stradale compresi i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime;
- per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

connesse alla circolazione stradale di veicoli condotti dagli Assicurati, di proprietà degli stessi Assicurati oppure utilizzati in forza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, **se la circolazione avviene nell'ambito dell'Attività Dichiarata.**

La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; **con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.**

9.5.5. Rapporti di lavoro

Sono coperte le spese sostenute dall'Assicurato per le Vertenze di lavoro con gli Addetti iscritti nel libro unico del lavoro dell'azienda.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'Assicurato dichiarato in Scheda di Polizza.

9.5.6. ARAGTEL - Consulenza telefonica

Per tutte le prestazioni di Tutela Legale previste dalla Polizza è istituito un servizio di consulenza telefonica, al quale l'Assicurato - ai sensi della presente Sezione - può rivolgersi chiamando il numero verde 800.508.008.

Tramite il servizio di consulenza è possibile ottenere un orientamento sulla migliore modalità di gestione della controversia.

Il servizio "ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì ore 9-13 e 14-17, il venerdì ore 9-13) per:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all'autorità giudiziaria.

9.5.7. Danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Sono coperte anche le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nell'ambito dell'Attività Dichiarata.

Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

9.5.8. Vertenze con i fornitori

Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze contrattuali con i fornitori, **se il valore in lite è pari o superiore a Euro 200,00 (duecento).**

In particolare, sono comprese le spese:

- relative agli acquisti effettuati nell'ambito dell'Attività Dichiarata su portali di e-commerce (commercio elettronico);
- con il fornitore del servizio di connessione internet dell'Assicurato;
- con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata dell'Assicurato;
- con il fornitore del servizio di gestione del sito o dei siti web dell'Assicurato;
- con il soggetto che ha registrato il dominio o i domini web dell'Assicurato.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'Assicurato.

9.5.9. Ristrutturazione edilizia

Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze contrattuali con i fornitori relative alla ristrutturazione edilizia del Fabbricato adibito a sede legale e degli eventuali altri Fabbricati strumentali all'esercizio dell'Attività Dichiarata indicati nella Scheda di Polizza.

La garanzia opera **con il limite di Massimale di Euro 10.000 (diecimila) per Sinistro** e con il limite di Massimale per anno indicato nella Scheda di Polizza.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'Assicurato.

9.5.10. Appalto o subappalto

Sono coperte le spese sostenute per le Vertenze contrattuali relative ad appalto o subappalto commissionati dall'Assicurato.

Per l'individuazione della data di avvenimento, queste vertenze hanno natura esclusivamente contrattuale.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'Assicurato.

9.5.11. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative al Fabbricato adibito a sede legale e agli eventuali altri Fabbricati strumentali all'esercizio dell'Attività Dichiarata indicati nella Scheda di Polizza.

In materia di usucapione, l'avvenimento della Vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, **se la richiesta è avvenuta durante il periodo di efficacia del contratto di Assicurazione.**

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'Assicurato.

9.5.12. Impugnazione di delibere assembleari condominiali

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali.

Sono escluse le vertenze relative alle spese condominiali e le vertenze tra condòmini.

La garanzia opera **con il limite di massimale di Euro 5.000 (cinquemila) per sinistro e con il limite di Massimale per anno indicato nella Scheda di Polizza.**

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'Assicurato.

9.5.13. Istituti o enti pubblici di assicurazioni

Sono coperte le spese sostenute dall'Assicurato per le Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS – INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale dei propri Addetti.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'Assicurato dichiarato in Scheda di Polizza.

9.5.14. Ripristino onorabilità creditizia dell'assicurato

Sono coperte le spese sostenute per il ripristino dell'onorabilità del titolare dell'impresa/legale rappresentante anche in qualità di amministratore unico a seguito di cause pendenti e/o di protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri in caso di furto di identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei dati personali o finanziari del titolare dell'impresa/legale rappresentante anche in qualità di amministratore unico tramite il web o altre modalità.

La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente.

9.5.15. Recupero danni in caso di attività di Flooding

Sono coperte le spese per l'intervento di un perito informatico nel caso in cui, decorsi inutilmente 15 giorni lavorativi dall'intervento del legale incaricato, la sua azione per ottenere la minimizzazione del contenuto lesivo non ha ancora avuto riscontro.

9.6 – Spese non coperte dalla Polizza

Se l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza, **la Società non copre le seguenti spese:**

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;

- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **oltre il Massimale di Euro 3.000 (tremila) per Sinistro**;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di Esecuzione Forzata oltre il secondo tentativo per Sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di Giustizia;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;
- spese recuperate dalla controparte.

La Società inoltre non copre:

- 1) nelle garanzie "9.4.2. Delitti dolosi" e "9.5.2. Delitti dolosi": le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o prescrizione;
- 2) nelle garanzie "9.4.3. Pacchetto sicurezza" e "9.5.3 Pacchetto sicurezza":
 - le spese sostenute nei delitti dolosi nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o prescrizione;
 - le spese sostenute a primo rischio per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali;
- 3) nelle garanzie "9.4.4. Circolazione" e "9.5.4. Circolazione":
 - le spese sostenute se la circolazione avviene per attività diverse da quelle svolte su incarico dall'Assicurato nell'ambito dell'Attività Dichiarata;
 - nell'ipotesi di tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, le spese sostenute se l'Assicurato non è assolto con decisione passata in giudicato;
- 4) nella garanzia "9.5.8. Vertenze con i fornitori": le spese sostenute da soggetti diversi dall'Assicurato;
- 5) nella garanzia "9.5.9. Ristrutturazione edilizia": le spese sostenute da soggetti diversi dall'Assicurato;
- 6) nella garanzia "9.5.10. Appalto o subappalto": le spese sostenute da soggetti diversi dall'Assicurato;
- 7) nella garanzia "9.5.11. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali": le spese sostenute da soggetti diversi dall'Assicurato;
- 8) nelle garanzie "9.4.5 Rapporti di lavoro" e "9.5.5. Rapporti di lavoro": le spese sostenute da soggetti diversi dall'Assicurato;
- 9) nella garanzia "9.5.12. Impugnazione di delibere assembleari condominiali":
 - le spese sostenute per le Vertenze relative alle spese condominiali e per le Vertenze tra condòmini;
 - le spese sostenute da soggetti diversi dall'Assicurato;
- 10) nella garanzia "9.5.13. Istituti o enti pubblici di assicurazioni": le spese sostenute da soggetti diversi dall'Assicurato;
- 11) le spese sostenute per la Fase Stragiudiziale se non è gestita da ARAG;
- 12) le spese sostenute per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la Transazione della Vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG;
- 13) nella garanzia "9.5.15. Recupero danni in caso di attività di Flooding": le spese sostenute per l'intervento di un perito informatico nel caso in cui siano decorsi meno di 15 giorni lavorativi dall'intervento del legale incaricato.

9.7 – Esclusioni**Se nella Polizza non è previsto diversamente, le garanzie non operano per Sinistri relativi a:**

- a) diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- b) materia fiscale o amministrativa;
- c) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di Terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- e) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- f) diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust;
- g) fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie;
- h) compravendita di quote societarie, vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e l'Assicurato e/o Contraente;
- i) affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda;
- j) attività svolta dall'Assicurato di trasporto con imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato vincolato;
- k) fatti dolosi degli Assicurati;
- l) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- m) prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall'Assicurato nell'esercizio dell'Attività Dichiarata;
- n) compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
- o) interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera se l'Assicurato svolge la sua attività nel settore edilizia;
- p) fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- q) attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
- r) attività svolta da cooperative o associazioni di consumatori;
- s) vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- t) contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- u) esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario;
- v) vertenze con la Società;
- w) vertenze con la banca che intermedia il presente contratto;
- x) adesione ad azioni di classe ed azione rappresentativa;
- y) difesa penale per abuso di minori.

Inoltre, se non è previsto diversamente, le garanzie "9.4.4. Circolazione" e "9.5.4. Circolazione" non operano per i sinistri relativi a:

- a) casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo;
- b) casi in cui il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo il caso in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;
- c) casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione;
- d) casi di contestazione per guida in stato di ebbrezza;
- e) casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica;
- f) casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione dell'obbligo di fermata e assistenza;
- g) partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

9.8 – Limiti di copertura

- 1) Le spese legali sono coperte **per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio, salvo il caso di sostituzione dello stesso, senza duplicazione di spese.**
- 2) Nel caso di Vertenze fra Assicurati le garanzie operano **unicamente a favore dell'Assicurato.**
- 3) Le garanzie "9.4.3. Pacchetto sicurezza" e "9.5.3. Pacchetto sicurezza" copre le spese sostenute per l'impugnazione di Sanzioni Amministrative pecuniarie **se pari o superiori a Euro 250,00 (duecentocinquanta)**
- 4) La garanzia "9.5.8. Vertenze con i fornitori" copre le spese sostenute se il valore in lite **è pari o superiore a Euro 200,00 (duecento).**
- 5) La garanzia "9.5.9." Ristrutturazione edilizia" copre le spese sostenute **fino al limite di massimale di Euro 10.000 (diecimila) per Sinistro e fino al limite di Massimale per Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Polizza.**
- 6) La garanzia "9.5.12 Impugnazione di delibere assembleari condominiali" copre le spese sostenute **fino al limite di massimale di Euro 5.000 (cinquemila) per Sinistro e fino al limite di Massimale per Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Polizza.**
- 7) Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, le garanzie previste in Polizza operano **a secondo rischio.**

9.9 – Operatività delle garanzie in presenza di Polizza di responsabilità civile

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, **le garanzie previste in Polizza operano a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del Massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.**

9.10 – Estensione territoriale (dove operano le garanzie)

Le garanzie:

- delitti colposi o contravvenzioni;
- delitti dolosi;
- dissequestro;
- danni causati in materia di protezione dei dati personali;
- danni subiti;
- Vertenze con i fornitori;
- ristrutturazione edilizia;
- appalto o subappalto;
- locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali;
- rapporti di lavoro;

operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il Sinistro e si trova il foro competente.

Le garanzie:

- impugnazione di provvedimenti o Sanzioni Amministrative;
- reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali;
- istituti o enti pubblici di assicurazioni;
- responsabilità amministrativa da reato in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti;
- accertamento della impugnazione di delibere assembleari condominiali;

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il Sinistro e si trova il foro competente.

Le garanzie del web operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se il foro competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

9.11 - Validità delle garanzie (quando sono coperti i sinistri)

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia dell'Assicurazione per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia dell'Assicurazione in tutte le restanti ipotesi.**

In caso di cessazione dell'attività lavorativa da parte dell'Assicurato, le garanzie Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni e Impugnazione di Sanzioni Amministrative, relative al Pacchetto sicurezza, operano per i Sinistri avvenuti durante l'efficacia della Polizza ed **entro 24 mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa.**

Se la Polizza è emessa senza interruzione della copertura per lo stesso rischio dopo una precedente polizza, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nella precedente Polizza. In questo caso il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo in sede di denuncia del Sinistro di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una Polizza precedente di tutela legale.

10. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

10.1 - Norme valide per tutte le sezioni assicurate

10.1.1. Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell'art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso alla Società entro 5 giorni dall'evento o da quando egli ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero di Polizza.

In caso di Sinistri che interessino la sezione "Danni all'ambiente", il Contraente o l'Assicurato è tenuto a darne avviso alla Società entro 3 giorni dall'evento o da quando egli ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

La denuncia di Sinistro può essere effettuata alla Società secondo una delle seguenti modalità:

A mezzo telefono al numero verde:	800.23.31.20
A mezzo fax al numero verde:	800.60.61.61
A mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Sinistri Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
A mezzo posta elettronica indirizzata a:	sinistri@hdia.it
A mezzo posta elettronica certificata , solo per i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a:	sinistri@pec.hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
Rivolgendosi al proprio Intermediario	
Per le richieste di intervento relative alla sezione Assistenza direttamente alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. al numero verde 800.066.318 , oppure nei modi previsti dall'articolo "10.5.1. Obblighi specifici" delle Norme valide per la sezione Assistenza.	
Per informazioni sui Sinistri rivolgersi al numero verde: 800.23.31.20 oppure al proprio Intermediario	

10.1.2. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sui medesimi beni e per il medesimo Rischio coesistono più Assicurazioni, **il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati, così come previsto all'art. "2.6 – Altre assicurazioni". In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

Qualora la somma di tali Indennizzi, escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore eventualmente insolvente, superi l'ammontare del danno, **la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto senza tenere conto di eventuali Scoperti e/o Franchigie il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.**

Deve intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

10.1.3. Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare indennizzi o risarcimenti maggiori delle somme o dei massimali assicurati, Partita per Partita.

In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi derivanti dalle garanzie elencate ai punti 1), 2) e 3) dell'art. "4.3.1 Incendio".

10.2 - Norme valide per le sezioni Incendio e Furto

10.2.1. Obblighi specifici

L'Assicurato o il Contraente sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:

- in caso di Incendio, Esplosione, Scoppio, Furto, Rapina ed atti dolosi in genere, sporgere denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria entro i cinque giorni successivi all'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza. Copia della denuncia deve essere trasmessa tempestivamente alla Società;
- denunciare tempestivamente, anche al debitore, la distruzione o il danneggiamento di titoli di credito nonché esperire – ove la legge lo consenta – la relativa procedura di ammortamento;
- conservare e tenere a disposizione della Società, se ragionevolmente possibile, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del Sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché uno stato particolareggiato degli altri beni esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che possa essere richiesta dalla Società o dai periti per le loro indagini e verifiche. In caso di danno alle Merci, dovrà essere messa a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole attività manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la riduzione dell'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

10.2.2. Determinazione del danno

Premesso che, salvo ove sia espressamente prevista la forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto, l'Assicurazione è prestata nella forma a Valore Intero, le garanzie possono essere prestate in base al Valore a Nuovo o in base al Valore allo Stato d'Uso.

Se l'Assicurazione è prestata in base al Valore a Nuovo, l'Indennizzo riconosciuto per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il Costo di Rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale od equivalente.

Se l'Assicurazione è prestata in base al Valore allo Stato d'Uso, l'Indennizzo riconosciuto per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il valore che il bene stesso aveva al momento del Sinistro.

L'ammontare del danno ed il relativo Indennizzo vengono stabiliti, al momento del Sinistro, separatamente per ogni tipologia di bene e secondo i seguenti criteri:

A) Fabbricato, Macchinario ed Attrezzatura:

- si stima il Valore a Nuovo;
- si stima il Valore allo Stato d'Uso, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Eraio;
- si determina l'eventuale differenza fra i due valori di cui ai punti precedenti, che costituisce il supplemento d'indennità.

Quando è dovuto il supplemento d'indennità, si procede con l'indennizzare dapprima il Sinistro in base al Valore allo Stato d'Uso.

Il pagamento del supplemento è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:

- in caso di rimpiazzo, in un'unica soluzione entro **30 giorni** dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, purché questo sia documentato e si verifichi entro **18 mesi** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o della perizia redatta ai sensi dell'art. "10.2.6. Mandato dei periti";
- in caso di ricostruzione, in fasi successive non inferiori a 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall'Assicurato e purché (salvo comprovata condizione di impossibilità non imputabile al Contraente od all'Assicurato) l'inizio dei lavori avvenga entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data. La ricostruzione del Fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per la Società.

Fermo quanto stabilito dall'art. "10.2.4. Assicurazione parziale, deroga alla regola proporzionale, compensazione tra Partite assicurate", **si conviene che:**

- qualora la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, risulti superiore od uguale al rispettivo Valore a Nuovo, il supplemento di indennità verrà riconosciuto integralmente;
- qualora la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, risulti inferiore al Valore a Nuovo ma superiore al Valore allo Stato d'Uso, per cui risulta assicurata solo una parte del supplemento di indennità, **il supplemento stesso verrà ridotto in proporzione al rapporto esistente tra la parte di supplemento di indennità effettivamente assicurata ed il supplemento di indennità nel suo intero;**
- **qualora la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, risulti uguale o inferiore al Valore allo Stato d'Uso, il supplemento di indennità non verrà riconosciuto.**

In caso di coesistenza di più Assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle Assicurazioni stesse.

Relativamente al Fabbricato, si conviene che qualora lo stesso sia costruito in tutto o in parte con materiali d'impiego non comune, la stima del suo valore verrà effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.

B) Merci:

si stima, al momento del Sinistro, il Costo commerciale (se trattasi di attività commerciale) o il Costo industriale (se trattasi di attività che preveda lavorazione o trasformazione delle Merci) delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

Per Costo commerciale si intende il valore stimato in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione di mercato, compresi gli oneri fiscali e i diritti doganali non deducibili, ma senza tener conto dei profitti sperati.

Per Costo industriale si intende il prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano le Merci al momento del Sinistro e degli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

C) Lastre:

previa deduzione del valore eventualmente ricavabile dai residui, sono rimborsate la spese sostenute per la sostituzione delle Lastre distrutte con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche e quelle sostenute per riparare o sostituire le Lastre danneggiate. Sono compresi i costi di rimozione, trasporto e posa in opera.

D) Supporto Dati:

si stima il costo di riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti, nonché le spese necessarie per la ricostruzione dei dati contenuti negli stessi (memorizzati nell'ultima copia di sicurezza, **purché non danneggiata dal Sinistro**), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

L'Indennizzo del danno avrà luogo a ricostruzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dalla data del Sinistro.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro il termine sopra indicato, l'Indennizzo riguarderà le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d'informazioni.

E) Cose Particolari:

si stima il solo costo di rifacimento, riparazione o ricostruzione delle Cose Particolari, **deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.**

L'Indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del Sinistro.

F) Oggetti Pregiati, Gioielli e Preziosi, effetti personali di Addetti e clienti:

si stima il Valore allo Stato d'Uso delle Cose colpite dal Sinistro e la spesa necessaria per riparare o sostituire le Cose danneggiate, **deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. Non è previsto in alcun caso il Valore a Nuovo e l'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo Stato d'Uso.**

Per gli Oggetti Pregiati aventi valore storico/artistico, si stima il valore al momento e luogo del Sinistro avendo a riferimento ogni autorevole attestazione di settore quali, a titolo esemplificativo, stime di esperti di comprovata professionalità, pubblicazioni di settore accreditate, quotazioni di rilevanti case d'asta, senza tenere conto del deprezzamento. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza:

- a) in caso di distruzione o perdita totale, la Società pagherà un importo pari al Valore commerciale stimato come sopra;
- b) in caso di danneggiamento, la Società pagherà il solo costo di restauro o ripristino, intendendosi per tale la differenza tra il Valore commerciale al momento e nel luogo del Sinistro ed il Valore commerciale dopo e conseguentemente al Sinistro. L'Indennizzo per il costo di restauro o ripristino non potrà mai superare il valore commerciale determinato secondo i criteri di cui al punto a).

Qualora la cosa danneggiata faccia parte di un insieme o di una collezione, l'Indennizzo terrà conto esclusivamente della singola cosa, restando sempre escluso il deprezzamento dell'insieme o della collezione.

G) Valori e Denaro:

Relativamente ai titoli di credito, esclusi gli effetti cambiari, si conviene che per i titoli per i quali è ammessa la procedura di ammortamento la Società indennizzerà le sole spese effettivamente sostenute per le procedure di legge relative all'ammortamento ed alla sostituzione dei titoli stessi. Relativamente agli effetti cambiari, viene convenuto che:

- l'Assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- il valore di detti effetti è dato dalla somma nominale da essi portata;
- la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- l'Assicurato deve restituire alla Società, tempestivamente, l'Indennizzo riscosso, quando, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Relativamente ai titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, ai documenti rappresentativi di credito ed alle carte valori, la Società – non prima della scadenza dei titoli stessi - indennizzerà il valore che essi avevano al momento del Sinistro, **fermo restando che, qualora le Cose distrutte possano essere duplicate, l'Indennizzo sarà corrisposto soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.**

10.2.3. Indennità per differenziale storico artistico

(valida solo per la Sezione Incendio)

Nel caso in cui il Fabbricato sia assicurato come bene avente interesse storico artistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e che ciò risulti dall'iscrizione alla conservatoria dei registri immobiliari, la Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, pagherà un'indennità a copertura del differenziale storico artistico.

L'indennità comprende le spese necessarie:

- per il restauro od il ripristino delle parti di Fabbricato che risultino danneggiate o parzialmente distrutte, anche con l'impiego, ove necessario, di tecniche consone al restauro od al ripristino di dette parti;
- per il rimpiazzo o la ricostruzione delle parti distrutte, secondo la Tipologia Costruttiva accertata al momento del Sinistro, anche nel rispetto delle caratteristiche dimensionali del manufatto e/o dovute all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera.

Qualora si dimostrassero tecnicamente impossibili il restauro, il ripristino, il rimpiazzo o la ricostruzione nel modo anzidetto, fermo il limite che le Cose danneggiate o distrutte avevano al momento del Sinistro, si terrà conto dell'eventuale impiego di tecnologie e/o strutture moderne sostitutive o integrative.

La Società corrisponderà l'indennità solo se le spese sopra definite risulteranno effettivamente sostenute entro 24 mesi dalla data del Sinistro.

Dall'indennità dovuta si dedurranno eventuali contributi erogati dalla Sovrintendenza ai beni Artistici e Culturali e/o da altro Ente o Fondazione pubblica o privata e/o qualsivoglia benefattore.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato non procedessero al restauro, ripristino, rimpiazzo o ricostruzione delle parti di Fabbricato distrutte o danneggiate, la Società indennizzerà il Sinistro secondo il normale disposto dell'art. "10.2.2. Determinazione del danno".

Nessuna ulteriore indennità, oltre quella già corrisposta, sarà dovuta dalla Società qualora, dopo che l'Assicurato abbia ripristinato, restaurato e/o ricostruito le Cose colpite dal Sinistro, si verificasse un intervento dell'Autorità che imponesse la demolizione di quanto già eseguito ed il susseguente rifacimento secondo criteri definiti dalla medesima.

La presente indennità è corrisposta esclusivamente entro il Limite di Indennizzo stabilito all'art. "4.8 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

10.2.4. Assicurazione parziale, deroga alla regola proporzionale, compensazione tra Partite assicurate

Se dalle valutazioni fatte ai sensi dell'art. "10.2.2. Determinazione del danno" risulta che i valori di una o più partite, considerate ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le relative Somme assicurate, maggiorate del 20%, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna Partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con Somme assicurate riguardanti altre Partite assicurate.

Inoltre, **esclusivamente per la Sezione Incendio**, se la Somma Assicurata con le Partite "Contenuto" ed "Aumento periodico di Mercè", al momento del Sinistro, fosse maggiore del valore delle Cose che costituiscono le Partite stesse, la Somma Assicurata in eccedenza rispetto a tale valore viene imputata alle Somme Assicurate delle Partite "Fabbricato" e "Rischio Locativo", nei casi in cui, secondo l'articolo 1907 del Codice Civile, vi fosse insufficienza di valore assicurato.

Tale compensazione può avere luogo solo tra Partite riguardanti la stessa Ubicazione e non è possibile con la Partita di cui all'art. "4.4.3. Aumento periodico Mercè" quando la garanzia relativa a quest'ultima è riferita ad un periodo diverso rispetto a quello in cui è avvenuto il Sinistro.

Il presente articolo non si applica alla Sezione Furto ed alle coperture assicurative prestate a Primo Rischio Assoluto.

10.2.5. Procedura per la valutazione del danno

Ferma restando la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria l'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo possono essere concordati direttamente dalle Parti. In alternativa, di comune accordo tra le Parti, l'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo possono essere concordati mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

In caso di disaccordo, i periti ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda di una delle Parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, mentre quella del terzo è sempre ripartita a metà.

10.2.6. Mandato dei Periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il Rischio e non fossero state comunicate;
- verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
- verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e stimare il valore che le Cose assicurate, sia danneggiate sia illese, avevano al momento del Sinistro;
- procedere alla quantificazione del danno, sulla base dei criteri stabiliti all'art. "10.2.2. Determinazione del danno" e redigere idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento di indennità.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale di perizia, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti d) ed e) sono da considerarsi come espressione della volontà delle Parti e quindi vincolanti per le Parti stesse, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi previsti dalla legge, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

10.2.7. Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite.

Tale acconto non potrà mai essere superiore ad € 500.000,00 per la Sezione Incendio ed a € 30.000,00 per la Sezione Furto.

L'acconto è dovuto a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'importo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000,00. La Società pagherà dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata non considerando il criterio di valutazione a Valore a Nuovo.

Qualora fosse pendente un procedimento giudiziario in relazione al Sinistro, il Contraente o l'Assicurato hanno diritto ad ottenere il pagamento dell'anticipo anche in mancanza del certificato di chiusura dell'istruttoria, a condizione che presentino una fidejussione bancaria o assicurativa di gradimento della Società a garanzia della restituzione dell'importo, maggiorato di interessi e spese, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o da sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura o del diritto all'Indennizzo.

10.2.8. Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'Indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, la Società paga tramite bonifico o assegno bancario quanto dovuto, **salvo che**:

- alla Società venga notificato un provvedimento giudiziario o altro atto giudiziario relativo al Sinistro nei modi stabiliti dalla legge in base al quale la Società non è tenuta a pagare l'importo dovuto; sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorre uno dei casi di esclusione;
- vi sia opposizione da parte dei creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle Cose assicurate, ai sensi dell'art. 2742 del Codice Civile.

10.2.9. Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate Cose che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette Cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, ovvero che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

10.2.10. Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni, **sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.**

Alla Società spetterà il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio emerso, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata o manifestata.

La presente condizione si applica soltanto alla sezione Incendio.

10.2.11. Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del Sinistro purché il Contraente o l'Assicurato non la eserciti a sua volta.

10.2.12. Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

10.2.13. Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro (valida solo per la Sezione Furto)

In caso di Sinistro le Somme assicurate ed i relativi Limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti. In tal caso non è prevista una restituzione dei Premi già corrisposti. L'Assicurato ha la facoltà di chiedere, e la Società di concedere, il reintegro di detti importi previo pagamento di un'integrazione di Premio.

Per uno o più Sinistri accaduti nello stesso Periodo di Assicurazione, tale reintegro è ammesso per un importo non superiore alla Somma Assicurata. Qualora a seguito del Sinistro la Società decidesse di recedere dal contratto, oppure l'Assicurato non accettasse le condizioni di reintegro, si farà luogo al rimborso del Premio netto non goduto calcolato sulle Somme assicurate residue.

10.2.14. Recupero delle Cose assicurate e sottratte (valida solo per la Sezione Furto)

Se le Cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società tempestivamente:

Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le Cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle Cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle Cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le Cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle Cose stesse in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le Cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'Indennizzo dovuto.

Servizio di Pronto Intervento Azienda P.I.A.® BELFOR
Norma valida esclusivamente per la sezione Incendio

10.2.15. Programma di Pronto Intervento Azienda P.I.A.® BELFOR

In caso di Sinistro dovuto ad Incendio, Allagamento, bagnamento d'acqua ed evento atmosferico, l'Assicurato che ha sottoscritto la Polizza, avrà diritto, previa espressa richiesta, al servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® BELFOR, ovvero al supporto tecnico da parte di BELFOR Italia S.r.l., società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da Sinistri Incendio, Allagamento, inquinamento e calamità naturali.

10.2.16. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro dovuto ad incendio, allagamento, bagnamento d'acqua ed evento atmosferico, l'Assicurato:

- 1) potrà contattare immediatamente il Numero verde BELFOR Italia 800.820.189 attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno;
- 2) dovrà comunicare i propri dati, il numero della Polizza ed un recapito telefonico.

Dopo aver contattato il Numero Verde BELFOR e ad esito delle predette comunicazioni, l'Assicurato:

- riceverà un primo supporto tecnico telefonico da parte di un Responsabile Tecnico BELFOR per la raccolta delle prime informazioni utili ad identificare le attività di salvataggio e bonifica necessarie;
- sulla base di quanto rilevato in fase di prima assistenza tecnica telefonica, ove necessario, concorderà con il tecnico BELFOR tempi e modalità di un sopralluogo operativo. BELFOR Italia si impegna ad effettuare il sopralluogo, fatta salva la possibilità di accedere al sito, entro le 24/48 ore successive alla chiamata dell'Assicurato in Italia continentale e 72/96 ore nelle isole.

10.2.17. Sopralluogo

Durante il sopralluogo, il Responsabile Tecnico BELFOR:

- a) identificherà immediatamente le operazioni di salvataggio, risanamento, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il riavvio dell'Attività Dichiarata;
- b) assumerà tutti i dati e le informazioni utili al fine di predisporre la proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio, risanamento e bonifica ed alle relative tempistiche di esecuzione;
- c) a seguito dell'accettazione dell'Assicurato della proposta tecnico economica tramite sottoscrizione del contratto tecnico-economico di Intervento di cui al successivo articolo "10.2.18. Prestazioni previste dal programma Pronto Intervento Azienda P.I.A. ® BELFOR", concorderà tempi e modalità di intervento in base alle esigenze operative/produttive dell'Assicurato.

In caso di evento atmosferico con danno alla copertura del Fabbricato, il Responsabile Tecnico BELFOR verificherà durante la prima assistenza telefonica la possibilità di fornire supporto all'Assicurato con servizi di messa in sicurezza temporanea o ripristino della copertura danneggiata.

10.2.18. Prestazioni previste dal programma Pronto Intervento Azienda P.I.A. ® BELFOR

In caso di Sinistro dovuto ad Incendio, Allagamento, bagnamento d'acqua ed evento atmosferico, l'Assicurato ha diritto di richiedere l'intervento di BELFOR Italia contattando il Numero Verde 800.820.189 attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno secondo quanto previsto al precedente articolo "10.2.16. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro".

A seguito di tale richiesta di intervento, BELFOR Italia si impegna, ove possibile dando priorità di intervento all'Assicurato rispetto ai clienti non

convenzionati, a:

- a) fornire un immediato supporto tecnico telefonico;
 - b) ove necessario a concordare tempi e modalità per effettuare un primo sopralluogo tecnico;
 - c) identificare gli interventi di salvataggio e bonifica necessari;
 - d) emettere una proposta tecnico economica relativa alle operazioni di messa in sicurezza, salvataggio, risanamento e bonifica;
 - e) gestire il flusso di informazioni tra l'Assicurato ed il suo personale di riferimento al fine di garantire l'efficienza dei "Servizi di Salvataggio e Ripristino", con la Società ed il perito della Società;
- (collettivamente, i "Servizi P.I.A.®").

10.2.19. Informazioni sui Servizi

Ogni prestazione d'opera di salvataggio, risanamento e/o ripristino da parte di BELFOR Italia S.r.l. (i "Servizi di Salvataggio e Ripristino") sarà oggetto di proposta tecnico economica scritta secondo quanto previsto al precedente art. "10.2.18. Prestazioni previste dal programma Pronto Intervento Azienda P.I.A.® BELFOR" lettera d) e dovrà essere accettata e formalizzata dall'Assicurato mediante emissione di relativo ordine di intervento e sottoscrizione del relativo contratto di servizi di intervento.

I costi per i Servizi di Salvataggio e Ripristino effettuati nell'ambito del Programma Pronto Intervento Azienda P.I.A.® (a titolo esemplificativo e non esaustivo: opere di salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi - ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi - ripristino di sistemi elettrici ed elettronici - risanamento di fabbricati civili ed industriali - decontaminazione di Merci, attrezzature ed arredi - interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico dell'Assicurato.

Previo conferma dell'operatività di Polizza ed indennizzabilità del Sinistro da parte della Società nonché sottoscrizione di atto di cessione pro solvendo del credito dall'Assicurato a favore di BELFOR Italia per l'importo pattuito, essi saranno rimborsati dalla Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 e seguenti del Codice Civile (Obbligo di salvataggio). Resta a carico dell'Assicurato la corresponsione diretta a BELFOR Italia dell'importo dell'IVA e dei costi derivanti dall'eventuale Scoperto di Polizza.

Resta inteso che, in difetto di conferma dell'operatività della Polizza da parte della Società, ovvero in caso di diniego della Società al rimborso del corrispettivo di tutti i costi per gli interventi effettuati nell'ambito del Programma Pronto Intervento Azienda P.I.A.®, essi saranno direttamente corrisposti dall'Assicurato a BELFOR Italia.

I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo sul luogo del Sinistro sono meramente indicativi e non vincolanti, fermo restando l'impegno di garantire all'Assicurato un intervento il più possibile tempestivo.

BELFOR Italia opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post Sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure d'intervento BELFOR Italia sono certificate ISO 9001.

La responsabilità per gli interventi effettuati da BELFOR Italia resta ad esclusivo ed integrale carico della stessa.

BELFOR Italia opera nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR Italia non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà dell'Assicurato.

Ad integrazione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (il "GDPR") e successive modifiche e integrazioni rilasciata a margine del presente contratto di Assicurazione, la Società informa che, al fine di fornire i servizi di sopra indicati, comunica alcuni dati di Polizza a BELFOR Italia S.r.l. e riceve dagli stessi dati e informazioni sugli interventi effettuati.

Inoltre, al fine di dare esecuzione al contratto di Assicurazione, la Società può avvalersi dei dati raccolti da BELFOR Italia S.r.l. in caso di intervento.

10.3 - Norme valide per la sezione Responsabilità Civile

10.3.1. Obblighi specifici

L'Assicurato o il Contraente devono:

- a) informare tempestivamente la Società delle procedure civili e penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa.
- b) astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società. L'Assicurato, inoltre, non deve dare corso ad azioni di natura giudiziaria raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo consenso della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

10.3.2. Gestione delle vertenze di danno - spese di resistenza

La Società assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. **Si precisa che per i procedimenti obbligatori di mediazione, la Società non può essere delegata alla partecipazione ed ogni eventuale accordo raggiunto dalle Parti o costo sostenuto per il procedimento, non avrà alcun effetto nei confronti della Società e non sarà oggetto di rimborso.**

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

10.3.3. Assicurazione parziale

Salvo sia richiamata ed operante la garanzia facoltativa di cui all'art. "6.5.1. Garanzia limitata alla sola responsabilità civile derivante dalla proprietà dei Fabbriati", il Premio della Sezione di Responsabilità Civile è calcolato, in tutto o in parte, sulla base del numero degli Addetti che partecipano all'Attività Dichiarata.

Qualora il numero degli Addetti effettivamente impiegati dall'Assicurato nell'esercizio dell'Attività Dichiarata risulti superiore a quello indicato nella

Scheda di Polizza, la Società procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il numero degli Addetti dichiarato alla stipula del contratto e quello accertato al momento del Sinistro.

Tuttavia, la Società rinuncia all'applicazione della suddetta proporzione qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti non superiore ad 1 (uno) Addetto. In caso di eccedenza superiore ad 1 (uno) Addetto sarà invece applicata la proporzione senza tenere conto, nel calcolo dell'Indennizzo, della tolleranza concessa. Inoltre, in base a quanto previsto dall'art. "2.8 – Dichiarazioni sui Rischi assicurati" tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione sul numero degli Addetti concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipula della Polizza.

Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga a rettificare il numero degli Addetti per la residua durata del contratto a partire dalla prima scadenza annuale della Polizza successiva alla data del Sinistro. Ove non ottemperi a detto impegno, in caso di Sinistro, la Società applicherà la proporzione senza deroga alcuna.

Diversamente, se richiamata ed operante la garanzia facoltativa di cui all'art. "6.5.1. Garanzia limitata alla sola responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati", il Premio della Sezione di Responsabilità Civile è calcolato sul Valore di Ricostruzione a nuovo del Fabbricato. Pertanto, se all'insorgere di un Sinistro risulti un Valore di Ricostruzione del Fabbricato inferiore a quello dichiarato e indicato nella Scheda di Polizza, si procederà all'applicazione della Regola Proporzionale.

10.4 - Norme valide per la sezione Danni all'ambiente

10.4.1. Obblighi specifici – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto secondo le modalità indicate al precedente art. "10.1.1. Obblighi", entro tre (3) giorni dal giorno in cui il Sinistro si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). L'inadempimento – sia doloso che colposo – di tale obbligo da parte dell'Assicurato può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile). In ogni caso l'Assicurato è tenuto, ai fini del decorso del termine di prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952, III comma del Codice Civile, a denunciare alla Società qualsiasi comunicazione della Pubblica Amministrazione finalizzata alla attuazione di Interventi di Emergenza o di Interventi di Ripristino per Danno all'Ambiente o sua Minaccia Imminente, entro due (2) anni dalla ricezione della stessa. A tal fine, la decorrenza di suddetto termine inizierà dal pervenimento della prima comunicazione della Pubblica Amministrazione avente tale finalità. Per tutti gli interventi finalizzati all'evitare o a contenere le conseguenze dannose dell'evento, trova applicazione l'Art. 2952 II comma Cod. Civ., con la conseguenza che l'Assicurato è tenuto ad interrompere ogni due (2) anni il termine prescrizione, anche nel caso in cui intenda avvalersi del **Servizio Gestione Crisi** previsto dall'Art. "10.4.7. Interventi per conto dell'Assicurato" della presente Polizza.

10.4.2. Pluralità di coperture

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Qualora per i fatti oggetto di copertura con la presente Sezione risultino operanti altre garanzie prestate da altri assicuratori in favore dell'Assicurato, anche in ragione della eventuale natura Claims Made di dette coperture, la presente Sezione opererà a secondo rischio e quindi per l'eccedenza dei massimali o limiti previsti in dette Polizze.

10.4.3. Oneri dell'Assicurato in sede di denuncia del Sinistro

È a carico dell'Assicurato – pena la non indennizzabilità del Sinistro – l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto all'Indennizzo ed in particolare – data la regolamentazione temporale (Loss Occurrence) della presente garanzia – la riferibilità degli eventi da cui derivi il Danno all'Ambiente o la sua Minaccia Imminente, al Periodo di Vigenza della Polizza ed ai comportamenti individuati e definiti nella descrizione del rischio.

10.4.4. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale della presente Sezione per il danno cui si riferisce la domanda**. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto importo, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e ogni tipo di penale contrattuale né delle spese di giustizia penale.

10.4.5. Istruttoria del Sinistro

L'Assicurato prende atto che i periti incaricati dalla Società di accertare le cause e l'entità dei danni non hanno la rappresentanza legale della stessa ma sono meri ausiliari nella determinazione degli obblighi contrattuali, con la conseguenza che tutte le comunicazioni di legge o previste dalla presente Polizza debbono essere inviate direttamente alla Società medesima, non potendosi altrimenti presumere in alcun modo la conoscenza da parte della Società.

10.4.6. Nuove acquisizioni

Non sono da considerarsi assicurati siti, attività o imprese che non siano comunicati alla Società e regolarmente inseriti in Scheda di Polizza.

10.4.7. Interventi per conto dell'Assicurato

A seguito di un Sinistro indennizzabile dalla presente Sezione, la Società – su richiesta dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile – si obbliga a risarcire in forma specifica direttamente la Pubblica Amministrazione attuando per conto dell'Assicurato gli Interventi previsti dall'art. "7.2 – Oggetto dell'Assicurazione". **La Società attuerà tali interventi nei limiti previsti dalla presente Sezione e fino a quando ne avrà interesse.**

10.4.8. Servizio gestione crisi - Pronto Intervento e supporto nella gestione dei rapporti con i media

In virtù del presente servizio, in caso di Sinistro risarcibile dalla presente Sezione e che si verifichi sul territorio italiano, nella fase della gestione dell'emergenza, l'Assicurato ha diritto:

A) **PRONTO INTERVENTO** - a richiedere l'intervento del Fornitore Pronto Intervento per l'effettuazione degli Interventi di Emergenza, contattando il

Numero Verde qui sotto indicato:

BELFOR Italia S.r.l. – Numero verde 800.820.189.

In seguito a tale richiesta di intervento il Fornitore Pronto Intervento provvederà, in via prioritaria rispetto ai clienti non convenzionati, a:

- a) fornire supporto tecnico telefonico;
- b) inviare sul luogo del Sinistro un tecnico per compiere il primo sopralluogo tecnico;
- c) predisporre ed attivare, se richiesto dall'Assicurato, le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti;
- d) identificare gli interventi necessari per gli Interventi di Emergenza ed emettere una proposta tecnico economica.

A fronte dell'utilizzo del presente servizio per l'esecuzione, nell'ambito degli Interventi di Emergenza, di misure urgenti e temporanee, alle condizioni ivi stabilite e con BELFOR Italia, la Società concederà una riduzione dello Scoperto o della Franchigia di Polizza, da applicare agli importi indennizzabili, pari al 25%.

A maggior chiarimento si specifica che sono considerate urgenti e temporanee solo le attività eseguite al massimo entro 30 giorni dalla data del Sinistro.

Si precisa che tale assistenza è disponibile nel territorio italiano.

Ad integrazione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (il "GDPR") e successive modifiche e integrazioni rilasciata a margine del presente contratto, la Società informa che, al fine di fornire i servizi di sopra indicati, comunica alcuni dati di Polizza a BELFOR Italia S.r.l. e riceve dagli stessi dati e informazioni sugli interventi effettuati.

Inoltre, al fine di dare esecuzione al contratto di assicurazione, la Società può avvalersi dei dati raccolti da BELFOR Italia S.r.l. in caso di intervento.

B) GESTIONE RAPPORTI CON I MEDIA – ad avere, a titolo gratuito, il supporto dell'ufficio stampa specializzato nella gestione di crisi per Danno all'Ambiente, per la consulenza nella gestione dei rapporti con i media e per limitare i danni all'immagine e alla reputazione conseguenti al Sinistro, qui sotto indicato:

- Ufficio stampa: **Lifegate Consulting S.r.l. – Telefono +39 342 79 88 182**
- e-mail: **gestionecrisi@lifegate.com**

In particolare, tale consulenza, a carico della Società e gratuita per l'Assicurato prevede, per la migliore gestione della crisi:

- a) Consulenza personalizzata per individuare la migliore strategia comunicativa;
- b) supporto per la definizione di dichiarazioni e comunicati stampa;
- c) contatto e invio di comunicati a testate nazionali e locali.

Per usufruire di tale Servizio l'Assicurato potrà rivolgersi direttamente all'ufficio stampa qui sopra indicato. Per l'espletamento del servizio non sarà necessario alcun anticipo da parte dell'Assicurato. Il costo dell'assistenza sarà infatti interamente a carico della Società.

Eventuali ulteriori attività non sono comprese nel presente servizio e saranno eventualmente erogate dall'ufficio stampa su espressa richiesta dell'Assicurato al di fuori del presente Servizio.

10.4.9. Servizio gestione Danno All'ambiente - Assistenza legale e supporto tecnico

Fermo quanto previsto dall'art. "10.4.4. Gestione delle vertenze di danno – Spese legali", ed a loro integrazione, la Società mette a disposizione dell'Assicurato un servizio di supporto completo nella gestione del Sinistro, sia legale che tecnico.

In particolare, l'Assicurato potrà avvalersi, in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione "Danni all'Ambiente", del know-how e della consulenza da parte del team di esperti della Società, nella scelta e nomina di professionisti del settore ambientale come:

- avvocati civilisti e penalisti specializzati in diritto ambientale e diritto amministrativo;
- consulenti tecnici;
- società di bonifica;
- società di pronto intervento.

Obiettivo del Servizio è mettere a disposizione dell'Assicurato l'esperienza della Società al fine di:

- riprendere le attività nel più breve tempo possibile;
- affidare la propria assistenza legale ai migliori professionisti del settore;
- scegliere progettisti e i tecnici per l'esecuzione degli Interventi di Emergenza e per gli Interventi di Ripristino, affidabili e professionali;
- gestire al meglio i rapporti con gli enti;
- ridurre il più possibile l'eventuale danno reputazionale e danno all'immagine.

In virtù dell'utilizzo del presente Servizio e del coinvolgimento della Società per la scelta dei professionisti a cui affidarsi, per Sinistri indennizzabili dalla presente Polizza, la stessa:

- per interventi da essa autorizzati, ha la facoltà di concedere acconti sulle spese sostenute e validate dall'attività di perizia e/o anticipi sulle spese da sostenere;
- riconoscerà un importo aggiuntivo, relativamente alle spese legali rispetto a quanto indicato nell'art "10.4.4. Gestione delle vertenze di danno – Spese legali", **nella misura del 10% del sottolimito della presente Sezione.**

Il presente servizio è operante fino a quando la Società ne ha interesse, a condizione che:

- sia stato espressamente richiamato nella Scheda di Polizza;
- il Sinistro sia indennizzabile dalla presente Polizza.

Si precisa che l'attivazione del Servizio non costituisce di per sé conferma dell'operatività della garanzia.

10.5 - Norme valide per la sezione Assistenza

10.5.1. Obblighi specifici

Garanzia Assistenza Impresa e Digitale Sicuro

In caso di Sinistro l'Assicurato prima di prendere qualsiasi decisione e nel minor tempo possibile, è tenuto a prendere contatti con la Struttura Organizzativa ai numeri:

- per telefonate dall'Italia: **800.066.318**
- per telefonate dall'Italia e dall'estero: **+39. 02.58.24.61.11**

In assenza di preventivo contatto con la Struttura Organizzativa, quest'ultima potrebbe rifiutarsi di fornire le Prestazioni di assistenza.

10.6 - Norme valide per la sezione Tutela Legale

La gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR), in seguito denominata ARAG.

Previo comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area personale dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

10.6.1. Obblighi specifici (come denunciare un Sinistro)

La denuncia del Sinistro deve essere presentata tempestivamente alla Società nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della Polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'Assicurato ha l'obbligo di informare la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.

In mancanza, la Società e/o ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

10.6.2. Gestione del Sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese

Ricevuta la denuncia del Sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato.

La Fase Stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la Vertenza con l'accordo delle parti e **si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.**

Per valutare la copertura assicurativa della Fase Giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG si riserva di verificare preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire restando inteso che la copertura assicurativa sarà negata nei casi di vertenze svincolate da alcun fondamento giuridico o liti palesemente temerarie.

Per la Fase Giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo; in caso di domiciliazione in caso di domiciliazione sono garantite le spese fino ad un massimo di € 3.000 per sinistro senza limite annuo.

L'incarico all'avvocato o al Perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato, **pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.**

Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la Transazione della Vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte sono coperte **solo se preventivamente autorizzate da ARAG.**

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di Assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese coperte dalla Polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

10.6.3. Restituzione delle spese

L'Assicurato ha l'obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:

- se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- nei delitti dolosi: se, dopo l'archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo.

10.6.4. Disaccordo con ARAG in merito alla gestione del Sinistro e conflitto di interessi

Nel caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del Sinistro, **la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, **previo esperimento del tentativo di mediazione.**

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

10.6.5. Quando avviene il Sinistro

La data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la Vertenza.

L'evento, in base alla natura della Vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extra contrattuale subito o causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
- il primo atto di indagine per la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni relativi al Pacchetto sicurezza, esclusi l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose;
- il primo atto di accertamento ispettivo amministrativo per le Impugnazioni di sanzioni amministrative.

In materia di usucapione la data di avvenimento del Sinistro è quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, **purché questa richiesta**

sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

Ai fini dell'individuazione della data di avvenimento, le Vertenze relative a contratti di appalto/subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico Sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso Sinistro, la Polizza opera con un unico Massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

10.6.6. Assicurazione parziale

Premesso che il Premio della sezione Tutela Legale è calcolato, in tutto o in parte, sulla base del numero degli Addetti che partecipano all'Attività Dichiarata, qualora il numero degli Addetti effettivamente impiegati dall'Assicurato nell'esercizio dell'Attività Dichiarata risulti superiore a quello indicato nella Scheda di Polizza, la Società procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il numero degli Addetti dichiarato alla stipulazione del contratto e quello accertato al momento del Sinistro.

Tuttavia, la Società rinuncia all'applicazione della suddetta proporzione qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti non superiore ad 1 (uno) Addetto. In caso di eccedenza superiore ad 1 (uno) Addetto sarà invece applicata la proporzione senza tenere conto, nel calcolo dell'Indennizzo, della tolleranza concessa. Inoltre, tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione sul numero degli Addetti concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione della Polizza.

Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga a rettificare il numero degli Addetti per la residua durata del contratto a partire dalla prima scadenza annuale della Polizza successiva alla data del Sinistro. Ove non ottemperi a detto impegno, in caso di Sinistro, la Società applicherà la proporzione senza deroga alcuna.

10.6.7. Quali obblighi ha l'Assicurato

1. Nei delitti dolosi:
 - se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG;
 - l'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.
2. Nella fase di denuncia del Sinistro:
 - la denuncia del Sinistro deve essere presentata all'Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della Polizza o di eventuali altre Polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio;
 - l'Assicurato ha l'obbligo di informare l'Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre Polizze assicurative;
 - il Contraente ha l'obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una Polizza precedente di tutela legale.
3. Nella fase di gestione del Sinistro: per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire.
4. L'Assicurato ha l'obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute da ARAG:
 - se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
 - nei delitti dolosi: se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo.
5. L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare alla Società e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
6. Il Contraente ha l'obbligo di informare tempestivamente la Società in caso di alienazione o trasformazione dell'azienda, di modifica dell'attività indicata nella Scheda di Polizza o di spostamento della sede legale.



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma (IT)
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva
e Numero d'iscrizione: 04349061004
del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

PAGINA LASCIATA

INTENZIONALMENTE

IN

BIANCO

HDI Assicurazioni S.p.A.
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
Tel. +39 06 421 031
Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
www.hdiassicurazioni.it

Mod. P6021 – Ed. 04/2026

